




**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**LEGISLAZIONE PROVINCIALE**

**2017**

documentazione normativa



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2017**

*Raccolta delle leggi provinciali  
nel testo storico*


a cura del servizio legislativo (ufficio documentazione) del consiglio provinciale

## INDICE GENERALE

Avvertenza .....	pag.	5
Indice cronologico .....	pag.	7
Indice per materia .....	pag.	9
Legislazione provinciale 2017 .....	pag.	13

## Appendice

Legislazione provinciale 2017 - dati riassuntivi .....	pag.	279
Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali.....	pag.	285
Regolamenti provinciali 2017 - elenco cronologico .....	pag.	329
Regolamenti provinciali 2017 - elenco per materia .....	pag.	332



## AVVERTENZA

Questa pubblicazione - che ha carattere interno - contiene le leggi provinciali del 2017, nel testo promulgato dal presidente della provincia. Non pubblichiamo gli allegati delle leggi di bilancio e dei rendiconti: per consultarli bisogna fare riferimento al bollettino ufficiale della regione o agli appositi volumi stampati dalla giunta provinciale.

Le singole leggi sono precedute da un indice delle loro partizioni. In fondo a ogni legge, inoltre, si trovano i dati sui suoi lavori preparatori, che permettono di risalire facilmente, fra l'altro, al progetto di legge da cui è nato il provvedimento.


Alla raccolta delle leggi sono premessi un indice cronologico e un indice per materia, compilato usando i criteri di classificazione del codice provinciale. Quando una legge ha contenuti disomogenei la sua attribuzione a una materia dipende dalle sue disposizioni dotate di portata autonoma (e non da quelle che modificano testualmente altre leggi). Nelle voci dell'indice per materia, inoltre, sono citate singole disposizioni dotate di portata autonoma (escluse le modifiche testuali, quindi) che riguardano la materia in questione, collocate in leggi che hanno un oggetto diverso.

In appendice pubblichiamo alcuni dati riassuntivi sulle leggi dell'anno e un vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali. Il vademecum consente di farsi una prima idea sulle leggi e sui regolamenti vigenti nelle singole materie, e contiene altre notizie utili a inquadrare questi atti (ad esempio: risorse internet in materia). L'appendice contiene anche un elenco cronologico e un elenco per materia, con i dati identificativi dei regolamenti di esecuzione delle leggi provinciali emanati nel 2017.

-----

La pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi provinciali; gli indici hanno il solo valore di ausilio alla conoscenza.

Il servizio legislativo del Consiglio provinciale  
(ufficio documentazione)



## LEGGI PROVINCIALI

### INDICE CRONOLOGICO

<b>I.p. 10 febbraio 2017, n. 1</b>	Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse (b.u. 14 febbraio 2017, n. 7, suppl. n. 3)	pag.	15
<b>I.p. 7 giugno 2017, n. 2</b>	Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006), relativamente alla mobilità del personale docente (b.u. 7 giugno 2017, n. 23, straord. n. 1)	pag.	43
<b>I.p. 16 giugno 2017, n. 3</b>	Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia (b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 2)	pag.	45
<b>I.p. 16 giugno 2017, n. 4</b>	Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica (b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 3)	pag.	73
<b>I.p. 20 giugno 2017, n. 5</b>	Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori (b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)	pag.	77
<b>I.p. 30 giugno 2017, n. 6</b>	Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile (b.u. 4 luglio 2017, n. 27, suppl. n. 3)	pag.	81
<b>I.p. 11 luglio 2017, n. 7</b>	Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale (b.u. 18 luglio 2017, n. 29, suppl. n. 4)	pag.	99
<b>I.p. 2 agosto 2017, n. 8</b>	Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016 (b.u. 3 agosto 2017, n. 31, straord. n. 3)	pag.	103
<b>I.p. 2 agosto 2017, n. 9</b>	Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 (b.u. 3 agosto 2017, n. 31, straord. n. 4)	pag.	105

<b>I.p. 22 settembre 2017, n. 10</b>	Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse (b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 4)	pag. 141
<b>I.p. 22 settembre 2017, n. 11</b>	Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale (b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 5)	pag. 149
<b>I.p. 22 settembre 2017, n. 12</b>	Promozione e tutela dell'attività di panificazione (b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 6)	pag. 153
<b>I.p. 13 ottobre 2017, n. 13</b>	Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse (b.u. 17 ottobre 2017, n. 42, suppl. n. 4)	pag. 159
<b>I.p. 16 novembre 2017, n. 14</b>	Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 (b.u. 21 novembre 2017, n. 47, suppl. n. 6)	pag. 181
<b>I.p. 4 dicembre 2017, n. 15</b>	Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 (b.u. 5 dicembre 2017, n. 49, straord. n. 1)	pag. 189
<b>I.p. 4 dicembre 2017, n. 16</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna (b.u. 5 dicembre 2017, n. 49, straord. n. 2)	pag. 193
<b>I.p. 29 dicembre 2017, n. 17</b>	Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 (b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 2)	pag. 195
<b>I.p. 29 dicembre 2017, n. 18</b>	Legge di stabilità provinciale 2018 (b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3)	pag. 231
<b>I.p. 29 dicembre 2017, n. 19</b>	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020 (b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 4)	pag. 277

## INDICE PER MATERIA

### 1.5. - DIFENSORE CIVICO

<b>I.p. 20 giugno 2017, n. 5</b>	Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori (b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)	pag.	77
----------------------------------	---	------	----

### 1.7.2 - COMUNI

**Vedi:**

articolo 9, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

### 1.8.1. - CONTABILITA'

<b>I.p. 2 agosto 2017, n. 8</b>	Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016 (b.u. 3 agosto 2017, n. 31, straord. n. 3)	pag.	103
<b>I.p. 2 agosto 2017, n. 9</b>	Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 (b.u. 3 agosto 2017, n. 31, straord. n. 4)	pag.	105
<b>I.p. 4 dicembre 2017, n. 15</b>	Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 (b.u. 5 dicembre 2017, n. 49, straord. n. 1)	pag.	189
<b>I.p. 29 dicembre 2017, n. 17</b>	Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 (b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 2)	pag.	195
<b>I.p. 29 dicembre 2017, n. 18</b>	Legge di stabilità provinciale 2018 (b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3)	pag.	231
<b>I.p. 29 dicembre 2017, n. 19</b>	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020 (b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 4)	pag.	277

### 1.8.3. - TRIBUTI

**Vedi:**

articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

#### **1.8.4. - BENI PUBBLICI**

**Vedi:**

articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

#### **2.1.1. - AGRICOLTURA E AGRITURISMO**

**I.p. 4 dicembre 2017, n. 16**      Modificazioni della legge provinciale  
sull'agricoltura 2003 in materia di  
valorizzazione dell'agricoltura di montagna  
(b.u. 5 dicembre 2017, n. 49, straord. n. 2)      pag.      193

**Vedi:**

articolo 26 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

#### **2.1.3. - FORESTE**

**Vedi:**

articolo 42 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

#### **2.2. - MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI**

**I.p. 10 febbraio 2017, n. 1**      Modificazioni della legge provinciale sulle  
cave 2006 e di disposizioni provinciali  
connesse      pag.      15  
(b.u. 14 febbraio 2017, n. 7, suppl. n. 3)

#### **2.4. - INDUSTRIA**

**Vedi:**

articolo 39 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

#### **2.5. - ARTIGIANATO**

**I.p. 22 settembre 2017, n. 12**      Promozione e tutela dell'attività di  
panificazione  
(b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 6)      pag.      153

#### **2.6. - COMMERCIO**

**I.p. 16 giugno 2017, n. 4**      Modificazioni della legge provinciale sul  
commercio 2010 in materia di vendita in  
forma hobbistica  
(b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 3)      pag.      73

### **2.8.1. - PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE**

**Vedi:**

articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

### **2.8.2. - IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE**

**Vedi:**

articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

### **2.10. - CREDITO**

**Vedi:**

articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

### **3.1. - ASSISTENZA SOCIALE**

- I.p. 22 settembre 2017, n. 10** Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse (b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 4) pag. 141
- I.p. 16 novembre 2017, n. 14** Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 (b.u. 21 novembre 2017, n. 47, suppl. n. 6) pag. 181

### **3.2.4. - ASSISTENZA SANITARIA**

- I.p. 11 luglio 2017, n. 7** Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale (b.u. 18 luglio 2017, n. 29, suppl. n. 4) pag. 99

### **3.3.1. - SCUOLA**

- I.p. 7 giugno 2017, n. 2** Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006), relativamente alla mobilità del personale docente (b.u. 7 giugno 2017, n. 23, straord. n. 1) pag. 43

**Vedi:**

articolo 22 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

### **3.6. - BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

- I.p. 22 settembre 2017, n. 11** Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale  
(b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 5) pag. 149
- I.p. 13 ottobre 2017, n. 13** Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse pag. 159  
(b.u. 17 ottobre 2017, n. 42, suppl. n. 4)

**Vedi:**

articolo 21 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

### **4.1. - URBANISTICA**

- I.p. 16 giugno 2017, n. 3** Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia  
(b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 2) pag. 45

**Vedi:**

articolo 41 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

### **4.7. - TRASPORTI**

- I.p. 30 giugno 2017, n. 6** Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile  
(b.u. 4 luglio 2017, n. 27, suppl. n. 3) pag. 81

### **4.8. - TUTELA DELL'AMBIENTE**

**Vedi:**

articolo 28, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17

## **LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2017**



## **LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2017, n. 1**

### **Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse**

(b.u. 14 febbraio 2017, n. 7, suppl. n. 3)

#### INDICE

##### Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

- Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 7 - *Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 14 - *Inserimento dell'articolo 12.1 nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 15 - *Inserimento dell'articolo 12.2 nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 16 - *Inserimento dell'articolo 12.3 nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 17 - *Integrazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 18 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 20 - *Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 21 - *Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 23 - *Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 24 - *Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 25 - *Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 28 - *Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 29 - *Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 30 - *Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 31 - *Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 32 - *Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 33 - *Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 34 - *Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 35 - *Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 36 - *Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 37 - *Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*
- Art. 38 - *Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

Art. 39 - *Inserimento dell'articolo 34 ter nella legge provinciale sulle cave 2006*

Art. 40 - *Inserimento dell'articolo 34 quater nella legge provinciale sulle cave 2006*

Art. 41 - *Inserimento dell'articolo 34 quinquies nella legge provinciale sulle cave 2006*

Art. 42 - *Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle cave 2006*

Art. 43 - *Integrazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006*

Art. 44 - *Modificazioni dell'articolo 37 e abrogazione degli articoli 12 bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006*

Capo II - *Modificazioni di leggi provinciali connesse*

Art. 45 - *Integrazione dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 46 - *Modificazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Capo III - *Disposizioni finali*

Art. 47 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7  
(legge provinciale sulle cave 2006)*

Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "l'attività di ricerca e di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione".

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine" sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali."

4. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava si svolge".

5. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali" sono soppresse.

## Art. 2

### *Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

#### *Tutela del lavoro nelle cave*

1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1 bis, questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare:

- a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;
- b) l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione;
- c) la necessità di valutare le caratteristiche del piano per l'occupazione e la qualità dell'ambiente di lavoro nell'ambito dell'offerta per l'affidamento della concessione;
- d) l'obbligo di introdurre clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione a un nuovo concessionario e l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale;
- e) la previsione del pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, con ricorso alla cauzione prevista dall'articolo 12;
- f) la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto;
- g) l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni in materia di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro."

## Art. 3

### *Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter

#### *Tutela della legalità nel settore estrattivo*

1. Quando è previsto dalla normativa statale in materia, il rilascio dei provvedimenti previsti da questa legge avviene previa acquisizione della documentazione antimafia. In questi casi il rilascio dei provvedimenti è impedito dalla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

2. Il disciplinare di concessione prevede, tra le disposizioni di contrasto alla corruzione, il rispetto, da parte del concessionario, dei documenti approvati dal comune concedente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), quali il codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione."

#### Art. 4

##### *Inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 quater

##### *Funzioni di governo del settore minerario*

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive, e favorisce il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.

2. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 la Provincia si avvale anche della propria società strumentale Trentino sviluppo s.p.a., secondo quanto previsto da questa legge, e valorizza l'apporto dei lavoratori e delle imprese, anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine e l'istituzione del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, con funzioni di proposta e d'indirizzo dell'azione provinciale.

3. I comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario, attuano gli indirizzi provinciali, adottano i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare il corretto esercizio delle attività di cava, secondo quanto previsto da questa legge. I comuni coordinano la loro azione anche attraverso la gestione associata delle attività di cava prevista dall'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

4. In applicazione del principio di leale collaborazione, i soggetti che partecipano al governo del settore minerario cooperano anche attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e razionalità dell'azione di governo e di controllo delle attività estrattive.

5. Per orientare le funzioni di governo e di controllo previste dal comma 1 la Provincia assicura l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi all'estrazione, alla commercializzazione, all'utilizzo, alle produzioni e agli addetti alle lavorazioni nel settore minerario, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993)."

#### Art. 5

##### *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogata.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserita la seguente:

"g bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione; questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali;"

#### Art. 6

##### *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal

segunte:

"1. Sulla base dei dati indicati nell'articolo 1 quater, comma 5, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque può presentare osservazioni, nel periodo di pubblicazione, alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio."

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Entro ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali il proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni ricevute; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole."

4. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sessanta giorni".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Il piano cave è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente."

6. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "ed è inviata a tutti i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia".

7. Nel comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "adottate anche su proposta" sono sostituite dalle seguenti: "adottate d'ufficio o su proposta".

8. Nel comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dai commi 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 7".

9. Alla fine del comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Se la Giunta non approva la proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime negativamente sulla proposta di variante il procedimento è concluso."

10. Nel comma 10 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "connessi alla georeferenziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", anche connessi alla georeferenziazione, e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive".

#### Art. 7

#### *Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 5

#### *Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione*

1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a

decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:

- a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi; la realizzazione di queste strutture e impianti è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica; il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;
- b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia mineraria, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale;
- c) opere di infrastrutturazione del territorio, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento."

#### Art. 8

##### *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Il parere del comitato cave valuta la coerenza della proposta di programma con quanto previsto dal piano cave ed è vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni ed è aggiornato con la procedura prevista per l'approvazione. In caso di aggiornamenti del piano cave o di varianti o modifiche d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che interessano il territorio del comune, il comune aggiorna il programma di attuazione. Il programma di attuazione può essere eccezionalmente prorogato con le modalità previste per l'approvazione, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. A seguito della definizione o della modifica dei criteri obbligatori previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera g bis), il comune delimita i nuovi lotti, ai sensi del comma 4, entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione o dalla modifica dei medesimi criteri. La delimitazione dei nuovi lotti non incide sull'esercizio delle concessioni già rilasciate alla data di approvazione o di aggiornamento del programma di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 quinquies."

#### Art. 9

##### *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "delle determinazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti".

2. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", a

garanzia del rispetto dell'autorizzazione," sono soppresse.

3. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "prima del rilascio dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione".

4. Nel comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare," sono sostituite dalle seguenti: "copia dell'autorizzazione e del disciplinare".

#### Art. 10

##### *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti, se dovuti, della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Nei successivi sessanta giorni la sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti i relativi provvedimenti sono resi al comitato cave."

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

4. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie." sono soppresse.

5. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti previsti dal comma 1, se sono negativi o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in questi provvedimenti".

6. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Fino alla decisione della Giunta provinciale il termine del procedimento è sospeso."

#### Art. 11

##### *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "relativo all'intero volume o a una sua porzione" sono soppresse.

#### Art. 12

##### *Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

*Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare*

1. Il concessionario dell'attività di cava è responsabile dello svolgimento dell'attività di

coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione.

2. La durata della concessione è commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, è indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione non può superare i diciotto anni, comprensivi dell'eventuale periodo di rinnovo previsto dal bando di gara. La concessione non è prorogabile.

3. Il disciplinare di concessione regola i rapporti tra il concessionario e il concedente e, in particolare, gli aspetti economici, tra cui la determinazione del canone e l'ammontare delle cauzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e quelli relativi alle modalità di svolgimento dell'attività.

4. Per le cave di porfido il disciplinare di concessione prevede necessariamente:

- a) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
- b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
- c) la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;
- d) gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di questi materiali;
- e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;
- f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo dell'incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione;
- g) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso degli stessi, e di comunicare al comune i relativi dati.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:

- a) approva un disciplinare tipo, anche differenziato in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione;
- b) specifica i contenuti previsti dal comma 4 e formula le parti del disciplinare relative a tali contenuti.

6. Le parti del disciplinare formulate ai sensi del comma 5, lettera b), non possono essere integrate né modificate dai comuni concedenti."

#### Art. 13

##### *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi," sono sostituite dalle seguenti: "procedura a

evidenza pubblica".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis, salvo i casi relativi alle aree di risulta, che possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis di quest'articolo".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"2. La gara è effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ai sensi dell'articolo 11, comma 3."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente il termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse."

5. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Il prezzo unitario a base d'asta è riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Il bando di gara prevede, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo del settore.

4 ter. Il bando prevede l'obbligo, per il concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione è tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere definito ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

7. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Qualora l'elaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto di quanto previsto da questa legge, in relazione ad attività di cava che si svolgono in sotterraneo, secondo quanto previsto dal piano cave, se l'elaborazione".

8. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

#### Art. 14

##### *Inserimento dell'articolo 12.1 nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

##### *"Art. 12.1*

##### *Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo*

1. Per le cave di porfido la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono considerati almeno i seguenti:

a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o il possesso di marchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, comma 1;

- b) il possesso di marchi di qualità del prodotto con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 23 bis, comma 1;
- c) l'impegno dell'offerente a effettuare lavorazioni ulteriori alla seconda che richiedono elevata specializzazione;
- d) il ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscano un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti;
- e) il possesso di certificazioni etiche o ambientali;
- f) la riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione;
- g) le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare;
- h) le dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte a garantire un ambiente di lavoro più sicuro, salubre e confortevole.

2. Il comune può inserire tra gli elementi di valutazione dell'offerta la presenza dell'impresa all'interno del comparto e l'esperienza degli occupati che saranno impiegati nella lavorazione, quando tali requisiti incidono sulla qualità dell'offerta.

3. Per le cave di porfido la Giunta provinciale, con propria deliberazione:

- a) stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi;
- b) individua le caratteristiche del piano sull'occupazione previsto dal comma 1, lettera g);
- c) determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta;
- d) determina le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
- e) specifica il contenuto della clausola sociale prevista dall'articolo 12, comma 4 bis.

4. Al personale impiegato nelle attività oggetto di concessione di cave di porfido sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale.

5. La Giunta provinciale approva un bando tipo per l'affidamento della concessione delle cave di porfido. I comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del bando tipo che riguardano i contenuti previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)."

#### Art. 15

##### *Inserimento dell'articolo 12.2 nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 12.2

##### *Individuazione del concessionario per le cave di materiali diversi dal porfido*

1. Per le cave di materiali diversi dal porfido la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono sempre considerate le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare e il possesso di certificazioni etiche e ambientali.

2. Il comune concedente può richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica, che il concorrente sia in possesso di sistemi di gestione aziendale certificati o che abbia particolari competenze specialistiche nelle attività di estrazione e scavo dei materiali oggetto della concessione."

#### Art. 16

##### *Inserimento dell'articolo 12.3 nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 12.2 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 12.3

*Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate*

1. Per le cave di porfido, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può individuare le modalità di applicazione di questa legge, quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione ai sensi di questa legge.

2. Per le cave di porfido, ai fini dello sviluppo integrato delle filiere produttive previsto dall'articolo 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può consentire un incremento della percentuale prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera c), quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, che effettuano lavorazioni richiedenti elevata specializzazione.

3. Le deliberazioni previste da quest'articolo prevedono, se necessario, le modalità di applicazione degli obblighi e dei divieti previsti da questa legge e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle sue finalità."

Art. 17

*Integrazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "oltre a quanto previsto da questa legge" sono inserite le seguenti: "per le cave di proprietà del comune".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Quando il bene su cui insiste la cava è gravato da uso civico e l'amministrazione separata di uso civico è costituita, l'amministrazione separata di uso civico partecipa alle funzioni di pianificazione e, salvo diverso accordo con il comune competente per territorio, esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri. Ai fini di assicurare il coordinamento tra le disposizioni di questa legge e quelle della legge provinciale sugli usi civici 2005, questo comma si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione di questa legge, comunque non successiva a sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, che specifica le funzioni svolte dalle amministrazioni separate di uso civico, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2. Il regolamento valorizza le forme di collaborazione tra amministrazioni separate di uso civico, comuni e Provincia e disciplina, in particolare, l'individuazione del concessionario, il rilascio delle concessioni, il regime dei controlli e delle decadenze. Il regolamento è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita l'associazione più rappresentativa delle amministrazioni separate di uso civico a livello provinciale. Fino alla data individuata dal regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti."

Art. 18

*Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "del materiale ivi estratto" sono inserite le seguenti: ", funzionalmente collegati

all'attività di estrazione o di lavorazione autorizzata o concessa".

2. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sono escluse e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo".

#### Art. 19

##### *Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "dal regolamento previsto dall'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento di esecuzione di questa legge".

2. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Il regolamento previsto dall'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di esecuzione di questa legge".

#### Art. 20

##### *Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006*

1. La rubrica dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Fatta eccezione per gli interventi previsti dall'articolo 5 non si applica la disciplina provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale relativamente ai provvedimenti diversi dalle autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)."

#### Art. 21

##### *Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "il comune assegna" sono sostituite dalle seguenti: "e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune avoca il giacimento assegnando".

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"4. Non appena incassate le somme necessarie, attraverso la riscossione dei canoni, il comune corrisponde al proprietario dell'area soprastante il giacimento avocato il valore degli impianti e del materiale estratto disponibile presso la cava. In seguito il comune riconosce annualmente al proprietario dell'area soprastante il giacimento avocato il 60 per cento del canone annuo incassato."

#### Art. 22

##### *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Contro le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico

rese" sono sostituite dalle seguenti: "Contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico resi".

2. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978." sono sostituite dalle seguenti: "comprendente i provvedimenti previsti dall'articolo 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale previa acquisizione del parere previsto dall'articolo 70, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

### Art. 23

#### *Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 23

#### *Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale*

1. Anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realtà territoriale interessata dalle attività di estrazione e lavorazione del porfido, la Provincia promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti in ambito provinciale.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino sviluppo s.p.a.:

- a) individua misure per favorire la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa;
- b) realizza studi e progetti volti a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, anche per stimolare l'istituzione di marchi di qualità da parte delle imprese operanti nel settore estrattivo;
- c) nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, studia e individua strumenti e modalità d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo e adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale;
- d) effettua studi e progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro;
- e) promuove l'istituzione di un indirizzo scolastico professionale per la lavorazione e coltivazione della pietra;
- f) fornisce indirizzi in merito all'individuazione della dimensione ottimale del lotto di cava;
- g) promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, per la rilocalizzazione delle attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive;
- h) promuove iniziative di studio e di ricerca volte a individuare sistemi per la quantificazione dei materiali e dei prodotti ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera g), e per la trasmissione dei dati, che riducano gli oneri organizzativi a carico dei concessionari, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di categoria;
- i) promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda lavorazione;
- j) raccoglie dati sulla coltivazione, sulla lavorazione e sulla commercializzazione del porfido e

della pietra trentina, con il coordinamento della struttura provinciale competente in materia statistica;

- k) favorisce sinergie tra i diversi settori, compresi quelli agricolo, turistico e del legno, con politiche di marketing condivise;
- l) promuove la valorizzazione del fattore imprenditoriale e il consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto, attraverso attività di istruzione e di formazione mirata; promuove inoltre un riordino delle politiche territoriali, il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto e delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita;
- m) organizza corsi di formazione per addetti nel settore del porfido.

3. È fatta salva, per la Provincia, la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri."

#### Art. 24

##### *Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

##### *Marchi di qualità*

1. La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attività di Trentino sviluppo s.p.a., l'istituzione di marchi di qualità del porfido e delle pietre trentine che valutino contestualmente aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i requisiti dei marchi previsti dal comma 1, quali, per esempio, il rispetto di standard di qualità dei processi produttivi e gestionali e del prodotto, il possesso di certificazioni in materia ambientale, di sicurezza ed etiche o degli elementi valutati per il rilascio di queste certificazioni.

3. Il possesso di un marchio con le caratteristiche previste dal comma 1 può essere incluso tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di appalti e di concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle procedure per la realizzazione di lavori pubblici in cui è previsto l'utilizzo del porfido o della pietra trentina."

#### Art. 25

##### *Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

##### *Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto*

1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo s.p.a. Fanno parte del comitato un rappresentante della Provincia, uno o più rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di pietra trentina, designati dal Consiglio delle autonomie locali, rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e territoriale nel settore estrattivo e di Trentino sviluppo s.p.a.

2. La Giunta provinciale nomina il comitato con propria deliberazione per la durata della legislatura e ne assegna la presidenza a uno dei componenti individuati nel comma 1 o a un ulteriore componente, individuato al di fuori di questi soggetti.

3. Il comitato, in armonia e coerenza con le linee di politica economica e industriale della

Provincia, svolge i seguenti compiti:

- a) individua indirizzi e criteri per promuovere le filiere della pietra trentina di qualità;
- b) formula proposte di linee strategiche da perseguire per l'evoluzione competitiva del distretto, anche ai fini della caratterizzazione del territorio trentino mediante l'utilizzo della pietra locale nella viabilità e nell'arredo urbano;
- c) individua misure di semplificazione e innovazione amministrativa ritenute necessarie per migliorare la competitività del distretto;
- d) individua e formula proposte per una maggiore tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il miglioramento della qualità del lavoro all'interno del processo produttivo, in particolare tramite la formazione continua e la riqualificazione delle professionalità.

4. Il comitato si riunisce periodicamente e definisce in via autonoma le regole organizzative e procedurali della sua attività. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi né rimborsi spese."

#### Art. 26

##### *Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

##### *Registro delle imprese*

1. La Provincia istituisce il registro delle imprese che aderiscono al distretto e che sono in possesso di un marchio di qualità avente le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di verifica dei requisiti e gli altri aspetti necessari alla tenuta dell'elenco."

#### Art. 27

##### *Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive," sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "nonché per i lavoratori espulsi dal settore".

#### Art. 28

##### *Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

##### *Vigilanza e controllo sull'attività di cava*

1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture provinciali o comunali, svolge le funzioni relative al controllo sull'attività di cava, per quanto riguarda le norme di polizia mineraria; al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, per quanto di sua competenza; alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione, di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, per gli aspetti esclusivamente minerari.

2. Per profili diversi da quelli contemplati nel comma 1 la vigilanza è svolta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture provinciali competenti in materia di ambiente, di lavoro e, per i profili attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Il comune sul cui territorio insiste la cava verifica il rispetto dell'autorizzazione o della

concessione e dei relativi disciplinari, con riferimento agli aspetti amministrativi; inoltre verifica le comunicazioni previste dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche mediante controlli a campione. Il comune segnala le eventuali irregolarità o violazioni alle competenti strutture provinciali, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo nei casi previsti dall'articolo 28 bis.

4. Il comune trasmette tempestivamente alla Provincia o le mette a disposizione, su richiesta, le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g).

5. La struttura provinciale competente in materia mineraria segnala al comune le violazioni riscontrate entro cinque giorni. La struttura provinciale competente in materia mineraria e le altre strutture provinciali o comunali adottano i provvedimenti di propria competenza. La struttura o l'ente che ha adottato il provvedimento lo comunica entro quindici giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza."

#### Art. 29

##### *Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

##### *Verifiche retributive e contributive*

1. La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, secondo quanto previsto dall'articolo 27 ter.

2. I comuni verificano periodicamente la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)."

#### Art. 30

##### *Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 27 ter

##### *Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo*

1. Per valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari operano in modo coordinato o congiunto, quando ciò è compatibile con la natura dei controlli. A tal fine la Giunta provinciale approva, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, una deliberazione recante gli indirizzi relativi alle modalità e ai criteri di svolgimento dei controlli. Sulla base di questa deliberazione, la Giunta provinciale approva annualmente un programma dei controlli delle attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, tenuto conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti e dei dati raccolti ed elaborati ai sensi dell'articolo 1 quater, comma 5.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e delle vigenti norme di settore, e in raccordo con le attività svolte dalla cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4."

Art. 31

*Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

*Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione*

1. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato, del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravità delle stesse. Il procedimento è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni.

2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:

- a) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;
- b) per le cave di porfido, quando, per la terza volta, il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;
- c) per le cave di porfido, quando, per il terzo anno consecutivo, il concessionario ha estratto una quantità annua di materiale inferiore al 40 per cento di quella minima indicata nel progetto di coltivazione; la decadenza non è dichiarata quando il concessionario è stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantità inferiore al 40 per cento di quella minima;
- d) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del medesimo obbligo di comunicazione tra quelli previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche quando le prime due violazioni non hanno comportato l'applicazione della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c);
- e) quando c'è stata, per la terza volta nell'arco di sei anni, una violazione di previsioni del progetto di coltivazione, se la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi; il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
- f) nel caso di utilizzo di uno o più lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
- g) nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali, comprese quelle riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi;
- h) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro o in seguito all'adozione del secondo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio

definitivo;

- i) per mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dall'articolo 27 bis;
- j) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dal termine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare;
- k) per mancato versamento del canone annuale o del contributo per l'esercizio dell'attività di cava;
- l) per mancato rispetto del piano sull'occupazione, perdita del marchio o della certificazione per il secondo anno consecutivo, quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara.

3. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 29, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:

- a) per le cave di porfido, quand'è violato per la terza volta l'articolo 7, comma 3;
- b) quando si verifica una delle ipotesi previste dal comma 2, lettere e), f), g), h), i) e, limitatamente al contributo per l'esercizio dell'attività di cava, lettera k).

4. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e l), e dal comma 3, lettera a), il procedimento di decadenza è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro centoventi giorni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), limitatamente all'ipotesi relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, e l), il termine è perentorio.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere i), j) e k), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite il pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro il termine perentorio di trenta giorni.

6. Ai fini della decadenza si computano unicamente le violazioni che possono essere imputate al concessionario ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in particolare, quando la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:

- a) può pregiudicare la stabilità del suolo;
- b) può costituire pericolo per la salute e la sicurezza;
- c) può costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
- d) può causare gravi danni ambientali.

8. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione o della concessione, per garantire la sua partecipazione al procedimento amministrativo. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni.

9. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca, il comune comunica al concessionario i motivi che giustificano l'adozione del provvedimento e assegna al concessionario un termine, non superiore a trenta giorni, per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla trasmissione delle osservazioni o, in caso di mancata presentazione, fino alla scadenza del termine assegnato.

10. Le comunicazioni e le diffide previste da quest'articolo sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia mineraria. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono notificati dal comune al titolare dell'autorizzazione o della concessione e comunicati alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale e di lavoro.

11. Il comune può, anche su proposta della Provincia, sospendere l'esercizio dell'attività di cava nel corso dello svolgimento dei procedimenti di decadenza o di revoca, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'istruttoria o per evitare il verificarsi di danni gravi e irreparabili."

Art. 32

*Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 28 bis

*Potere sostitutivo*

1. La Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali, previa diffida al comune ad adempiere in un termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

- a) mancato aggiornamento del programma di attuazione nei termini previsti dall'articolo 6 per la determinazione dei lotti;
- b) mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 28;
- c) mancato aggiornamento delle concessioni nel termine previsto dall'articolo 33, comma 5;
- d) mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dall'articolo 34 bis, comma 5."

Art. 33

*Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. L'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

*Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;
- b) da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:
  - 1) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
  - 2) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;
  - 3) in caso di autorizzazione: violazione dell'articolo 7, comma 3;
- c) da 1.000 a 6.000 euro per ogni violazione, esclusa l'ultima - che determina la decadenza ai sensi dell'articolo 28 -, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e) e f); la sanzione non è irrogata se, nel termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere da parte del comune, il titolare della concessione adempie all'obbligo di comunicazione;
- d) da 750 a 4.500 euro per ogni violazione dell'obbligo di comunicare al comune i dati previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g);
- e) da 300 a 1.800 euro per:
  - 1) l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture indicati nell'articolo 14 senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità da essa, o per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti;
  - 2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai sensi dell'articolo 17 bis; la sanzione non è irrogata se, nel termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere da parte della Provincia, il titolare

della concessione o dell'autorizzazione adempie all'obbligo di inoltro;

- f) da 750 a 4.500 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, diverse da quelle previste dalle lettere da b) ad e);
- g) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione, quando il mancato rispetto comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 3.000 metri cubi.

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni previste dal comma 1, lettere b), d) ed f), se il soggetto sanzionato paga entro dieci giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione è ridotta del 30 per cento rispetto al pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689 del 1981.

3. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo del comune ai sensi dell'articolo 27, comma 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spettano alla struttura provinciale competente in materia mineraria.

4. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria le diffide previste da quest'articolo e comunica ad essa il mancato adempimento, in seguito alla diffida, dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1, lettera c)."

#### Art. 34

##### *Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Sono soggette al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 6, le seguenti violazioni del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario:

- a) assenza di delimitazione sul terreno del perimetro dell'area autorizzata;
- b) mancato rispetto temporale delle fasi progettuali di coltivazione, anche con riferimento all'attività di ripristino;
- c) mancata presentazione entro il termine previsto di documentazione diversa da quella necessaria al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g)."

#### Art. 35

##### *Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: ", fatte salve le competenze di controllo e di vigilanza attribuite al comune ai sensi di questa legge".

#### Art. 36

##### *Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "il comune provvede" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2017,".

2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Il termine previsto da questo comma è perentorio. In caso di mancato aggiornamento nel termine previsto da questo comma, la Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 28 bis."

3. Il comma 5 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"5 bis. Oltre ai casi previsti dall'articolo 34 ter la decadenza è dichiarata:

- a) per le cave di porfido, quando per tre anni consecutivi la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 4; la decadenza non è dichiarata quando il concessionario è stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantità inferiore al 40 per cento della media annua;
- b) quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro sessanta giorni;
- c) quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti da quest'articolo o, fino all'individuazione dei livelli ai sensi del comma 5, riduce il numero di occupati, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno il comune può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali o il numero di occupati senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza."

#### Art. 37

#### *Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

#### *Unificazione di più lotti*

1. Per le concessioni previste dall'articolo 33 il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, dell'amministrazione separata di uso civico competente, se costituita.

2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione è pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non può superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione, se determinate ai sensi dell'articolo 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate o, su richiesta dei concessionari, a una media ponderata delle durate delle concessioni valutata sulla base dei volumi residui estraibili dai concessionari. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi l'unificazione può avvenire con le modalità e alle condizioni previste in una convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da quest'articolo, in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato il provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 2.

3. Il provvedimento previsto dal comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti.

4. Il lotto risultante è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali.

5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti la società indicata nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto è approvato secondo le norme vigenti.

6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti. La nuova concessione sospende per due anni il pagamento del contributo previsto dall'articolo 15."

#### Art. 38

#### *Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

#### *Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate*

1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto da questo capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni previste dall'articolo 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'articolo 33, comma 5.

2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.

3. Per le cave di porfido i disciplinari delle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono modificati per prevedere:

- a) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso a sistemi, individuati sentiti i comuni e le associazioni di categoria, idonei a determinare il peso, nonché di comunicare al comune i relativi dati;
- b) il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti, secondo quanto previsto dal comma 4;
- c) quando, nei casi previsti dalla deliberazione attuativa del comma 4, non è richiesta la lavorazione del materiale grezzo con propri dipendenti, l'obbligo di ricorrere per la lavorazione del materiale grezzo a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva del concessionario, secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) l'obbligo e le modalità per comunicare al comune concedente i materiali estratti e l'utilizzo di questi materiali;
- e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, le quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;
- f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b), e la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La deliberazione, inoltre, può specificare i contenuti degli obblighi previsti da quest'articolo e le loro modalità di adempimento. Si applica l'articolo 12.3.

5. I disciplinari sono modificati o integrati ai sensi del comma 1 e trasmessi ai concessionari per la sottoscrizione entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo; essi prevedono che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere a), d), e) ed f), si applichino decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare, e che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere b) e c), si applichino nei termini individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4.

6. In caso di mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dal comma 5 si applica l'articolo 28 bis.

7. In caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato ai sensi del comma 3, il comune dichiara la decadenza della concessione con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 5.

8. Le previsioni di questa legge relative alle autorizzazioni si applicano direttamente alle stesse, anche in deroga a quanto previsto dai disciplinari di autorizzazione.

9. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, può prevedere che i concessionari che lavorano il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'80 per cento corrispondano, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta."

#### Art. 39

##### *Inserimento dell'articolo 34 ter nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 ter

##### *Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate*

1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera c), i controlli in materia di lavoro e sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27 bis sono svolti anche nei confronti dei soggetti che effettuano la lavorazione del materiale grezzo, con le modalità previste dall'articolo 27 ter.

2. L'articolo 28, relativo alle ipotesi di decadenza, si applica con riferimento alle violazioni compiute dopo la data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le decadenze stabilite dall'articolo 28, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma. La decadenza della concessione è dichiarata, inoltre, quando il concessionario stipula contratti per la lavorazione del materiale grezzo che non prevedono la sua solidarietà retributiva e contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera c), ai fini della pronuncia della decadenza si considerano anche le violazioni degli obblighi retributivi o contributivi compiute dal soggetto che contrae con il concessionario per la lavorazione del materiale, se la violazione non è stata regolarizzata dal concessionario.

5. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 29, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma.

6. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti alla data in cui è stato commesso il fatto."

Art. 40

*Inserimento dell'articolo 34 quater nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 34 ter della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 quater

*Altre disposizioni transitorie*

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione prevista dall'articolo 12.1, comma 3, e del bando tipo di concessione, il bando è predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del disciplinare di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 5, il disciplinare è predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.

3. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale che nomina il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, ai sensi dell'articolo 24, continua ad operare il coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine, con i componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo."

Art. 41

*Inserimento dell'articolo 34 quinquies nella legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo l'articolo 34 quater della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 quinquies

*Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti*

1. Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali.

2. Prima dell'individuazione della dimensione ottimale e dei criteri previsti dal piano cave per la definizione dei lotti, il comune che intende affidare nuove concessioni individua il lotto oggetto di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, previo parere vincolante del comitato cave. Quando il lotto oggetto di concessione, in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, risulta di dimensioni inferiori a quelle individuate in base ai principi del comma 1, il comune limita la durata della concessione per favorire il successivo affidamento di una concessione avente ad oggetto un lotto di dimensioni congrue, previo parere vincolante del comitato cave.

3. Quando il comune intende affidare una concessione dopo l'individuazione, da parte del piano cave, dei criteri per la definizione dei lotti, ma prima dell'adeguamento del programma di attuazione, assicura, nella definizione del lotto oggetto di concessione, il rispetto della dimensione ottimale e dei criteri individuati dal piano cave, previo parere vincolante del comitato cave, oppure, se questo non è possibile in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, procede, previo parere vincolante del comitato cave, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. Quando il lotto individuato dal programma di attuazione comunale sulla base dei criteri stabiliti dal piano cave è oggetto di più concessioni con diversa scadenza già rilasciate alla data di aggiornamento del piano cave il comune che intende affidare nuove concessioni, previo parere vincolante del comitato cave, può:

- a) affidare la prima area libera compresa nel lotto individuato dal programma di attuazione e di dimensione inferiore al lotto medesimo, prevedendo nel bando di gara che il concessionario di

quest'area ottenga la concessione delle altre aree comprese nel lotto definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in corso; in questo caso, la gara ha ad oggetto l'intero lotto definito dal programma di attuazione;

- b) affidare le concessioni sui lotti liberi di dimensione inferiore a quella prevista dal piano cave, secondo quanto previsto da questa legge e per una durata non superiore al termine residuo di durata della concessione che scade per ultima.

5. Il comune, previo parere vincolante del comitato cave, può consentire al concessionario l'esercizio di attività estrattive necessarie per la messa in sicurezza del lotto oggetto di concessione, su aree contigue al lotto oggetto di concessione.

6. Fino all'assegnazione dell'intero lotto individuato dal programma di attuazione comunale ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, quando, in ragione dello scarso valore del materiale estraibile dal punto di vista qualitativo o quantitativo, non è possibile concedere ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lotti non assegnati e individuati dai programmi di attuazione comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, il comune, previo parere vincolante del comitato cave che si esprime sugli aspetti tecnici del progetto, può concedere porzioni di lotti liberi ai titolari di concessioni estrattive sui lotti limitrofi, al solo fine di consentire agli stessi l'estrazione del volume attribuito con il provvedimento previsto dall'articolo 33 e per il tempo strettamente necessario a consentire l'escavazione di tali volumi. In questo caso il comune determina anche gli aspetti economici relativi alla nuova concessione.

7. Nei pareri resi ai sensi di quest'articolo il comitato cave si esprime anche sulla durata della concessione."

#### Art. 42

##### *Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "tenendo conto anche" sono inserite le seguenti: "dei costi di produzione e".

#### Art. 43

##### *Integrazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserita la seguente:

"c bis) un esperto in materia mineraria o in materia economico-finanziaria designato, con le modalità definite dal regolamento previsto dall'articolo 13, comma 2 bis, dalle amministrazioni separate di uso civico che amministrano beni di proprietà frazionale su cui insistono cave."

2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "La previsione del regolamento indicato nell'articolo 13, comma 2 bis, che definisce le modalità di designazione dell'esperto previsto dal comma 1, lettera c bis), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 bis. Successivamente a tale data la Giunta provinciale integra la composizione della commissione per la residua durata in carica della medesima."

#### Art. 44

##### *Modificazioni dell'articolo 37 e abrogazione degli articoli 12 bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006*

1. I commi 2, 4, 6, 7 e 7 ter dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 sono abrogati.

2. Gli articoli 12 bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006, nonché l'articolo 8 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14, sono abrogati.

Capo II  
*Modificazioni di leggi provinciali connesse*

Art. 45

*Integrazione dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "Per l'esercizio dell'attività oggetto di gestione associata i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, costituita o partecipata anche in deroga ai limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa statale."

Art. 46

*Modificazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  
(legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

1. La lettera o) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

Capo III  
*Disposizioni finali*

Art. 47

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 23 e 24 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 di questa legge, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 febbraio 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### **LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 19 settembre 2016, n. 155, d'iniziativa del consigliere Walter Viola (Progetto trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)";
  - disegno di legge 10 ottobre 2016, n. 161, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Alessandro Olivi, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse".
- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 22 settembre 2016 e il 13 ottobre 2016.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse" espresso il 10 gennaio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 2 febbraio 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 2017, n. 2**

**Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006), relativamente alla mobilità del personale docente**

(b.u. 7 giugno 2017, n. 23, straord. n. 1)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

### **Art. 1**

*Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10  
(Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nel comma 11 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "per il solo anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018".

### **Art. 2**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 12 maggio 2017, n. 196, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006), relativamente alla mobilità del personale docente".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 12 maggio 2017.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso il 24 maggio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 6 giugno 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 3**

### **Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia**

(b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 2)

#### INDICE

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

- Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 2 - *Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 7 - *Integrazioni dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 12 - *Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 17 - *Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 18 - *Modificazioni dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 20 - *Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 23 - *Modificazioni dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 24 - *Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 25 - *Modificazioni dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 28 - *Modificazione dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 30 - *Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 31 - *Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 32 - *Integrazione dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 33 - *Modificazioni dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 34 - *Inserimento dell'articolo 90 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 35 - *Modificazione della rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 36 - *Modificazioni dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

- Art. 37 - *Modificazioni dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 38 - *Modificazione dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 39 - *Modificazioni dell'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 40 - *Modificazioni dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 41 - *Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 42 - *Inserimento dell'articolo 108 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 43 - *Modificazione dell'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 44 - *Modificazioni dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 45 - *Integrazioni dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 46 - *Integrazioni dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 47 - *Inserimento del capo III bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 48 - *Inserimento dell'articolo 118 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 49 - *Modificazione dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 50 - *Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 51 - *Modificazioni dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 52 - *Integrazioni dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Art. 53 - *Integrazione dell'articolo 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
- Capo II - *Modificazioni di disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia*
- Art. 54 - *Integrazione dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)*
- Art. 55 - *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)*
- Art. 56 - *Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica*
- Art. 57 - *Integrazioni dell'articolo 23 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*
- Art. 58 - *Modificazione dell'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*
- Art. 59 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*
- Art. 60 - *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*
- Art. 61 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*
- Art. 62 - *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*
- Art. 63 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*
- Art. 64 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sui campeggi 2012*
- Art. 65 - *Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012*
- Art. 66 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012*
- Art. 67 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 2012*
- Art. 68 - *Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 2012*
- Art. 69 - *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012*
- Art. 70 - *Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19*

*concernente la ricezione turistica all'aperto)*

*Art. 71 - Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

*Art. 72 - Integrazione dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002*

*Art. 73 - Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

*Art. 74 - Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

*Art. 75 - Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  
(legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "la superficie lorda (SUL)" sono sostituite dalle seguenti: "la superficie utile lorda (SUL) e la superficie utile netta (SUN)".

Art. 2

*Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "demolizione e ricostruzione" sono inserite le seguenti: "del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia".

2. Nel numero 3) della lettera b) del comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "di comuni e comunità".

3. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"b bis) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario."

### Art. 3

#### *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"b) la domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché la documentazione progettuale necessaria, sono presentate in formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74, se il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico."

### Art. 4

#### *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "valorizzano la limitazione" sono sostituite dalle seguenti: "perseguono l'obiettivo della limitazione".

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "in ragione della pluralità delle funzioni presenti" sono sostituite dalle seguenti: "favorendo la compresenza delle funzioni".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Per i fini di cui all'articolo 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:

- a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
- b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
- c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;
- d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate."

### Art. 5

#### *Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "anche attraverso l'analisi" è inserita la seguente: "puntuale".

### Art. 6

#### *Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "tenuto conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18".

Art. 7

*Integrazioni dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "le aree commerciali" sono inserite le seguenti: ", le zone interportuali".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "e nei casi disciplinati dal comma 3 bis".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, è adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento."

Art. 8

*Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"g bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune o dei propri enti strumentali;"

2. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5 e 6, e nell'articolo 38." sono sostituite dalle seguenti: "Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38."

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti."

Art. 10

*Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"5 bis. Quando l'efficacia di previsioni del PTC o del PRG cessa ai sensi del comma 3 si applica il comma 5."

Art. 11

*Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "La variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "In questi

casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4".

2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "prima dell'imposizione del vincolo".

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"d) se, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, sono realizzati gli interventi individuati dal regolamento ai sensi del comma 7."

4. Alla fine del comma 7 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua le attività e gli interventi che possono essere realizzati nelle aree assoggettate a questi vincoli. Gli strumenti di pianificazione possono specificare le attività e gli interventi individuati dal regolamento ai sensi di questo comma."

5. Nel comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione," sono inserite le seguenti: "se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e".

#### Art. 12

##### *Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento" sono inserite le seguenti: ", nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici".

#### Art. 13

##### *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "pubblica o agevolata" sono soppresse.

#### Art. 14

##### *Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "previo parere della CPC" sono inserite le seguenti: "e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse".

#### Art. 15

##### *Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per

specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale."

2. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione entro il termine previsto dal comma 1 consentono di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consentono di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi d'interesse pubblico previsti dai piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata entro il termine previsto dal comma 1 consente di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consente di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi."

4. Il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2 bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato."

5. Nel comma 4 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2 bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata".

#### Art. 16

##### *Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Il comma 3 dell'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"3. In fase di esecuzione del piano possono essere effettuate, senza richiedere una variante, modifiche del piano che non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento dei singoli interventi edilizi e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico. Possono essere effettuate senza richiedere una variante, se il piano attuativo lo prevede, anche le modifiche che non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti, quando non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici e quando non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico."

### Art. 17

#### *Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "pubblica o agevolata" sono sostituite dalla seguente: "abitativa".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"c bis) ai fondi immobiliari previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;"

3. Nel comma 4 dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "pubblica o agevolata" sono sostituite dalla seguente: "abitativa".

4. Nel comma 5 dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "pubblica o agevolata" sono sostituite dalla seguente: "abitativa".

### Art. 18

#### *Modificazioni dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio:

- a) le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;
- b) i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;
- c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità."

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "aree urbane consolidate" sono inserite le seguenti: "e aree residenziali sature,"

3. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "i casi in cui" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i casi in cui".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Per gli interventi previsti dai commi 2, 2 bis e dal comma 3, lettera a) limitatamente alle aree urbane consolidate, l'esonero dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio non è soggetto al pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti.

3 ter. La superficie da considerare ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi è la superficie utile netta, come definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale."

5. Nel comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "è definita dal titolo edilizio" sono sostituite dalle seguenti: "è definita con l'accertamento della conformità urbanistica".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. La dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio di piste da sci o per la sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti è determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4 ter. Anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o

parzialmente, la disciplina prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3, lettera b), in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità d'interesse collettivo perseguite.

4 quater. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporre il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, di questi spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
- b) sia previsto il pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4 quinquies. Per assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

4 sexies. Il comune può innalzare lo standard di parcheggio definito ai sensi di quest'articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicità delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessità degli interventi previsti.

4 septies. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'interno dei centri abitati, il consiglio comunale può autorizzare, previo parere favorevole dell'ente gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, anche se non previsto dal PRG."

#### Art. 19

##### *Modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 6 dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "Negli altri casi la riduzione della fascia di rispetto è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune e previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari." sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"6 bis. La riduzione della fascia di rispetto può essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in presenza di limiti fisici evidenti che impediscono l'ampliamento di cimiteri esistenti, quali corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche e viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili. In questo caso l'adeguamento del PRG è effettuato con la procedura dell'articolo 44, comma 1."

#### Art. 20

##### *Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "linee ferroviarie," sono inserite le seguenti: "autostrade,".

2. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo

78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere c), d), e), i), m) e, all'interno dei centri abitati, lettere l) e n)." sono soppresse.

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

"d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio;

d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);

d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);

d quinquies) la segnaletica prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;

d sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);

d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;

d octies) la segnaletica sentieristica ed escursionistica installata fuori dai centri abitati, se realizzata in modo conforme rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riguardo al contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione."

4. Il comma 5 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

- a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;
- c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;
- d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;
- e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;
- f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera b), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;
- h) pannelli solari o fotovoltaici previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera c), se la realizzazione è ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;
- j) tende da sole previste dall'articolo 78, comma 3, lettera e);
- k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con

luminosità variabile;

- l) demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;
- n) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
- o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92."

#### Art. 21

##### *Integrazione dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "le opere d'infrastrutturazione del territorio" sono inserite le seguenti: ", le aree terrazzate".

#### Art. 22

##### *Modificazioni dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La rubrica dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali".

2. Dopo la lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"c bis) ai progetti relativi a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili assoggettati ad autorizzazione integrata."

3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

"b) nei casi diversi dalla lettera a) il soprintendente acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, anche in deroga al riparto di competenze previsto dall'articolo 64."

#### Art. 23

##### *Modificazioni dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera j) del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "per il rilascio del certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità".

2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"0a) criteri o indirizzi uniformi che orientano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e la predisposizione del piano colore. Limitatamente alla predisposizione del piano colore, il regolamento può prevedere l'approvazione di deliberazioni della Giunta provinciale adottate previo parere del Consiglio delle autonomie locali;"

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"b bis) che le sue tabelle in materia di standard di parcheggio, contributo di costruzione e limiti di densità fondiaria siano aggiornabili con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali."

#### Art. 24

##### *Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:

- 1) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109;
- 2) la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;
- 3) l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;
- 4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;
- 5) l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento;"

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono considerati tali:

- 1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici;
- 2) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in sopraelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo ineditato;"

3. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "degli isolati e della rete stradale" sono inserite le seguenti: "o con la suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici".

4. Nel comma 2 dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "dal comma 1, lettere da a) ad e)" sono inserite le seguenti: "e lettera h)".

#### Art. 25

##### *Modificazioni dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "di efficienza energetica" sono inserite le seguenti: ", di tutela del pericolo idrogeologico".

2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri

al colmo del tetto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto".

3. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "incluse linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt" sono sostituite dalle seguenti: "escluse le linee elettriche aeree".

4. Nella lettera k) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "le strutture prefabbricate di carattere precario" sono inserite le seguenti: "realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale".

5. Alla fine della lettera p) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "e la sistemazione dei relativi elementi di arredo".

6. Nella lettera q) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "tracciati e sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate" sono sostituite dalle seguenti: "sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti".

7. Dopo la lettera r) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno."

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio."

## Art. 26

### *Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

#### "Art. 78 bis

#### *Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)*

1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze. La CILA è corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

3. La mancata presentazione della CILA per la realizzazione di interventi previsti dal comma

1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA presentate.

5. In caso di violazione di quest'articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio."

#### Art. 27

##### *Modificazioni dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;"

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "l'ampliamento" sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi di ampliamento".

#### Art. 28

##### *Modificazione dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 3 dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: ", con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale" sono soppresse.

#### Art. 29

##### *Modificazioni dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "come nuova costruzione o che non comportano" sono sostituite dalle seguenti: "come nuova costruzione e che non comportano".

2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

#### Art. 30

##### *Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "La relazione evidenzia" sono sostituite dalle seguenti: "Nella relazione il progettista dichiara".

2. Nel comma 7 dell'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale" sono soppresse.

#### Art. 31

##### *Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;"

2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

"a bis) ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione, ulteriori rispetto a quelle previste da questa legge, con riguardo a interventi che promuovono la riduzione del consumo di suolo e l'esercizio dell'attività agricola;

a ter) l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi relativi a manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità;"

3. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri per la determinazione del contributo di costruzione".

4. Alla fine del numero 3) della lettera a) del comma 4 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "e a mantenerla per i successivi dieci anni".

5. Nel comma 6 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "prima del rilascio del certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità".

#### Art. 32

##### *Integrazione dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione."

#### Art. 33

##### *Modificazioni dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta".

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta".

3. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta".

4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "singole unità immobiliari" sono inserite le seguenti: "e per

i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza".

5. Nella lettera k) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "la superficie dei" sono sostituite dalla seguente: "i".

6. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"m bis) per i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);".

7. Nella lettera n) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "concessioni rinnovate" sono sostituite dalle seguenti: "permessi di costruire rinnovati".

### Art. 34

#### *Inserimento dell'articolo 90 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

#### "Art. 90 bis

#### *Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione*

1. Ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata.

2. L'applicazione di questo articolo è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti, anche mediante controlli a campione.

3. Ai fini dell'applicazione di questo articolo è necessario che:

- a) l'acquisto sia tavolarmente iscritto a favore del richiedente entro un anno dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93;
- b) al momento della firma della convenzione prevista dal comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non siano titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale;
- c) il richiedente si impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dall'acquisto.

4. Quest'articolo non si applica con riferimento alle unità abitative per le quali il contributo di costruzione è stato ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 91. Al contributo previsto da questo articolo si applicano le disposizioni attuative degli articoli 87 e 90 relativi all'esenzione del contributo di costruzione per la prima abitazione, in quanto compatibili.

5. Quest'articolo si applica alle unità abitative realizzate in virtù di titoli edilizi rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore di questo articolo."

Art. 35

*Modificazione della rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di agibilità".

Art. 36

*Modificazioni dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "soggette al rilascio" sono inserite le seguenti: "o alla presentazione".

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "i materiali, i colori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto specificato con regolamento urbanistico-edilizio provinciale".

3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", secondo le modalità di calcolo definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale."

Art. 37

*Modificazioni dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nella rubrica dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di agibilità".

2. Nel comma 2 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: "certificazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

3. Nel comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "certificazione di conformità" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata".

4. Nel comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "La certificazione è richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "La segnalazione certificata è presentata".

5. L'alinnea del comma 4 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"4. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata:".

6. Nel comma 5 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "certificazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata prevista".

7. Il comma 6 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogato.

8. Nel comma 7 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: "certificazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

9. Il comma 10 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi della certificazione di conformità o della certificazione di agibilità, con riferimento ad interventi conclusi prima della medesima data, l'agibilità s'intende attestata in seguito

alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi."

10. Dopo il comma 10 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"10 bis. I comuni effettuano controlli a campione sulle segnalazioni certificate di agibilità presentate."

#### Art. 38

##### *Modificazione dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "o dal regolamento edilizio comunale" sono soppresse.

#### Art. 39

##### *Modificazioni dell'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "o con i regolamenti edilizi comunali" sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Per il rilascio del permesso di costruire in deroga previsto da questo comma non si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 97 e 98."

#### Art. 40

##### *Modificazioni dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Previo parere vincolante della CPC".

2. Nel comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "la ricostruzione filologica" sono sostituite dalle seguenti: "la ricostruzione filologica o tipologica".

#### Art. 41

##### *Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 108 bis agli immobili previsti da questo comma."

#### Art. 42

##### *Inserimento dell'articolo 108 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'articolo 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

##### "Art. 108 bis

##### *Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio*

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al

regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio. Il comune può specificare con regolamento gli obblighi posti in capo a questi soggetti a tutela del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché le sanzioni applicabili.

2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

3. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia."

#### Art. 43

##### *Modificazione dell'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. L'alinnea del comma 2 dell'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"2. La deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione urbana fissa gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di superficie utile netta ammessi, nel limite massimo del 20 per cento, rispetto ai parametri fissati dal PRG, se questi interventi:".

#### Art. 44

##### *Modificazioni dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "I parametri della densità fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale."

2. Nel comma 5 dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "prima del rilascio del certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità".

3. Il comma 7 dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni ai sensi della disciplina provinciale e i maneggi. Sono inoltre ammessi i ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, quando l'intervento è reversibile ed è realizzato secondo i parametri previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in caso di cessazione dell'utilizzo è assicurato il ripristino dell'area."

#### Art. 45

##### *Integrazioni dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli

impianti è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Con la valutazione prevista dall'articolo 20, relativa alla variante al PRG o al progetto presentato al fine del permesso di costruire in deroga, sono forniti:

- a) i criteri urbanistici e paesaggistici seguiti per la localizzazione dell'impianto;
- b) la relazione tecnica di cui al comma 3;
- c) il piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1 ter. Per la realizzazione di impianti di cui al comma 1, il comune promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati relativamente alla variante al PRG o al progetto presentato ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga."

#### Art. 46

##### *Integrazioni dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di disponibilità all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2 ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunità possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati."

#### Art. 47

##### *Inserimento del capo III bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'articolo 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente capo:

"Capo III bis

*Disposizioni per le aree interportuali, aeroportuali e portuali"*

#### Art. 48

##### *Inserimento dell'articolo 118 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo l'articolo 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel capo III bis, è inserito il seguente:

"Art. 118 bis

*Attività ammesse nelle aree interportuali*

1. Nelle aree interportuali sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale."

Art. 49

*Modificazione dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "200 metri quadrati di superficie utile lorda" sono sostituite dalle seguenti: "120 metri quadrati di superficie utile netta".

Art. 50

*Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 1 dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG" sono sostituite dalle seguenti: "nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali".

2. Nel comma 2 dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "del PTC e del PRG" sono sostituite dalle seguenti: "del PTC, del PRG, dei piani dei parchi naturali provinciali".

3. Nel comma 4 dell'articolo 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "del PTC e del PRG" sono sostituite dalle seguenti: "del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali".

Art. 51

*Modificazioni dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data."

2. Nel comma 17 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "La previsione dell'articolo 54, comma 2, relativa alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine indicato dal comma 1 del medesimo articolo, solo se sono stati assolti dal privato gli obblighi derivanti dalla convenzione, si applica ai piani attuativi approvati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge." sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 54, commi 2 e 2 bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia"."

3. Nel comma 18 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "Se alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata data attuazione, in tutto o in parte, ai piani in questione, le amministrazioni comunali favoriscono l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25." sono sostituite dalle seguenti: "Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate,

eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio."

#### Art. 52

##### *Integrazioni dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"8 bis. Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme dei PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiori al limite del 20 per cento del volume originario.

8 ter. L'articolo 93, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non si applica agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge è in corso il procedimento di rilascio del certificato di agibilità da parte del comune."

#### Art. 53

##### *Integrazione dell'articolo 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini della modifica di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono sentiti gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi relativi ai settori edile e ambientale."

#### Capo II

##### *Modificazioni di disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia*

#### Art. 54

##### *Integrazione dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)*

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 sono inserite le parole: "e agli edifici di pregio storico-architettonico specificamente individuati dal piano regolatore generale".

#### Art. 55

##### *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente:

##### *"Art. 4 bis*

##### *Contributo alle spese relative alle verifiche tecniche relative agli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva*

1. Il soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva, o che presenta a tal fine una

segnalazione certificata di inizio attività, è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative alle verifiche tecniche svolte dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali o dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per la valutazione del rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, ai sensi del regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998. In caso di autorizzazione il pagamento è dovuto solo se sono rispettati i tempi del procedimento disciplinato da questa legge e dal regolamento citato.

2. Il contributo è determinato da un tariffario adottato con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui i dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono messe a disposizione del richiedente."

#### Art. 56

*Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica*

1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 è inserito il seguente:

"8 ter. Nei casi previsti dal comma 8 il concessionario subentrante riconosce un prezzo corrispondente al valore industriale residuo determinato nel rispetto dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, intendendosi come costo di realizzazione, ai sensi di quest'ultima disposizione, il valore di ricostruzione a nuovo delle infrastrutture oggetto di cessione. Per la determinazione della vita utile delle infrastrutture e dei relativi ammortamenti si applicano i criteri desumibili dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. I criteri di definizione del prezzo previsti da questo comma possono trovare applicazione anche nei casi di cessazione dell'attività a fronte di affitti o di cessioni di rami di azienda quando l'alienazione ha efficacia dall'anno di approvazione di questa disposizione."

#### Art. 57

*Integrazioni dell'articolo 23 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"3 bis. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di ricalibratura dei DMV da rilasciare dalle opere di presa rispetto a quelli individuati in base alla cartografia di cui al capitolo III.6.3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), la Giunta provinciale, sentiti i comuni e le comunità interessati, può escludere l'applicazione della ricalibratura dei DMV, quando il mantenimento della portata in alveo è necessario a soddisfare altri usi diversi da quelli necessari per gli obiettivi di qualità, quali, per esempio, quelli connessi all'esercizio di attività sportive e alla fruibilità del paesaggio per scopo turistico. In questo caso le

somme dovute ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e), sono rideterminate in ragione del mancato incremento della potenza nominale media di concessione in base a criteri definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale tiene conto della rideterminazione nella definizione dei criteri di riparto prevista dall'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, relativi ai comuni per il cui territorio è stata esclusa la ricalibratura del DMV. Questo comma si applica anche quando la ricalibratura del DMV ha carattere sperimentale."

#### Art. 58

##### *Modificazione dell'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Nel comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Fino al 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017".

#### Art. 59

##### *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "di strutture alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere a) e b)".

#### Art. 60

##### *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "di strutture alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture alpinistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)".

#### Art. 61

##### *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, dopo le parole: "esclusivamente i tracciati alpini" sono inserite le seguenti: "riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e".

#### Art. 62

##### *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

1. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "previste dalla legge provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale".

#### Art. 63

##### *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "la comunità" sono sostituite dalle seguenti: "il comune"; le parole: "sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica," e le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono

definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche." sono soppresse.

Art. 64

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Per coordinare questa legge con le norme di carattere edilizio, l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati alla verifica della conformità delle opere da realizzare a questa legge e al relativo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione. La conformità è verificata secondo quanto previsto dall'articolo 10."

Art. 65

*Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. L'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

*Verifica di conformità*

1. Per l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all'ottenimento del visto di corrispondenza che attesta la conformità di questi interventi ai sensi dell'articolo 9. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato.

2. Per la realizzazione all'interno delle strutture ricettive all'aperto di interventi soggetti a SCIA, la conformità è attestata ai sensi dell'articolo 9 mediante certificazione del progettista. La certificazione è allegata alla SCIA. Copia della SCIA e dei suoi allegati sono trasmessi, entro cinque giorni dalla sua presentazione, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di turismo per le verifiche di competenza."

Art. 66

*Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "di un livello di classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"2. La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all'aperto."

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"5. La domanda di classificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva all'aperto, sia per i nuovi esercizi sia a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora comportino mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. Se la perdita o la variazione non comportano modifiche del livello di classificazione o della tipologia, il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto provvedono a darne comunicazione alla struttura provinciale competente

in materia di turismo."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserito il seguente:

"5 bis. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione il contenuto della domanda di classificazione e della comunicazione prevista dal comma 5, le modalità di presentazione delle stesse nonché la documentazione da allegare."

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"8. La struttura provinciale competente in materia di turismo provvede d'ufficio alla classificazione della struttura ricettiva all'aperto qualora venga accertata in qualunque momento la non corrispondenza tra i parametri di classificazione posseduti e il livello di classificazione precedentemente assegnato alla medesima struttura. La classificazione è revocata d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza anche di uno solo dei parametri per la classificazione a una stella. I provvedimenti previsti da questo comma sono disposti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato."

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserito il seguente:

"8 bis. I provvedimenti di classificazione e di revoca della classificazione e la comunicazione prevista dal comma 5 sono trasmessi in copia al comune competente per territorio a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo."

7. I commi 4, 6 e 7 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono abrogati.

#### Art. 67

##### *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente:

"e) la conformità della struttura ricettiva alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza;"

2. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sui campeggi 2012, le parole: "il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformità" sono sostituite dalle seguenti: "la conformità".

#### Art. 68

##### *Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserita la seguente:

"a bis) il provvedimento di classificazione e le successive comunicazioni;"

#### Art. 69

##### *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti:

"b bis) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o

della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito;

b ter) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia;"

2. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "ai sensi del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti ", e al comune".

#### Art. 70

*Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono abrogati.

#### Art. 71

*Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, le parole: "possono essere ospitate esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "sono ospitate prevalentemente".

#### Art. 72

*Integrazione dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'articolo 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo."

#### Art. 73

*Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"4 bis. I programmi di prelievo selettivi per le specie previste dall'articolo 29, comma 2, lettere g) e h), sono predisposti ai sensi dei commi 2 e 3 e approvati dal comitato faunistico provinciale. L'approvazione dei programmi è subordinata alla previa acquisizione del parere dell'osservatorio faunistico provinciale."

#### Art. 74

*Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"01. In attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), il comma 1 di questo articolo disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali è consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali provinciali, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico."

2. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "Nei parchi" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle aree dei parchi individuate dall'articolo 43, comma 2, lettera a)," e dopo le parole: "le seguenti prescrizioni" sono inserite le seguenti: "e limitazioni".

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII l'esercizio della caccia è vietato e la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze di controllo della fauna ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)."

#### Art. 75

#### *Entrata in vigore*

1. Il capo I di questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 7 aprile 2017, n. 191, d'iniziativa della giunta provinciale su dell'assessore Carlo Daldoss, concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia e turismo".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 13 aprile 2017.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 16 maggio 2017 sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici e turismo".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia" il 7 giugno 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 4**

### **Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica**

(b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 3)

#### INDICE

*Art. 1 - Modificazione dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

*Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010*

*Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 quater nella legge provinciale sul commercio 2010*

*Art. 4 - Disposizione transitoria*

*Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio," sono sostituite dalle seguenti: "è consentita alle imprese individuali e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività".

#### Art. 2

*Sostituzione dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010*

1. L'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 ter  
*Hobbisti*

1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare,

compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.

4. Gli hobbisti possono svolgere l'attività di vendita nel corso dei quattro anni di validità del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.

5. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21.

6. E' comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi nonché delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che lo richiedano.

8. La vendita in forma hobbistica è consentita anche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari qualora siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati.

9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione.

10. Non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera h), e le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore."

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 20 quater nella legge provinciale sul commercio 2010*

1. Dopo l'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V del capo II, è inserito il seguente:

"Art. 20 quater  
*Giornate del riuso*

1. Al fine di prolungare il ciclo vitale dei materiali e dei beni e favorire la riduzione della produzione di rifiuti, le comunità e i comuni promuovono la diffusione e la conoscenza della pratica del riutilizzo anche mediante l'organizzazione delle giornate del riuso.

2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono propri oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della loro successiva vendita. La partecipazione dei soggetti è soggetta a comunicazione da presentare al comune sul cui territorio è organizzata la giornata del riuso, e non rientra nei casi previsti dall'articolo 20 ter.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di commercio l'elenco dei nominativi dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso."

Art. 4

*Disposizione transitoria*

1. Per i tesserini identificativi già rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge, i limiti annuali relativi alle giornate di vendita previsti dall'articolo 20 ter, comma 4, della legge provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'articolo 2 di questa legge, si applicano anche con riferimento all'anno di validità in corso; in tal caso, qualora sia già stato superato il limite delle otto giornate di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le giornate residue possono essere utilizzate solo negli altri comuni.

Art. 5

*Abrogazione dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"*

1. E' abrogato l'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg del 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### **LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 18 aprile 2016, n. 128, d'iniziativa del consigliere Claudio Civettini (Civica trentina), concernente "Integrazione dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010: definizione del numero massimo di partecipazioni annuali ai mercati hobbistici";
  - disegno di legge 19 luglio 2016, n. 146, d'iniziativa del consigliere Claudio Cia (gruppo misto), concernente "Modificazioni dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010: promozione e valorizzazione dei mercatini hobbistici nei piccoli comuni del Trentino";
  - disegno di legge 21 settembre 2016, n. 157, d'iniziativa dei consiglieri Pietro De Godenz, Gianpiero Passamani e Mario Tonina (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010".
- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 29 aprile 2014, il 5 agosto 2016 e il 22 settembre 2016.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica" espresso il 22 marzo 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 7 giugno 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5**

### **Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori**

(b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)

#### INDICE

Art. 1 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori*

Art. 2 - *Abrogazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982*

Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

Art. 4 - *Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

Art. 6 - *Disposizioni finali*

Art. 7 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori*

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è inserito il seguente:

#### "Art. 9 bis

*Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori*

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.

2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.

3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti

penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle Convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza."

## Art. 2

### *Abrogazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982*

1. L'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982 è abrogato.

Art. 3

*Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

1. Nel terzo comma dell'articolo 6, dopo la parola: "rieleggibile" sono inserite le seguenti: "in nessuno dei ruoli previsti da questa legge".

Art. 4

*Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

1. L'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

*Indennità e rimborsi*

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali."

Art. 5

*Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982*

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti."

Art. 6

*Disposizioni finali*

1. In prima applicazione di questa legge, il Consiglio provinciale nomina solo il garante dei diritti dei detenuti. Tale garante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e può essere rieletto per la successiva legislatura.

2. Fino al primo rinnovo del Consiglio provinciale, successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, il difensore civico continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982, ancorché abrogato.

**Art. 7**  
*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2017

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 4 marzo 2014, n. 13, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), Manuela Bottamedi (MoVimento 5 stelle), Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), Giuseppe Detomas (UAL - Union autonomista ladina) e Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei detenuti";
  - disegno di legge 4 marzo 2014, n. 14, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), Manuela Bottamedi (MoVimento 5 stelle), Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), Giuseppe Detomas (UAL - Union autonomista ladina) e Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei minori".
- Assegnati alla prima commissione permanente rispettivamente l'11 marzo e il 17 marzo 2014.
- Parere favorevole della prima commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori" espresso il 23 marzo 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale l'8 giugno 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 2017, n. 6**

### **Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile**

(b.u. 4 luglio 2017, n. 27, suppl. n. 3)

#### INDICE

##### Capo I - *Disciplina della mobilità*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Piano provinciale della mobilità*

Art. 3 - *Procedimento di approvazione del piano della mobilità*

Art. 4 - *Misure attuative del piano della mobilità*

Art. 5 - *Promozione di studi e ricerche delle scuole*

Art. 6 - *Piani degli spostamenti casa-lavoro*

Art. 7 - *Manager provinciale della mobilità*

Art. 8 - *Misurabilità degli obiettivi*

Art. 9 - *Misure per incentivare il car sharing e il car pooling*

Art. 10 - *Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile*

Art. 11 - *Informazione*

##### Capo II - *Strumenti di partecipazione*

Art. 12 - *Processi partecipativi*

Art. 13 - *Soggetti titolari del diritto di partecipazione*

Art. 14 - *Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della mobilità*

Art. 15 - *Promozione di altri processi partecipativi*

##### Capo III - *Modificazioni di leggi provinciali connesse*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)*

Art. 17 - *Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8*

Art. 18 - *Abrogazione dell'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3*

Art. 19 - *Abrogazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3*

Art. 20 - *Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

##### Capo IV - *Disposizioni finali*

Art. 23 - *Disposizioni transitorie*

Art. 24 - *Disposizioni finanziarie*

Allegato A - *Parametri relativi alla rete infrastrutturale (articolo 4)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I  
*Disciplina della mobilità*

Art. 1  
*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto.

2. La Provincia interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, sia collettivi che privati, in modo da migliorare la qualità della vita.

3. La Provincia promuove la mobilità sostenibile intesa come sistema integrato e multimodale di mobilità provinciale che permetta di ridurre la dipendenza dal petrolio e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità.

4. La Provincia promuove la partecipazione popolare alle scelte sulla mobilità, in un'ottica di responsabilità condivisa.

5. La Provincia organizza il sistema di mobilità provinciale in modo da contribuire allo sviluppo turistico ed economico del territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito delle Alpi.

Art. 2  
*Piano provinciale della mobilità*

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con il programma di sviluppo provinciale e in armonia con i principi del piano generale nazionale dei trasporti. Il piano ha durata corrispondente a quella del piano urbanistico provinciale e può essere aggiornato.

2. Il piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorità alla mobilità ferroviaria, e che la mobilità individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di concorrere:

a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario,

- secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;
- b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;
  - c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT.
3. Il piano promuove:
- a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati di mobilità anche mediante l'utilizzo di droni;
  - b) l'aumento della mobilità sostenibile e la riduzione della mobilità privata motorizzata, individuando obiettivi misurabili, anche in termini di esternalità sia negative che positive;
  - c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilità flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata;
  - d) il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico e acustico;
  - e) lo sviluppo di un quadro di mobilità sostenibile funzionale a connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilità, anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe;
  - f) l'accessibilità e la mobilità interna delle valli e i collegamenti con i comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della provincia di Bolzano confinanti con la provincia di Trento;
  - g) l'accessibilità e la mobilità interna tra i comuni della provincia di Trento, valutando prioritariamente le azioni e gli interventi relativi ai collegamenti ferroviari, tramviari e con metropolitana.
4. Per raggiungere le finalità del comma 3 il piano individua:
- a) gli orientamenti per lo sviluppo dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture, tenendo conto della rete dei servizi pubblici esistenti, secondo criteri di sicurezza, qualità, efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare, il cadenzamento degli orari, la capillarità dell'offerta, l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte di mobilità sostenibile e in particolare con il bike sharing, il car sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata;
  - b) gli indirizzi e gli interventi per l'integrazione e il coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto;
  - c) gli interventi di carattere strategico per il sistema della mobilità, quantificandone, in linea di massima anche sulla base di costi parametrici, gli oneri di realizzazione e di gestione in relazione al loro volume complessivo e considerandone le esternalità positive e negative; sono considerati strategici, comunque, gli interventi di importo superiore al doppio della soglia comunitaria;
  - d) le azioni per migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso la riduzione del traffico automobilistico e del trasporto su gomma di merci soprattutto pericolose, spostandolo su rotaia, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.
5. L'approvazione e l'aggiornamento del piano e dei suoi stralci ha efficacia

conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

6. A supporto dell'attività di pianificazione delle misure previste la Giunta provinciale si avvale anche dell'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile disciplinato dall'articolo 10.

7. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare e allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.

### Art. 3

#### *Procedimento di approvazione del piano della mobilità*

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici ivi comprese piattaforme, quali Urban Hub.

2. La piattaforma Urban Hub è sita lungo assi stradali, anche di attraversamento, e ad alto scorrimento; costituisce nodo intercomunale del territorio di uso pubblico, luogo urbano di infrastrutturazione, generatore di servizi minimi, quali stazione mult carburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di ricarica di mezzi a propulsione elettrica, produzione di energia elettrica da campo fotovoltaico e aereogeneratore eolico, isola digitale integrata e spazi connettivi, collettivi e socializzanti funzionali alla piattaforma stessa.

3. Per predisporre il piano della mobilità la Provincia promuove consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta, tramite l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e di predisporre conseguentemente un documento preliminare che contiene le proposte di intervento, i dati e gli elementi essenziali che le supportano e le eventuali criticità.

4. Il documento preliminare è approvato dalla Giunta provinciale, che stabilisce contestualmente i tempi per il processo partecipativo disciplinato dall'articolo 14. A conclusione del processo partecipativo la Giunta provinciale approva la proposta di piano sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle risultanze del processo partecipativo.

5. Sulla proposta di piano la Provincia acquisisce i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 41 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). Questi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di questo termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente per materia contestualmente a un documento di valutazione. Non sono prese in considerazione le osservazioni già presentate e valutate nell'ambito del processo partecipativo. Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano è trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento.

6. Il piano è approvato previa conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentite le comunità interessate. Nel caso di piani stralcio gli stessi sono

approvati previa intesa con le comunità interessate ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sentito il Consiglio delle autonomie locali. Le predette intese e pareri sono sottoscritti o resi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, inoltrata dalla Provincia; se il termine decorre inutilmente la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell'intesa o dal parere.

7. Nel caso di varianti che non devono essere sottoposte a valutazione strategica i termini previsti dai commi 4 e 5 sono dimezzati.

8. Decorsi i termini stabiliti dai commi 4, 5 e 6 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute, e motivando espressamente l'eventuale scostamento dai pareri e dai risultati del processo partecipativo. Il piano è pubblicato nel sito internet della Provincia e, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione; entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano.

#### Art. 4

##### *Misure attuative del piano della mobilità*

1. Per orientare le politiche e la programmazione di settore al conseguimento degli obiettivi di carattere generale previsti dal piano della mobilità la Giunta provinciale, ferma restando la valutazione di coerenza con la misurazione del costo gestionale e delle esternalità negative e positive delle diverse modalità di trasporto, approva con propria deliberazione atti di indirizzo, nell'ambito dei quali promuove anche il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) il mantenimento nel tempo della funzionalità e delle caratteristiche di qualità, sicurezza efficienza e valore del patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso di droni per il monitoraggio delle infrastrutture stesse;
- b) il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale;
- c) l'adozione progressiva dei parametri tecnico-costruttivi per la realizzazione della rete infrastrutturale indicati nell'allegato A;
- d) la riorganizzazione e la razionalizzazione dei modelli di esercizio del trasporto pubblico locale, da realizzare secondo criteri di flessibilità e orientamento all'utenza;
- e) la realizzazione di corsie preferenziali e di sistemi che garantiscano la priorità al trasporto pubblico locale e alla mobilità collettiva, fatte salve le situazioni di incompatibilità fra trasporto pubblico locale e mobilità collettiva;
- f) la promozione del ricorso a soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, ivi compreso l'uso di droni, in particolare per l'infomobilità, per l'informazione efficace degli utenti del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva e per il trasporto di merci di piccole dimensioni;
- g) la limitazione della velocità del traffico, in particolare di quello di attraversamento dei centri urbani, e la promozione di corsi di guida sicura e rispettosa dell'ambiente;
- h) la promozione dell'individuazione in tutto il territorio provinciale, e in particolare nei comuni con più di cinquemila abitanti, di aree dove è escluso l'accesso di mezzi di trasporto a motore;
- i) la promozione di modalità innovative di trasporto, quali i servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di domanda di mobilità collettiva non servite da altri strumenti della mobilità sostenibile previsti da questa legge;
- j) il miglioramento della fruizione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità a favore degli utenti portatori di handicap;

- k) la realizzazione dei servizi del sistema di mobilità sostenibile secondo criteri di accessibilità, capillarità e fruibilità, multimodalità nell'utilizzo di mezzi di trasporto, intermodalità con trasferimenti efficienti, in modo da ridurre i tempi di viaggio; la sostenibilità ambientale; la partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione e azione;
- l) l'adozione di scelte del sistema di mobilità sostenibile informata ai criteri della misurabilità degli obiettivi, della pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche.

2. La programmazione settoriale degli interventi prevista dall'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), è effettuata in coerenza con gli orientamenti e gli indirizzi del piano provinciale della mobilità. L'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal piano provinciale della mobilità è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione settoriale.

#### Art. 5

##### *Promozione di studi e ricerche delle scuole*

1. La Provincia autonoma di Trento collabora con le scuole e con la consulta provinciale degli studenti per la promozione di studi, ricerche, analisi, progetti di singoli studenti, docenti e classi sui temi della mobilità sostenibile, della riduzione dell'inquinamento, della mobilità alternativa ed ecologica.

#### Art. 6

##### *Piani degli spostamenti casa-lavoro*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per assicurare l'adozione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane).

2. Alle imprese che promuovono con misure concrete la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi già previsti dalla normativa provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

3. La Provincia autonoma di Trento sostiene con il bonus di mobilità i lavoratori che non usano un automezzo privato nel tragitto casa-lavoro.

4. Il bonus e i criteri di accesso sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale in coerenza con il comma 1 di questo articolo e con quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

#### Art. 7

##### *Manager provinciale della mobilità*

1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il manager provinciale della mobilità, con funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilità.

2. Il manager provinciale della mobilità svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

- a) coordina l'elaborazione di progetti specifici in materia di mobilità, in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale della mobilità collaborando anche con le scuole e con la consulta provinciale degli studenti per l'elaborazione di programmi poliennali sui temi della mobilità sostenibile, alternativa ed ecologica;
- b) verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ne assicura la misurazione e la successiva reportistica.

#### Art. 8

##### *Misurabilità degli obiettivi*

1. La misurabilità degli obiettivi del sistema di mobilità sostenibile è realizzata con questi strumenti:

- a) analisi della domanda e dell'offerta: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni tre anni, di un'indagine sulle modalità di spostamento con le metodologie di cui all'articolo 2;
- b) analisi dei costi esterni: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni cinque anni, di un'indagine sulle esternalità negative provocate dal sistema della mobilità e dei trasporti, che tenga conto dei costi sanitari, ambientali, paesaggistici e sociali, e sulla riduzione di questi costi ottenuta implementando la mobilità sostenibile;
- c) misurazione dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati, in termini di percentuale degli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto;
- d) indici e parametri misurabili decisi in accordo con l'osservatorio della mobilità;
- e) relazioni annuali sui risultati delle analisi e delle misurazioni previste nelle lettere a), b) e c);
- f) efficaci forme di pubblicità per la divulgazione annuale delle relazioni, delle analisi e delle misurazioni di cui alle lettere a, b, c, d, ed e.

#### Art. 9

##### *Misure per incentivare il car sharing e il car pooling*

1. La Provincia promuove il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile.

2. Per i fini del comma 1 si intende:

- a) per "car pooling": la condivisione di un'automobile privata tra un gruppo di persone maggiorenni, dotate di patente, con o senza mezzo proprio, che volontariamente si organizza per utilizzare un unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria, condividendo le spese di viaggio;
- b) per "car sharing": il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione di un gruppo di utenti iscritti un parco di veicoli utilizzabili grazie a un sistema di prenotazione; gli utenti del servizio pagano una quota periodica, proporzionale all'utilizzo dei veicoli.

3. La Provincia mette a disposizione, tramite il suo sito internet, informazioni relative ai soggetti che gestiscono servizi di car pooling o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti.

4. La Provincia tiene un elenco a cui possono chiedere di essere iscritti i gestori di servizi di car sharing. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per la sua tenuta sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. I veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco possono accedere ad aree di parcheggio

loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità per diffondere e incentivare l'utilizzo di servizi di car sharing. In particolare la delibera, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina anche le modalità con cui i veicoli in car pooling possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.

#### Art. 10

##### *Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile*

1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, per il monitoraggio sulla qualità e l'efficienza del sistema pubblico di mobilità, sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilità sostenibile.

2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. E' nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

- a) cinque componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative e degli ordini professionali e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di designazione dei rappresentanti;
- b) un componente designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) una persona designata dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico provinciale;
- d) due rappresentanti della Provincia;
- e) il manager provinciale della mobilità;
- f) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente.

4. La partecipazione all'osservatorio è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

5. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con regolamento dall'osservatorio stesso. L'osservatorio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

6. L'osservatorio:

- a) svolge le consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e predisporre un documento di sintesi da presentare alla Provincia per l'elaborazione del piano provinciale della mobilità o di un suo stralcio;
- b) assicura il regolare svolgimento del processo partecipativo previsto dall'articolo 14 e degli altri processi partecipativi disciplinati da questa legge, nonché della conferenza pubblica di informazione prevista dall'articolo 6 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);
- c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del piano provinciale della mobilità, promuovendone la raccolta;
- d) monitora l'attuazione del piano provinciale della mobilità, attivando forme di controllo della qualità basate sul punto di vista degli utenti;
- e) formula proposte di miglioramento dei servizi di trasporto, anche sulla base di una discussione territoriale;
- f) formula proposte al manager provinciale della mobilità, per il coordinamento con le regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia autonoma di Bolzano in tema di mobilità sostenibile;

g) approva annualmente una relazione sulle sue attività, che è inviata alla Giunta provinciale e pubblicata nel sito internet di quest'ultima.

7. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed in particolare le analisi sullo split modale di cui all'articolo 8.

8. L'osservatorio esercita le sue funzioni in materia di dibattito pubblico e di processi partecipativi fino all'istituzione di un'autorità per i processi di partecipazione popolare di competenza provinciale.

## Art. 11 *Informazione*

1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione sui sistemi di mobilità sostenibile con le seguenti modalità, anche utilizzando esperti in materia di comunicazione:

- a) progetta e realizza l'informazione attraverso apposite campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi pubblici e iniziative culturali pluridirezionali; in particolare, attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale;
- b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai documenti previsti da questa legge, anche attraverso il proprio sito internet, con particolare riguardo agli orari dei servizi pubblici, alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali lavori in corso, alla possibilità di combinare diversi mezzi di trasporto, alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia autonoma di Bolzano e delle regioni Veneto e Lombardia;
- c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico, anche attraverso gli esercenti di esercizi pubblici, gli operatori del settore, i cittadini;
- d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di trasporto pubblico e mobilità sostenibile, e in particolare alla settimana europea della mobilità;
- e) promuove la cultura della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) utilizza il servizio di informazione sul traffico provinciale come promozione della mobilità sostenibile.

2. La Provincia, in particolare, rende pubblici e aggiorna annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli spostamenti effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in relazione con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilità, e le informazioni relative al sistema di mobilità sostenibile.

## Capo II *Strumenti di partecipazione*

### Art. 12 *Processi partecipativi*

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso organizzato di coinvolgimento della cittadinanza attiva con riferimento ad atti o decisioni di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile.

2. Il processo partecipativo mette in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio provinciale per favorire la promozione di un'informazione più trasparente e imparziale, la valorizzazione delle competenze della società, il rafforzamento del ruolo delle istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle

decisioni e la riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche.

### Art. 13

#### *Soggetti titolari del diritto di partecipazione*

1. Nei processi partecipativi previsti da questo capo hanno diritto di intervenire, singolarmente o collettivamente, le persone di età non inferiore a sedici anni residenti nel territorio provinciale e le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio provinciale, se hanno interesse all'oggetto del processo partecipativo.

### Art. 14

#### *Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della mobilità*

1. Il piano provinciale della mobilità e i suoi piani stralcio, nonché i processi di revisione della rete o di modifica del modello di esercizio che comportano, relativamente ad ambiti locali del servizio extraurbano o agli ambiti urbani, modifiche interessanti più del 50 per cento delle corse di ogni singolo ambito, sono sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo previsto da quest'articolo.

2. Lo svolgimento del processo partecipativo è affidato a un responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza individuati dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile per assicurare neutralità e imparzialità del processo partecipativo. Al responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione del processo partecipativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia.

3. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile e si avvale della struttura provinciale competente in materia di partecipazione. Il responsabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) organizza, nella fase propedeutica all'avvio del processo partecipativo, un punto informativo sul territorio accessibile a tutti i cittadini per la richiesta di chiarimenti e informazioni e per la presentazione di quesiti, ai quali il responsabile deve rispondere;
- b) elabora un progetto di processo partecipativo indicando le risorse da impiegare per la sua realizzazione e individuando il programma di massima e le metodologie di partecipazione; le metodologie devono essere coerenti con il contesto territoriale e sociale nel quale si svolge il processo partecipativo, al fine di assicurarne una migliore e più efficace organizzazione. Per specifici atti e decisioni di competenza provinciale che riguardano anche solo parte del territorio della Provincia la partecipazione può essere assicurata mediante la formazione di gruppi di non meno di undici e non più di venticinque cittadini, estratti a sorte tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'ambito interessato;
- c) individua le modalità per la comunicazione e la diffusione del programma del processo partecipativo, nonché delle informazioni e dei documenti necessari alla partecipazione;
- d) attiva e coordina lo svolgimento del processo partecipativo garantendo che siano adeguatamente raccordate le fasi del processo che si svolgono pubblicamente e attraverso il confronto diretto tra i partecipanti e quelle che si realizzano in via telematica;
- e) garantisce la trasparenza del processo partecipativo e l'ampia diffusione delle relative informazioni, dei materiali e delle risultanze dei momenti partecipativi, anche mediante la pubblicità su una pagina dedicata nell'ambito del sito internet della Provincia.

4. Le metodologie di partecipazione individuate dal responsabile per le diverse fasi

del processo partecipativo possono prevedere l'impiego di strumenti innovativi e di tecnologie informatiche e devono garantire la partecipazione e l'imparzialità della consultazione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista, la rappresentatività dei bisogni della cittadinanza e l'uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti del processo.

5. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi:

- a) presentazione pubblica della proposta preliminare del piano o del suo stralcio elaborata dalla Provincia e sua successiva pubblicazione sul sito internet della Provincia;
- b) pubblicazione sul sito internet della Provincia di un dossier del processo partecipativo del piano della mobilità che contenga l'illustrazione chiara, trasparente e completa della proposta preliminare, delle sue motivazioni e caratteristiche, dell'impatto sull'ambiente e territorio e dei costi;
- c) attuazione del processo partecipativo secondo le modalità individuate dal responsabile;
- d) redazione a cura del responsabile di un rapporto finale che riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e delle osservazioni, suggerimenti e proposte raccolte, nonché delle posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le eventuali raccomandazioni emerse durante il processo partecipativo, è trasmesso all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile e alla Provincia e pubblicato nella sezione del sito internet della Provincia dedicato alla partecipazione. La Provincia dispone ulteriori forme di pubblicità del rapporto, anche presso gli enti locali.
- e) elaborazione di una relazione di valutazione sull'andamento del processo partecipativo e sui punti di forza e di debolezza del suo svolgimento.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale è stabilita la durata del processo partecipativo, che non può superare i centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della proposta preliminare del piano o del suo stralcio sul sito internet della Provincia, salva una sola proroga fino a trenta giorni motivata da elementi oggettivi. Il processo partecipativo non può comunque avere una durata inferiore a un mese decorrente dalla predetta data.

7. Il piano della mobilità o il suo stralcio non possono essere approvati fino alla conclusione del processo partecipativo.

8. Le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia a decidere in modo conforme, ma nel provvedimento di approvazione definitiva del piano o del suo stralcio è dato atto delle risultanze del processo partecipativo, delle modificazioni apportate in relazione a quanto emerso nel corso del processo e delle motivazioni del mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti, con particolare riguardo alla richiesta di non realizzare o modificare le opere o gli interventi inseriti nella proposta di piano preliminare. Alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia.

9. Resta ferma la disciplina della concertazione dei lavori pubblici con i cittadini prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993; in quella sede non sono riconsiderate le scelte già effettuate dal piano provinciale della mobilità.

## Art. 15

### *Promozione di altri processi partecipativi*

1. Al di fuori del processo partecipativo previsto dall'articolo 14 è consentito presentare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti, decisioni o interventi di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile.

2. Le proposte per l'attivazione del processo partecipativo in materia di mobilità

sostenibile possono essere presentate:

- a) dalla Giunta provinciale;
- b) da almeno 2000 residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto 16 anni;
- c) da associazioni o comitati, con il sostegno dei residenti in provincia che sottoscrivano la richiesta secondo quanto stabilito dalla lettera b);
- d) dagli istituti scolastici della provincia, singoli o associati, previa deliberazione dei loro organi collegiali, se l'oggetto del processo partecipativo attiene al tema della mobilità verso le sedi degli istituti scolastici; in tal caso la richiesta è sottoscritta da almeno il 5 per cento degli studenti iscritti o, in caso di studenti minorenni, di chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Le proposte, redatte sulla base di uno schema approvato dalla Provincia, sono valutate dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile con il supporto della struttura provinciale competente in materia di partecipazione, sulla base dei criteri e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. L'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile può chiedere modifiche o integrazioni della proposta e il suo coordinamento con altre proposte analoghe. La Giunta provinciale, sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, individua le iniziative inammissibili e quelle ammesse ai processi partecipativi. La relativa decisione è comunicata ai proponenti.

4. Per le proposte ammesse, l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile può strutturare i processi partecipativi nelle forme da esso ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio di tecnologie informatiche. Il processo partecipativo può essere realizzato direttamente dall'osservatorio con l'ausilio della struttura provinciale competente in materia di partecipazione e in collaborazione con i proponenti, oppure, secondo le indicazioni dell'osservatorio, dai proponenti medesimi, ai quali la Provincia può fornire un supporto metodologico e un supporto logistico e organizzativo, anche mettendo a disposizione tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le modalità di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati.

5. Il processo partecipativo si conclude entro novanta giorni dal suo avvio mediante l'approvazione da parte dell'osservatorio di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la Provincia a decidere in modo conforme. La Provincia motiva comunque il mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti; alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia.

6. La Giunta provinciale individua i criteri di valutazione delle proposte, i termini per la loro presentazione e le condizioni di ammissione e stabilisce annualmente le risorse disponibili da assegnare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti da quest'articolo.

### Capo III

#### *Modificazioni di legge provinciali connesse*

#### Art. 16

#### *Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)*

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono abrogati.

2. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "In attuazione del piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione del piano provinciale della mobilità e degli altri strumenti di programmazione".

3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: ", ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie" sono soppresse a partire dall'esercizio 2018 previa apposita delibera della Giunta provinciale o apposita previsione finanziaria inserita dalla Giunta provinciale nella legge di stabilità dell'esercizio successivo a quello di approvazione del presente comma.

4. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

5. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta provinciale approva le tariffe - ordinarie e agevolate - nonché i titoli di viaggio dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e dei servizi pubblici di trasporto per alunni. Il sistema tariffario provinciale prevede la libera circolazione gratuita per le persone ultrasessantenni residenti in provincia di Trento che hanno un reddito mensile netto, calcolato assumendo il reddito mensile netto del nucleo familiare diviso per il numero di componenti, non superiore all'importo mensile lordo della pensione minima, individuato con deliberazione della Giunta provinciale."

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. Il sistema tariffario provinciale promuove la graduale sostituzione dei biglietti di corsa semplice con l'uso di SMART card e demanda a provvedimenti della Giunta provinciale la definizione di forme di incentivo sul costo del servizio per favorire la diversione modale da traffico privato."

7. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

8. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

9. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

10. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1" sono soppresse.

#### Art. 17

##### *Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8*

1. L'articolo 33 della legge provinciale n. 8 del 1996 è abrogato.

#### Art. 18

##### *Abrogazione dell'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3*

1. L'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 1999 e l'articolo 72 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono abrogati.

Art. 19

*Abrogazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità)  
della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3*

1. L'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, il comma 1 dell'articolo 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l'articolo 46 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, l'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, l'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, e l'articolo 55 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, sono abrogati.

Art. 20

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"b) adozione del piano provinciale per il sistema educativo, del calendario scolastico e degli altri atti di programmazione e d'indirizzo;"

Art. 21

*Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12  
(legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010, le parole: "di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi" sono sostituite dalle seguenti: "di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010 è abrogato.

Art. 22

*Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20  
(legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia pubblica nel suo sito internet i dati relativi al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale conseguiti nell'anno precedente in seguito alle azioni relative alla promozione della mobilità sostenibile fra i suoi dipendenti e nell'organizzazione provinciale."

Capo IV

*Disposizioni finali*

Art. 23

*Disposizioni transitorie*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la Giunta provinciale nomina l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile.

2. L'inserimento nel piano della mobilità e la sottoposizione ai processi partecipativi

previsti da questa legge non è richiesta per gli interventi che, alla sua data di entrata in vigore, si trovano alternativamente nelle seguenti condizioni:

- a) sono previsti nei piani stralcio della mobilità già approvati dalla Giunta provinciale, anche in via preliminare, ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000; in tal caso al piano continua ad applicarsi quest'ultimo articolo, ancorché abrogato;
- b) sono presenti negli strumenti di programmazione settoriale della Provincia che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria;
- c) per essi è stata indetta almeno la conferenza di servizi preliminare sul progetto almeno definitivo, anche se non è stata disposta la copertura finanziaria di questi interventi;
- d) per essi è stata avviata la procedura di concertazione prevista dall'articolo 6 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

3. Gli interventi indicati nel comma 2 possono comunque essere inseriti nel piano provinciale della mobilità o nei relativi stralci, a scopo ricognitivo.

#### Art. 24

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09 (sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 14 e 15, stimate nell'importo di 30 mila euro per l'anno 2017, si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 1 (spese correnti). Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopra citati articoli e dell'articolo 10 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01, programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

4. Nell'ambito del bilancio finanziario gestionale, in un apposito allegato, sono riportate le somme destinate al finanziamento degli interventi per la mobilità sostenibile.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

Allegato A  
Parametri relativi alla rete infrastrutturale (articolo 4)

<b>A - Poli attrattori di traffico</b>	<b>B - Infrastrutture di trasporto obbligatorie</b>	<b>Distanza massima fra A e B (*)</b>
1. ospedali	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	50
2. scuole dell'infanzia e scuole primarie	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere	50
3. scuole secondarie	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere	100
4. università	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing	250
5. biblioteche	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere	150
6. mercati - centri commerciali - centri sportivi	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al car sharing	150
7. sedi di uffici di enti locali	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	150
8. stazioni di polizia o carabinieri	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata	200

	e) al car sharing parcheggio taxi	
9. stazioni ferroviarie	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	150
10. stazioni di autobus extraurbani	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	150
11. musei	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	100
12. accessi stradali alle aree sciabili	a) fermata del trasporto pubblico locale	100
13. parcheggi con oltre venti posti auto	a) fermata del trasporto pubblico locale	200
14. aree interportuali	a) fermata del trasporto pubblico locale	200
15. aree produttive del settore secondario	a) fermata del trasporto pubblico locale	300

(\*) Espressa in metri.

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 24 novembre 2016, n. 177, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, concernente "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".
- Assegnato alla terza commissione permanente l'1 dicembre 2016.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 6 febbraio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 giugno 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2017, n. 7**

### **Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale**

(b.u. 18 luglio 2017, n. 29, suppl. n. 4)

#### INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Organizzazione e funzionamento*

Art. 3 - *Veterinario aziendale*

Art. 4 - *Elenco dei veterinari aziendali*

Art. 5 - *Regolamento attuativo*

Art. 6 - *Abrogazione e disposizioni transitorie*

Art. 7 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge disciplina l'istituzione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e dell'elenco dei veterinari aziendali al fine di aumentare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e la tempestività delle relative segnalazioni, di incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale e la tempestività nell'applicazione delle attività di profilassi e delle altre misure di polizia veterinaria nonché l'efficienza dei controlli ufficiali dei servizi veterinari.

#### Art. 2 *Organizzazione e funzionamento*

1. Sul territorio provinciale è istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione all'esigenza della sua integrazione con il sistema di sorveglianza definito ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano). Della rete di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli organismi ed enti pubblici e privati individuati dalla stessa deliberazione, gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il veterinario aziendale previsto dall'articolo 3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di

sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge.

### Art. 3 *Veterinario aziendale*

1. Il veterinario aziendale svolge i compiti e le funzioni a esso assegnate dalla normativa statale e, inoltre, secondo quanto specificato dal regolamento attuativo previsto dall'articolo 5:

- a) assicura l'assistenza zoiatrica 24 ore su 24;
- b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e procede all'eventuale prelievo del tronco encefalico, quando gli animali non sono deceduti a causa di malattie infettive o diffuse che sono oggetto di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- c) effettua e certifica la visita ante mortem in caso di macellazioni d'urgenza;
- d) coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attività di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali, secondo quanto stabilito dai medesimi piani.

2. Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attività di assistenza zoiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d). L'indennità è calcolata sulla base del numero dei capi assistiti, secondo quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale e fino al raggiungimento del compenso massimo annuo definito dalla medesima deliberazione.

### Art. 4 *Elenco dei veterinari aziendali*

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco dei veterinari aziendali. Possono iscriversi all'elenco i veterinari in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'articolo 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. Gli allevatori presenti sul territorio provinciale si avvalgono di un veterinario aziendale scelto dai medesimi tra i veterinari iscritti all'elenco.

### Art. 5 *Regolamento attuativo*

1. Il regolamento attuativo di questa legge definisce, in particolare:

- a) la specificazione dei compiti e delle funzioni del veterinario aziendale;
- b) gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione all'elenco, anche in relazione a quanto disposto dal decreto di attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 117 del 2005;
- c) le modalità di iscrizione e i casi di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei veterinari aziendali, anche a seguito del mancato o negligente svolgimento delle funzioni affidate, le modalità di aggiornamento dell'elenco e la cadenza del suo aggiornamento;
- d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del rapporto contrattuale stipulato tra allevatore e veterinario aziendale e le sanzioni in caso di

mancata scelta del veterinario aziendale, consistenti in penalizzazioni o esclusioni dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposte sulla base delle normative provinciali.

**Art. 6**

*Abrogazione e disposizioni transitorie*

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), è abrogato.

2. Gli allevatori scelgono il veterinario aziendale entro tre mesi dall'istituzione dell'elenco previsto dall'articolo 4.

3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale.

**Art. 7**

*Disposizione finanziaria*

1. Gli oneri derivanti da questa legge risultano coperti dalle risorse stanziare sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti), del bilancio provinciale 2017-2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 29 dicembre 2016, n. 182, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Luca Zeni, concernente "Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 16 gennaio 2017.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 5 giugno 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 6 luglio 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 8**

### **Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016**

(b.u. 3 agosto 2017, n. 31, straord. n. 3)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1**

#### *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016*

1. E' approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### **Art. 2**

#### *Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016 è approvato nelle risultanze dell'allegato di questa legge.

#### **Art. 3**

#### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 agosto 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 6 luglio 2017, n. 209, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 7 luglio 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 14 luglio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 26 luglio 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 9**

### **Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019**

(b.u. 3 agosto 2017, n. 31, straord. n. 4)

#### INDICE

##### Capo I - *Modificazioni di leggi provinciali*

Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 2 - *Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

Art. 6 - *Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali*

Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relative alla spesa per il personale provinciale*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo alla spesa per il personale provinciale*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 16 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali*

Art. 17 - *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 19 - *Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)*

Art. 20 - *Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)*

Art. 21 - *Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018*

Art. 22 - *Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio*

Art. 23 - *Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 24 - *Integrazione dell'articolo 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 25 - *Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo*

Art. 26 - *Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014-2020*

Art. 27 - *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)*

Art. 28 - *Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle*

Art. 29 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)*

Art. 30 - *Disposizioni in materia di ricerca*

Art. 31 - *Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Art. 32 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 33 - *Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati*

Art. 34 - *Abrogazione di disposizioni superate*

Art. 35 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 36 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Capo II - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 37 - *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

Art. 38 - *Variazioni allo stato di previsione della spesa*

Art. 39 - *Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 40 - *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

Art. 41 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017 - 2019 (articolo 35)*

Tabella B - *Riferimento delle spese (articolo 35)*

Tabella C - *Copertura degli oneri (articolo 35)*

Tabella D - *Finanza locale (articolo 35)*

Tabella E - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36)*

Allegato - *Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019 (articoli 37, 38, 39 e 40)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I  
*Modificazioni di leggi provinciali*

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

1. Il comma 4 dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"4. I bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 sono approvati in equilibrio."

Art. 2

*Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10  
(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: "Il piano è corredato da una stima dei risparmi conseguenti all'attuazione degli interventi e delle azioni da esso previste" sono sostituite dalle seguenti: "I risparmi derivanti dall'attuazione degli interventi e delle azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dal piano concorrono ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata ai fini dell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale".

2. Il comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento)  
nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

*Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento*

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale sono riconosciuti agli organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e compensi nel rispetto dei seguenti limiti:

a) il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni secondo quanto previsto dall'articolo

14, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), comunque in misura non superiore a 150 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute secondo i criteri stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 di questa legge;

- b) l'indennità di carica prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1982, fino alla misura massima del 50 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale per il presidente e fino alla misura massima del 15 per cento del medesimo trattamento per il vicepresidente;
- c) il compenso previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, per il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti, è stabilito secondo quanto ivi previsto nei limiti massimi stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 di questa legge."

2. Le rideterminazioni dei compensi e dei rimborsi spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 1, hanno efficacia dalla data stabilita dalle direttive della Giunta provinciale previste dall'articolo 2 della medesima legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol con il proprio bilancio.

#### Art. 4

#### *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: "degli effetti civili del matrimonio" sono inserite le seguenti: "; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3".

2. Il comma 9 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituito dal seguente:

"9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9 ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e

il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 7, comma 2."

3. Nel comma 9 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica," sono sostituite dalle seguenti: "destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9 bis".

4. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"9 ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9 bis e 9 ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici."

5. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: "costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9." sono inserite le seguenti: "Per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce."

6. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

#### Art. 5

##### *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è sostituita dalla seguente:

"b) concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;"

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

"b bis) coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'importo assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente;"

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 6

##### *Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "mancato accoglimento delle osservazioni formulate" sono inserite le seguenti: "; anche in relazione a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017 s'intende che il relativo accordo di programma dev'essere sottoscritto da almeno la metà dei comuni e che rappresentino il 50 per cento della popolazione del territorio della comunità".

2. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

##### *Finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane*

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate, in particolare progetti sperimentali connessi ai lavori socialmente utili

finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei comuni interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

3. L'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, come inserito dal comma 2, si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione attuativa prevista dal medesimo articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 7

##### *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le finalità del comma 1, in alternativa alle modalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4, la Provincia può stipulare un accordo con lo Stato per contribuire al fondo di garanzia per la prima casa previsto dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incrementare la misura della garanzia in favore dei mutui stipulati dalle banche con soggetti aderenti a fondi pensione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 8

##### *Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: ", previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta," sono soppresse.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 sono inserite le parole: "Nelle società controllate indirettamente dalla Provincia può essere previsto un organo di controllo composto da un sindaco unico nei casi previsti dall'ordinamento civile."

3. All'articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 10 le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017";

b) nel comma 11 le parole: "dall'articolo 24, comma 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 24, comma 4";

c) nel comma 12 le parole: "22 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "22 marzo 2018";

d) nel comma 12, dopo la parola: "quotazione" sono inserite le seguenti: "di azioni o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. La società è autorizzata a costituire un comitato tecnico-scientifico formato da esperti altamente qualificati sul piano professionale negli ambiti metodologici e disciplinari del mondo culturale e scientifico, compresi quelli relativi alla formazione e all'organizzazione della pubblica

amministrazione, allo sviluppo di sistemi economici regionali nonché alla promozione e valorizzazione territoriale e della montagna, con funzioni consultive e propositive in relazione alle attività previste da quest'articolo. Non possono essere nominati quali componenti del comitato quanti lavorano alle dipendenze della Provincia o dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o ricoprono presso la Provincia o presso tali soggetti incarichi, anche di collaborazione o consulenza."

#### Art. 9

*Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: "della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)".

2. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: " il ricorso alla" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso anche a";
- b) dopo la parola: "eccede" sono inserite le seguenti: "in ogni caso".

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 indica anche la ragione dell'incarico, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura." sono sostituite dalle seguenti: "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15 bis."

#### Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7  
(legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "e d'ufficio." sono inserite le seguenti: "Resta fermo quanto previsto dal contratto collettivo in materia di passaggio diretto di personale."

2. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997, la parola: "magistrale" è soppressa.

3. L'intestazione del capo IV del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Titolo III bis".

4. Nel comma 4 bis dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "disciplinati dal titolo III, capo IV," sono sostituite dalle seguenti: "disciplinati da questo

titolo".

5. L'intestazione e la rubrica del capo V del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 sono sostituite dalle seguenti:

"Titolo III ter

*Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori"*

6. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "sostituzione provvisoria" sono inserite le seguenti: "o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli";
- b) dopo le parole: "L'incarico di sostituzione" sono inserite le seguenti: "o l'affidamento di un ulteriore incarico";
- c) dopo le parole: "l'incarico di sostituzione" sono inserite le seguenti: "o l'affidamento di un ulteriore incarico";
- d) dopo le parole: "dal titolo V." sono inserite le seguenti: "Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V."

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. Per ragioni di economia procedurale la Provincia può utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi di quest'articolo, nel corso del loro triennio di validità, per la stipula di contratti di formazione e lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei; per essi il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Queste graduatorie non possono essere oggetto di proroga anche ai sensi di disposizioni generali successive."

8. Nel comma 5 dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale".

9. L'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 7, si applica anche alle procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dopo l'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

*Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia*

1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione dei dati - anche riferiti alla diagnosi - all'Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale."

11. L'articolo 48 bis della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal comma 10, si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 11

*Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale)  
della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "per l'assunzione nella qualifica di agente forestale" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione nelle qualifiche forestali".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono inserite le parole: "L'assunzione nelle qualifiche forestali del personale in questione avviene, anche in deroga agli specifici requisiti di accesso e formazione, nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, secondo quanto stabilito nel bando di concorso, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento."

Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21,  
relative alla spesa per il personale provinciale*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituita dalla seguente:

"a) per l'anno 2017 in 204.068.846 euro;"

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per l'anno 2018 in 491.280.000 euro;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per l'anno 2019 in 490.480.000 euro;"

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "55.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "60.561.000 euro";

b) le parole: "67.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "73.476.000 euro".

4. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 60.561.000 euro per l'anno 2017;"

b) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:

"b bis) 73.476.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento.

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14,  
relativo alla spesa per il personale provinciale*

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: "Per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016 e 2017".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento.

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "il diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche competenze sull'ambito professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica" sono sostituite dalle seguenti: "verificano le competenze acquisite e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di dieci membri, che devono possedere le specifiche competenze stabilite dal regolamento previsto dal comma 3".

3. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

4. Il comma 3 bis dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

5. Nel comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "titolo di studio equipollente" sono inserite le seguenti: "o equivalente".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "del personale docente ai sensi del comma 1 e".

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93 bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale."

8. Gli articoli 54 e 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dai commi 1, 3 e 4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

9. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 15

*Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13  
(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"2 quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, è aumentato in misura pari a 260.000 euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini, per l'anno scolastico 2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2 ter

e incrementato di 200.000 euro."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 16

##### *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali*

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2016, le parole: "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019" e dopo le parole: "normativa provinciale vigente." sono aggiunte le seguenti: "Nel rispetto dei medesimi limiti assunzionali, resta ferma la possibilità, nell'ambito delle procedure concorsuali, di riservare fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale che ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'ente locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata dalla procedura."

#### Art. 17

##### *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

"1 bis. L'Università degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento di questi interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'articolo 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), da destinare agli studenti provenienti da Paesi a cui è applicabile la medesima legge provinciale."

2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica agli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia che avviano un percorso di studio a decorrere dall'anno accademico 2017-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 18

##### *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "mediante procedure comparative" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti".

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserita la seguente:

"b bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;"

Art. 19

*Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4  
(legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005, dopo le parole: "e dello sviluppo locale sostenibile," sono inserite le seguenti: "nonché sulle tematiche delle politiche europee in questi ambiti,".

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è inserito il seguente:

"2 quater. Per realizzare le attività di quest'articolo sono utilizzate le risorse dell'articolo 18."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20

*Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1  
(legge provinciale sui beni culturali 2003)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia può sostenere progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali relative pertinenze nei quali è esercitata o si prevede di esercitare un'attività economica nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. A tal fine può concedere:

- a) contributi per l'acquisto, a esclusione dei beni riferibili all'attività economica, fino a una misura massima inferiore al 50 per cento del valore di acquisto. I progetti devono assicurare la fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene acquisito e delle relative pertinenze;
- b) interventi finanziari per gli investimenti relativi alle parti immobiliari e alle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività economica, nella misura stabilita nel rispetto dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999); per l'attività istruttoria può essere applicato l'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2 ter. La deliberazione prevista dal comma 4 stabilisce quali condizioni per la concessione dei contributi ai sensi del comma 2 bis, tra l'altro:

- a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o culturale del bene oggetto di acquisto;
- b) la significatività del potenziale bacino di utenza del contesto locale in cui è inserito il bene di notevole interesse culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona;
- c) la definizione della quota degli eventuali utili derivanti dalla gestione dell'attività economica da reimpiegare per le spese di conservazione e di valorizzazione del bene;
- d) l'obbligo dello scorporo del contributo ricevuto per l'acquisto dal prezzo di vendita in prelazione, se la prelazione viene esercitata entro quindici anni dalla concessione del contributo;
- e) che la Provincia, alla data di entrata in vigore di questo comma, non si sia ancora pronunciata sull'esercizio o meno della prelazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)."

2. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003, dopo le parole: "La Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", previo parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale,".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 21

##### *Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018*

1. La Provincia partecipa all'organizzazione della novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018.

2. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'evento, stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle risorse finanziarie, prevedendo anche adeguate forme di rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, anche per supportare il comitato organizzatore dell'evento nel coordinamento delle risorse organizzative e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo comma a carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.

#### Art. 22

##### *Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio*

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di Pensplan Invest SGR s.p.a. fino alla concorrenza di 400.000 euro. Successivi acquisti di azioni non sono soggetti all'autorizzazione legislativa prevista dall'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 6 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 23

##### *Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: "e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia può attribuire parte dell'energia che ha gratuitamente ottenuto ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per consentire una riduzione del costo dell'energia elettrica a favore di chi effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera f)."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito

il seguente:

"7 bis. In caso di modifica del regolamento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) che applica il temperamento del regime sanzionatorio alle fattispecie previste da questo articolo, a tutte le violazioni che non sono state sanzionate con provvedimento divenuto definitivo si applica la disciplina più favorevole."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 24

##### *Integrazione dell'articolo 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale promuove l'internazionalizzazione delle imprese agricole mediante la loro promozione e qualificazione con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23 e 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), fermo restando quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti di stato al settore agricolo."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 25

##### *Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo*

1. Per attenuare le conseguenze della ridotta produzione ortofrutticola dovuta alle eccezionali condizioni atmosferiche avverse dell'anno 2017 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere specifici contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, operanti nel comparto ortofrutticolo. Le somme sono utilizzate dagli enti bilaterali per l'erogazione di forme di sostegno economico connesse alla diminuzione del reddito percepito in ragione della minore occupazione, a favore dei lavoratori già occupati in provincia di Trento presso datori di lavoro che aderiscono all'ente bilaterale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le categorie di lavoratori interessati, i requisiti e i criteri per l'ottenimento e la quantificazione del sostegno economico, che includono il numero di stagioni già lavorate, nonché le eventuali condizioni richieste all'ente bilaterale, relative anche alla definizione a cura delle parti sociali ad esso aderenti di nuove modalità di compartecipazione al finanziamento strutturale dello stesso per far fronte al predetto sostegno economico e a future emergenze.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 26

##### *Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014 - 2020*

1. Per consentire la piena attuazione delle misure a premio del piano di sviluppo rurale 2014 - 2020 la Provincia può concedere ai soggetti che hanno presentato domanda

per queste misure un premio annuo che integra quello erogato dall'organismo pagatore.

2. L'importo massimo del premio integrativo non può superare la riduzione operata dall'organismo pagatore a seguito della mera carenza di fondi. Quest'importo s'intende riferito a ogni singola domanda di aiuto.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative di quest'articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. Quest'articolo si applica anche alle domande presentate nell'anno 2017.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 27

##### *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)*

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: ", compresa la realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico".

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: "per la realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di impianti funiviari di interesse locale la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 40 punti percentuali";.

3. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserita la seguente:

"a ter) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), limitatamente alla realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico, possono essere riconosciuti contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa nei limiti previsti dal comma 12 dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato";.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, le misure di incentivazione stabilite da quest'articolo sono graduate in relazione alla dimensione dell'impresa, fatta eccezione per gli investimenti realizzati a favore di impianti funiviari di interesse locale."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 28

##### *Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle*

1. Al fine di garantire l'attuazione degli impegni già assunti nell'ambito del protocollo d'intesa, ratificato con deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2015, n. 618, la Provincia promuove, senza oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione di un gruppo di lavoro, che termina i propri lavori entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge, per accelerare l'iter di realizzazione del sistema di collegamento della località San Martino di Castrozza con il Passo Rolle, anche al fine di una coerente programmazione delle risorse finanziarie previste dal protocollo stesso.

Art. 29

*Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 è sostituito dal seguente:

"2. La Provincia stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1. In ogni caso l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 90 per cento della spesa ammessa. Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30

*Disposizioni in materia di ricerca*

1. La fondazione Edmund Mach presenta alla Provincia, entro centoventi giorni, per le relative valutazioni, una proposta di modificazione dell'accordo di programma per implementare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore del miglioramento genetico vegetale, anche al fine di costituire nuovi genotipi vegetali.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 31

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  
(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre di ogni anno";
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14."

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituita dalla seguente:

"a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;"

3. Al comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", oltre ai lavori prevalenti," sono soppresse;
- b) le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento";
- c) le parole: "con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive." sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione della quota subappaltabile."

4. Il comma 6 dell'articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "decorso il termine di cui all'articolo 40 bis, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto".

6. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"Art. 64 bis

*Disposizioni transitorie organizzative in materia di costo della manodopera*

1. Le disposizioni statali in materia di costo della manodopera, relative alla predisposizione degli atti di gara, alla predisposizione dell'offerta economica ed alla verifica dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione trovano applicazione alle procedure di affidamento disciplinate da questa legge i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità applicative. Tale data non è comunque successiva a quella prevista per l'adeguamento della disciplina provinciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Alle procedure aggiudicate ai sensi di questa legge per le quali l'analisi dei prezzi è prodotta mediante procedure telematiche le citate disposizioni non si applicano."

Art. 32

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

1. All'articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 6 le parole: "dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'operatore economico";
- b) il comma 7 è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, se affida la progettazione a soggetti diversi dal personale dipendente".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

4. L'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

5. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'inizio del comma 2 sono inserite le parole: "Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990,";
- b) nella lettera b) del comma 2, le parole: ", fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall'amministrazione non è superiore a quello stabilito dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990" sono soppresse;
- c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Possono altresì essere aggiudicati con il

criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

- a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

6. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016, sono inserite le parole: "Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento."

7. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 2016, le parole: "corrisponde al" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il" e dopo le parole: "una sola volta" sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente assegnato alla commissione tecnica,".

8. Il comma 8 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

9. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis

*Termine dilatorio per la stipula del contratto*

1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o, per gli affidamenti entro le soglie previste dalla normativa statale relative all'esclusione dall'applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, nei casi in cui l'affidatario è stato individuato con procedure diverse da quella aperta o ristretta o di dialogo competitivo."

10. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa."

11. Dopo il comma 10 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma."

12. Alla fine del comma 11 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.""

13. L'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua a trovare applicazione ai bandi, agli avvisi e alle lettere di invito pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

### Art. 33

#### *Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati*

1. All'articolo 63 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati;
- b) nel comma 3 le parole: "contemplate nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti".

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 16 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), le parole: "Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto." sono soppresse.

3. Alla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "con regolamento di attuazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale";
- b) nel comma 1 dell'articolo 8 le parole: ", in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2" sono soppresse.

4. Alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 bis dell'articolo 11 le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale";
- b) nel comma 2 dell'articolo 16 le parole: "apposito regolamento di esecuzione" sono sostituite dalla seguente: "deliberazione".

5. Nel comma 1 dell'articolo 65 (Assegni per il nucleo familiare e di maternità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: "secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato" sono soppresse.

6. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), le parole: ", secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione" sono soppresse.

7. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), le parole: "in apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".

8. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le parole: "dai regolamenti di esecuzione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale".

9. Alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dell'articolo 2 le parole: "con le modalità e le procedure previste dal regolamento di esecuzione di questa legge" sono soppresse;
- b) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione" sono soppresse.

10. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: "da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale".

Art. 34

*Abrogazione di disposizioni superate*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 50 bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), e articolo 18 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
- b) comma 2 dell'articolo 93 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987);
- c) articolo 49 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- d) articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla finanza di progetto, articolo 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e articolo 3 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7;
- e) comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);
- f) lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- g) primo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005);
- h) comma 3 dell'articolo 25 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- i) articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
- j) articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12 (Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici);
- k) lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).

Art. 35

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 36

*Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Capo II

*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 37

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa +473.135.065,42 euro;
- b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro;
- c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro.

Art. 38

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 2016, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa +473.026.371,17 euro;
- b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro;
- c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro.

Art. 39

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 37 e 38 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 40

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".

Art. 41

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 agosto 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'asestamento del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017 - 2019 (art. 35)**

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
01.03	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione provvisoria (CAP. 151590 - 615930 - 908395)	GH*AUT. NUOVO VARIAZ.	15.529.430,00 43.098.430,00 <b>+27.569.000,00</b>	15.529.430,00 20.226.430,00 <b>+4.697.000,00</b>	15.529.430,00 20.226.430,00 <b>+4.697.000,00</b>	3.529.430,00 8.226.430,00 <b>+4.697.000,00</b>	+4.697.000,00 fino al 2032
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 157560 - 158500 - 158650 - 158670 - 158760 - 158765 - 158780 - 158800 - 158320 - 158900 - 158950 - 908560 - 908565)	GH*AUT. NUOVO VARIAZ.	51.964.359,67 56.409.959,67 <b>+4.445.600,00</b>	27.548.693,00 29.790.693,00 <b>+2.242.000,00</b>	29.573.693,00 31.815.693,00 <b>+2.242.000,00</b>	7.434.693,00 9.676.693,00 <b>+2.242.000,00</b>	+2.242.000,00 fino al 2027 +2.2.000,00 per il 2028 -2.463.000,00 per il 2029 -2.463.000,00 per il 2030 -2.463.000,00 per il 2031 -2.463.000,00 per il 2032 -2.463.000,00 per il 2033 -2.463.000,00 per il 2034 -2.463.000,00 per il 2035 -2.463.000,00 per il 2036
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 154000 - 155000 - 747100)	GH*AUT. NUOVO	6.652.000,00 7.906.000,00				
01.10	Risorse umane (CAP. 157270 - 157510 - 157520 - 906000 - 906030 - 908030)	VARIAZ.	<b>+1.254.000,00</b>				
		GH*AUT. NUOVO	2.222.000,00 2.322.000,00				
		VARIAZ.	<b>+100.000,00</b>				
04.01	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250550 - 251000 - 251150 - 252700 - 252701 - 252709)	GH*AUT. NUOVO VARIAZ.	87.893.000,00 96.137.000,00 <b>+8.244.000,00</b>	86.223.000,00 90.233.000,00 <b>+4.010.000,00</b>	85.414.000,00 89.424.000,00 <b>+4.010.000,00</b>		

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252720 - 252724 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252800 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700 - 311100 - 313100 - 906030)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	110.992.204,74 114.537.204,74 <b>+3.545.000,00</b>	106.409.924,56 110.952.924,56 <b>+4.543.000,00</b>	101.480.000,00 107.170.000,00 <b>+5.690.000,00</b>	8.625.116,67 9.087.116,67 <b>+462.000,00</b>	
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252960 - 252961 - 252964 - 253550)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	5.817.000,00 6.695.000,00 <b>+878.000,00</b>	4.399.520,00 4.382.920,00 <b>-16.600,00</b>	4.407.792,00 18.907.792,00 <b>+14.500.000,00</b>		-2.000.000,00 per il 2023
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 314000 - 441000 - 441080 - 908500)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	93.088.838,00 93.588.838,00 <b>+500.000,00</b>				
05.01	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355020, 356700, 356705 - 356730, 356732 - 356950 - 357500 - 357502 - 357504)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	3.055.000,00 6.355.000,00 <b>+3.300.000,00</b>	1.364.000,00 1.464.000,00 <b>+100.000,00</b>			
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 618000 - 904050 - 904070 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	42.846.712,00 45.196.712,00 <b>+2.350.000,00</b>	37.410.712,00 40.310.712,00 <b>+2.900.000,00</b>			
06.01	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358300 - 358310)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	7.946.000,00 8.426.000,00 <b>+480.000,00</b>	5.721.000,00 7.521.000,00 <b>+1.800.000,00</b>	4.655.000,00 7.255.000,00 <b>+2.600.000,00</b>		
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904080 - 904082)	GIU' AUT. NUOVO VARIANZ.	2.078.000,00 2.058.000,00 <b>-20.000,00</b>				

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autot. spese	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
07.01	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b> Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615436 - 615500 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615550 - 615634 - 615636 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 615680 - 618110 - 906150 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703 - 906300)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.	26.386.371,00 34.829.371,00 <b>+8.443.000,00</b>	43.045.000,00 45.605.000,00 <b>+2.560.000,00</b>	42.552.000,00 45.636.000,00 <b>+3.084.000,00</b>	0,00 370.000,00 <b>+370.000,00</b>	+370.000,00 fino al 2026
08.01	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 617550 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808504 - 808620 - 808625)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.	1.536.000,00 1.445.000,00 <b>-91.000,00</b>				
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 618130 - 651050 - 652010 - 652020 - 652030 - 653300 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655450 - 655610 - 655620 - 802350 - 802370)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.	13.386.000,00 19.125.000,00 <b>+5.739.000,00</b>				
09.01	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> Difesa del suolo (CAP. 805720)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.		16.350.000,00 17.850.000,00 <b>+1.500.000,00</b>	15.000.000,00 16.500.000,00 <b>+1.500.000,00</b>		
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803600 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.	4.976.538,00 5.476.538,00 <b>+500.000,00</b>				
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.				4.920.609,00 6.420.609,00 <b>+1.500.000,00</b>	+2.000.000,00 per il 2021 +560.000,00 per il 2022
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804800 - 804900 - 809200)	GI'AUT. NUOVO VARIAZ.	4.108.794,00 3.147.794,00 <b>-961.000,00</b>	4.274.000,00 3.227.000,00 <b>-1.047.000,00</b>	4.700.000,00 4.780.000,00 <b>+80.000,00</b>	4.700.000,00 4.780.000,00 <b>+80.000,00</b>	+80.000,00 fino al 2028 -1.047.000,00 per il 2029 -1.047.000,00 per il 2030 -1.047.000,00 per il 2031 -1.047.000,00 per il 2032 -1.047.000,00 per il 2033 -1.047.000,00 per il 2034 -1.047.000,00 per il 2035 -1.047.000,00 per il 2036

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autot. spese	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE	
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 618150 - 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805530 - 805540 - 805560 - 805580 - 805590 - 805650 - 805670 - 805685 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806220 - 806240 - 806400)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	17.720.823,50 19.035.823,50 <b>+1.315.000,00</b>	15.234.050,00 16.154.050,00 <b>+920.000,00</b>	14.113.050,00 14.743.050,00 <b>+630.000,00</b>			
10.02	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b> Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746050 - 746060 - 746400)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	62.830.000,00 71.280.000,00 <b>+8.450.000,00</b>	58.980.000,00 62.180.000,00 <b>+3.200.000,00</b>	57.080.000,00 70.480.000,00 <b>+13.400.000,00</b>	2.790.000,00 2.290.000,00 <b>-500.000,00</b>		
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 409502 - 618135 - 741110 - 743000 - 802300 - 743052 - 743150 - 743152 - 743159 - 743159 - 743200 - 743400 - 743500 - 907000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	35.535.953,00 83.916.886,55 <b>+48.380.933,55</b>	65.877.072,00 45.558.455,52 <b>-20.318.616,48</b>	66.230.000,00 57.715.425,52 <b>-8.514.574,48</b>	35.274.821,00 65.354.013,27 <b>+30.079.192,27</b>	+25.959.545,37 per il 2021 +25.563.616,51 per il 2022 -11.800.325,00 per il 2023 -32.483.460,14 per il 2024 -21.199.598,66 per il 2025 -14.078.771,19 per il 2026 -1.127.000,00 per il 2027 -1.127.000,00 per il 2028 -1.127.000,00 per il 2029 -1.127.000,00 per il 2030 -1.127.000,00 per il 2031 -1.127.000,00 per il 2032 -1.127.000,00 per il 2033 -1.127.000,00 per il 2034 -1.127.000,00 per il 2035 -1.127.000,00 per il 2036 -1.127.000,00 per il 2037 -1.127.000,00 per il 2038	
11.01	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b> Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806900 - 806920 - 807600)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	15.538.200,00 17.738.200,00 <b>+2.200.000,00</b>					
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808240)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	19.469.340,70 19.671.657,43 <b>+202.316,73</b>					
	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori- spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 235250 - 401000 - 401010 - 401015)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	11.454.000,00 11.701.000,00 <b>+247.000,00</b>				
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402214 - 402500 - 404210 - 404212 - 404214 - 404500 - 404650 - 441030 - 442040)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	52.655.327,59 51.417.327,59 <b>-1.238.000,00</b>	50.875.000,00 51.375.000,00 <b>+500.000,00</b>	49.896.000,00 52.396.000,00 <b>+2.500.000,00</b>		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402500 - 402601 - 402602 - 402603 - 404200 - 404202 - 404203)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	25.099.674,78 27.545.278,32 <b>+2.445.603,54</b>	67.098.330,00 67.069.400,62 <b>-28.929,38</b>	65.213.940,00 65.448.531,21 <b>+234.591,21</b>		
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	3.005.273,00 3.721.473,00 <b>+716.200,00</b>	2.871.273,00 3.071.273,00 <b>+200.000,00</b>			
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	2.775.000,00 2.997.900,00 <b>+222.900,00</b>	1.982.000,00 2.482.000,00 <b>+500.000,00</b>			
<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>							
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del IEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 442300)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	1.120.916.740,00 1.136.916.740,00 <b>+16.000.000,00</b>	1.088.700.350,29 1.108.700.350,29 <b>+20.000.000,00</b>	1.088.700.350,29 1.101.700.350,29 <b>+13.000.000,00</b>		
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444100 - 444110 - 444230 - 444430 - 444500 - 444510 - 445110)	GRUPPI NUOVO VARIAZ.	8.160.400,00 21.803.466,45 <b>+13.643.066,45</b>	7.900.000,00 8.400.000,00 <b>+500.000,00</b>	27.278.200,00 32.057.332,71 <b>+4.779.132,71</b>	77.565.075,80 44.369.466,43 <b>-33.195.609,37</b>	-30.328.815,38 per il 2021 -7.021.283,21 per il 2022 +22.600.000,00 per il 2023 +34.403.910,14 per il 2024 +15.281.598,66 per il 2025
<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>							

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615608 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 615806 - 617400 - 617475 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617510 - 617520 - 617560 - 617568 - 617570 - 617571 - 617572 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580 - 617625 - 617775 - 617830 - 617900 - 618070 - 618072 - 618295)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	71.366.665,48 103.411.367,48 <b>+32.044.702,00</b>	44.578.528,76 43.589.526,23 <b>-989.002,53</b>	51.275.865,45 49.484.132,45 <b>-1.791.733,00</b>	37.883.108,82 31.386.577,17 <b>-6.496.531,65</b>	-14.183.551,00 per il 2021 +656.432,00 per il 2022 +240.429,00 per il 2023
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810)	GIÀ AUT. NUOVO	5.879.175,00 7.179.175,00 <b>+1.300.000,00</b>				
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	47.898.600,00 49.183.061,70 <b>+1.284.461,70</b>	109.007.000,00 109.452.691,10 <b>+445.691,10</b>	98.116.000,00 94.051.518,70 <b>-4.064.481,30</b>	24.952.000,00 25.362.328,50 <b>+410.328,50</b>	+2.100.000,00 per il 2021
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615445 - 615450 - 615685 - 615700 - 617550 - 618120 - 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 747517)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	15.565.908,75 28.959.908,75 <b>+13.394.000,00</b>	13.607.000,00 8.607.000,00 <b>-5.000.000,00</b>	13.977.000,00 8.877.000,00 <b>-5.100.000,00</b>	7.000.000,00 4.000.000,00 <b>-3.000.000,00</b>	-837.279,99 per il 2021 -5.938.658,30 per il 2022
15.02	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> Formazione professionale (CAP. 256400 - 256420 - 256550 - 256552 - 256600 - 256610 - 256612 - 256615 - 256620 - 256622 - 256623 - 256660 - 256662 - 256670 - 256672 - 908080)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	7.513.073,32 4.217.066,90 <b>-3.296.006,42</b>	3.227.486,20 5.570.627,98 <b>+2.343.141,78</b>			
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408010 - 408012 - 408013 - 408050 - 408550 - 618030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	76.372.000,00 80.072.000,00 <b>+3.700.000,00</b>	63.431.900,00 65.131.900,00 <b>+1.700.000,00</b>	62.531.000,00 63.631.000,00 <b>+1.100.000,00</b>		+1.100.000,00 per il 2021
16.01	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500550 - 500560 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503350 - 504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 507060 - 507100 - 507150 - 507050 - 618040 - 618050)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZ.	25.140.000,00 26.441.000,00 <b>+1.301.000,00</b>	22.432.000,00 22.822.000,00 <b>+390.000,00</b>	21.483.000,00 21.805.000,00 <b>+322.000,00</b>		

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori- spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
18.01	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202110 - 203000 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 205465 - 205500 - 205502 - 205560 - 205850 - 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 402030 - 617550 - 617350 - 618155 - 618180 - 618190 - 619000 - 619010 - 906200 906900 - 906902 - 907100 - 908460 - 908465)	<i>GH/AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	515.191.795,92 537.391.203,57 <b>+22.199.407,65</b>	555.140.664,73 573.740.072,38 <b>+18.599.407,65</b>	562.962.546,79 579.013.954,44 <b>+16.051.407,65</b>	134.205.288,79 121.680.863,54 <b>-12.524.425,25</b>	-10.448.592,35 per il 2021 -12.448.592,35 per il 2022 -10.448.592,35 per il 2023 -2.448.592,35 per il 2024 -1.372.759,45 per il 2026 -5.096.000,00 per il 2027 -2.548.000,00 per il 2028
19.01	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b> Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP.152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406306 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243) Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	<i>GH/AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.690.388,55 1.450.829,59 <b>-239.558,96</b>	2.072.566,55 1.730.265,25 <b>-342.301,30</b>	889.537,11 1.257.594,31 <b>+368.057,20</b>	0,00 2.050.000,00 <b>+2.050.000,00</b>	
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	<i>GH/AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	236.394.191,62 <b>-5.945.565,38</b>	73.650.240,53 <b>-27.742.449,69</b>	90.788.188,77 <b>-19.470.788,78</b>	42.204.029,77 <b>-55.716.566,27</b>	
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE							
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI							

Tabella B  
*Riferimento delle spese (articolo 35)*

articolo	descrizione	capitolo	missione - programma	modalità autorizzativa spesa
5	Disposizioni in materia di finanza locale	203000	18.01	bilancio
6	Disposizioni in materia di finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane	805710 805712	09.02	tabella A
7	Disposizioni a sostegno del sistema economico e delle famiglie	654500	08.02	bilancio
10	Disposizioni in materia di personale	959500	01.10	bilancio
15	Disposizioni in materia di finanziamenti alle scuole equiparate	250550-001	04.01	tabella A
17	Disposizioni in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore	406950	19.01	bilancio
19	Disposizioni in materia di solidarietà internazionale	407000-002	19.01	bilancio
20	Disposizioni in materia di beni culturali	357500	05.01	tabella A
21	Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018	356006	05.02	tabella A
22	Partecipazione ad una società di gestione del risparmio	615930	01.03	tabella A
23	Disposizioni per il settore energia	612800	14.01	tabella A
24	Disposizioni per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari	615605	14.01	tabella A
25	Disposizioni per i lavoratori del settore ortofrutticolo	408013	15.03	tabella A
26	Disposizioni per premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014-2020	500550	16.01	tabella A
29	Disposizioni per il settore termale trentino	615636	07.01	tabella A
30	Disposizioni in materia di ricerca	316940	14.03	tabella A

Tabella C  
Copertura degli oneri (articolo 35)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
<b>NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE</b>	<b>236.394</b>	<b>73.650</b>	<b>90.788</b>	<b>42.204</b>
Articolo 35 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	236.394	73.650	90.788	42.204
<b>TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE</b>	<b>236.394</b>	<b>73.650</b>	<b>90.788</b>	<b>42.204</b>

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
<b>RIDUZIONI DI SPESE</b>	<b>5.846</b>	<b>27.742</b>	<b>19.471</b>	<b>42.204</b>
Articolo 35 – Quota riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	5.846	27.742	19.471	42.204
<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>220.619</b>	<b>43.312</b>	<b>43.093</b>	
<b>CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO</b>	<b>9.929</b>	<b>2.596</b>	<b>28.224</b>	
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>236.394</b>	<b>73.650</b>	<b>90.788</b>	<b>42.204</b>

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D  
Finanza locale (articolo 35)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>SPESE CORRENTI</b>			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	253.006.000	247.696.000	247.696.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	1.806.000	2.003.000	2.003.000
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>254.812.000</b>	<b>249.699.000</b>	<b>249.699.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	29.366.000	45.000.000	38.000.000
2) in conto annualità	40.207.382	56.638.887	57.090.586
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	4.849.710	-	6.000.000
2) in conto annualità	59.647.478	45.516.864	48.428.689
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	-	-
f) fondo ammortamento mutui	450.867	-	-
g) progetto connettività a banda larga	-	990.000	-
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.879	542.879	-
i) fondo sviluppo locale	2.646.859	2.603.645	2.744.904
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>144.202.552</b>	<b>151.292.276</b>	<b>152.264.179</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>399.014.552</b>	<b>400.991.276</b>	<b>401.963.179</b>

Tabella E

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36)

N.	Estremi atto	Sintesi dell'oggetto	Importo	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 716 di data 25 novembre 2016 e n. 743 di data 13 dicembre 2016	Rinnovo contratto di locazione	225,56 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Cap. 151950</b> Esercizio 2016
2	Determinazione del dirigente del servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale n. 124 di data 2 dicembre 2016	Rinnovo convenzione con l'Autostrada del Brennero	1.631,32 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 741100</b> Esercizio 2016
3	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 382 di data 13 dicembre 2016	Standard family audit: pagamento compensi ai membri esterni del consiglio dell'audit per l'anno 2016	240,00 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali <b>Cap. 905400-004</b> Esercizio 2016
4	Determinazione del dirigente del servizio trasporti pubblici n. 184 di data 21 dicembre 2016	Copertura spese per il servizio di accompagnamento nei trasporti di trasferimento degli utenti ANFFAS	46.212,08 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione <b>Cap. 745000-002</b> Esercizio 2016
5	Determinazione del dirigente del servizio prevenzione rischi n. 3 di data 18 gennaio 2017	Affidamento del servizio per la predisposizione di un rendering per un intervento di somma urgenza	761,28 euro	Missione 11 - Soccorso civile Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali <b>Cap. 807920-002</b> Esercizio 2017
6	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 51 di data 1 febbraio 2017 e n. 89 di data 17 febbraio 2017	Rinnovo contratto affitto posto auto	36,60 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Cap. 151950</b> Esercizio 2017
7	Determinazione del dirigente del servizio infanzia e istruzione primo grado n. 9 di data 9 febbraio 2017	Fornitura di coppe e trofei	188,65 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria <b>Cap. 252704</b> Esercizio 2017
8	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 127 di data 6 marzo 2017	Rinnovo contratto affitto posto auto	788,31 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Cap. 151950</b> Esercizio 2017
9	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 37 di data 4 aprile 2017	Incarico coordinatore sicurezza per lavori di somma urgenza	1.997,51 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 743052</b>

				Esercizio 2016
10	Determinazione del dirigente del servizio trasporti pubblici n. 70 di data 6 aprile 2017	Attività manutenzione software	12.200,00 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale <b>Cap. 746000-001</b> Esercizio 2017
11	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 210 di data 11 aprile 2017	Contratto affitto terreno	146,66 euro	Missione 11 - Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile <b>Cap. 807530</b> Esercizio 2017
12	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per gli appalti e contratti n. 3 di data 12 aprile 2017	Compensi commissione tecnica	1.222,40 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali <b>Cap. 151820</b> Esercizio 2017
13	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 242 di data 27 aprile 2017	Contratto concessione immobile	329,36 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Cap. 151950</b> Esercizio 2017
14	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 248 di data 4 maggio 2017	Fornitura stampante	54.900,00 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria <b>Cap. 252710</b> Esercizio 2017
15	Determinazione del dirigente generale del dipartimento sviluppo economico e lavoro n. 11 di data 5 maggio 2017	Manutenzione e sviluppo programmi informatici	19.032,00 euro	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 - Sostegno all'occupazione <b>Cap. 408012</b> Esercizio 2017
16	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 254 di data 9 maggio 2017	Manutenzione software	2.552,00 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi <b>Cap. 155000-002</b> Esercizio 2017
17	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 258 di data 10 maggio 2017	Manutenzione software	286,40 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi <b>Cap. 155000-002</b> Esercizio 2017
18	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 260 di data 11 maggio 2017	Manutenzione software	864,80 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 743000-003</b> Esercizio 2017
19	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 130 di data 12 maggio 2017	Servizio di guardia notturna	30.500,00 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Cap. 402473</b> Esercizio 2017

20	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 131 di data 12 maggio 2017	Servizi primari a favore dei migranti	50.767,95 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Cap. 402473</b> Esercizio 2017
21	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 82 di data 15 maggio 2017	Procedure di espropriazione	729,29 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 743150</b> Esercizio 2017
22	Determinazione del dirigente dell'Agenzia opere pubbliche n. 18 di data 15 maggio 2017	Oneri per servizi di sorveglianza su tratta ferroviaria	22.731,24 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 743150</b> Esercizio 2017
23	Determinazione del dirigente del servizio politiche sociali n. 208 di data 16 maggio 2017	Rette per l'inserimento minori	2.619,00 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Cap. 401000-004</b> Esercizio 2017
24	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 285 di data 19 maggio 2017	Noleggio apparecchiature fotocopiatrici	82.442,68 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali <b>Cap. 151550-008</b> Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio <b>Cap. 801600-001</b> Missione 7 - Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>Cap. 615440</b> Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Cap. 402300-001</b> Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 741200</b> Esercizio 2017
25	Determinazione del dirigente del servizio opere civili n. 29 di data 22 maggio 2017	Lavori pavimentazioni esterne e finiture edili	5.143,68 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 3 - Edilizia scolastica <b>Cap. 157550-001</b> Esercizio 2017
26	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 62 di data 23 maggio 2017	Strumentazione censimento traffico veicolare	1.150,07 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 743050-001</b> Esercizio 2017
27	Determinazione del dirigente del servizio	Noleggio apparecchiature digitali	109.637,54 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di

	gestioni patrimoniali e logistica n. 312 di data 24 maggio 2017			gestione Programma 11 - Altri servizi generali <b>Cap. 151550-002</b> Esercizio 2017
28	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 313 di data 25 maggio 2017	Produzione copie e stampe	189,89 euro	Missione 7 - Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>Cap. 615440</b> Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Cap. 402300-001</b> Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali <b>Cap. 741200</b> Esercizio 2017
29	Determinazione del dirigente del servizio per il personale n. 223 di data 30 maggio 2017	Corsi di formazione	2.020,00 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 - Risorse umane <b>Cap. 157255</b> Esercizio 2017
30	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 95 di data 31 maggio 2017	Lavori sviluppo banda larga	334.794,39 euro	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità <b>Cap. 747515</b> Esercizio 2017
31	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 151 di data 1 giugno 2017 e n. 166 di data 16 giugno 2017	Progetto europeo NIMPHA-MD	214.321,87 euro	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria, PMI e artigianato <b>Cap. 617625-002</b> Esercizio 2017
32	Determinazione del dirigente dipartimento salute e solidarietà sociale n. 158 di data 8 giugno 2017	Accoglienza profughi	10.491,20 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Cap. 402473</b> Esercizio 2017
33	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 341 di data 1 giugno 2017	Contratto di locazione	416,66 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Cap. 151950</b> Esercizio 2017

### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 6 luglio 2017, n. 208, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 7 luglio 2017.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 14 luglio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 28 luglio 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10**

### **Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse**

(b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 4)

#### INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Soggetti attuatori*

Art. 3 - *Strumenti di intervento*

Art. 4 - *Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze*

Art. 5 - *Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

Art. 6 - *Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

Art. 7 - *Contributi per le imprese*

Art. 8 - *Protocolli di collaborazione*

Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)*

Art. 12 - *Clausola valutativa*

Art. 13 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:

- a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione

sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;

- b) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
- c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative;
- d) iniziative per orientare alla salute alimentare anche gli interventi di solidarietà sociale;
- e) la riduzione della produzione di rifiuti.

2. Per perseguire le finalità previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare, mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio e alla tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze.

3. Le finalità indicate da questo articolo per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.

## Art. 2

### *Soggetti attuatori*

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, attraverso:

- a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992);
- b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

## Art. 3

### *Strumenti di intervento*

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:

- a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore;
- b) incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge;
- c) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;
- d) incentivare, nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge;
- e) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e

percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;

- f) promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);
- g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

#### Art. 4

##### *Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze*

1. E' istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'articolo 8;
- c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f).

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo;
- b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;
- c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione;
- e) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
- f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze;
- g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010.

4. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

#### Art. 5

##### *Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), i contributi e i rimborsi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:

- a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;
- c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;
- d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.

3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

#### Art. 6

##### *Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze*

1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative.

#### Art. 7

##### *Contributi per le imprese*

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), può prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 8

*Protocolli di collaborazione*

1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Lo schema di protocollo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'articolo 4.

2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 9

*Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

"5 bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse"."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserita la seguente:

"a bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche nell'ambito del programma previsto dall'articolo 4;"

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

"5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono:

- a) l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2;
- b) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare;
- c) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone."

Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2010 dopo le parole: "per redistribuire in modo equo il valore creato" sono inserite le seguenti: ",

anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" a beneficio delle persone indigenti,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito della giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti."

#### Art. 12

##### *Clausola valutativa*

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).

#### Art. 13

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 29 aprile 2016, n. 133, d'iniziativa della consigliera Chiara Avanzo (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Disposizioni in materia di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari";
  - disegno di legge 27 luglio 2016, n. 149, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Marino Simoni e Gianfranco Zanon (Progetto trentino), concernente "Riduzione degli sprechi e redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modificazioni di leggi provinciali connesse";
  - disegno di legge 18 ottobre 2016, n. 166, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Donata Borgonovo Re, Violetta Plotegher, Lucia Maestri e Alessio Manica (Partito democratico del Trentino), concernente "Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari".
- Assegnati alla quarta commissione permanente rispettivamente l'11 maggio 2016, il 22 agosto 2016 e il 26 ottobre 2016.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse" espresso il 5 giugno 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 12 settembre 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 11**

### **Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale**

(b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 5)

#### INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Istituzione del memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra*

Art. 3 - *Interventi a favore della ricerca e dell'acquisizione della documentazione storica*

Art. 4 - *Istituzione della "Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra"*

Art. 5 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dello Statuto speciale di autonomia, valorizza le proprie radici storiche e culturali e sostiene la crescita della cultura della pace e della convivenza tra i popoli, promuovendo la conoscenza del patrimonio storico culturale attinente ai fatti della Prima Guerra mondiale nonché ricordando e onorando le vittime e i caduti di ogni schieramento e nazionalità.

#### Art. 2 *Istituzione del memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra*

1. Per commemorare i caduti trentini del primo conflitto mondiale è istituito un sito commemorativo, denominato "Memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra", riportante i nomi di tutti i caduti militari del primo conflitto mondiale, con l'indicazione, se possibile, della data e del luogo di nascita e di morte.

2. La Giunta provinciale, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto e della fondazione Museo storico del Trentino nonché sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua il luogo nel quale realizzare il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra.

3. Presso il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra possono essere organizzate, con il coinvolgimento dei soggetti indicati nel comma 2, iniziative a carattere

commemorativo per ricordare le vicende belliche dei trentini nella Prima Guerra mondiale, nonché per mettere in evidenza le conseguenze della guerra europea e il valore della pace e della convivenza tra i popoli.

#### Art. 3

##### *Interventi a favore della ricerca e dell'acquisizione della documentazione storica*

1. Nell'ambito della promozione di ricerche e studi di carattere storico la Provincia, tramite il Museo storico italiano della guerra di Rovereto, secondo le disposizioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e la fondazione Museo storico del Trentino, promuove l'acquisizione della documentazione e delle informazioni sui combattenti e sui civili trentini durante la Prima Guerra mondiale. I risultati della ricerca sono raccolti in un archivio digitale, consultabile in via telematica.

#### Art. 4

##### *Istituzione della "Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra"*

1. La Provincia istituisce la "Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra", per trasmettere la tragica esperienza del Trentino nell'ambito della Prima Guerra mondiale.

2. La giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra è individuata dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In occasione della giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra sono organizzati momenti commemorativi e iniziative di divulgazione storica con riferimento al tema della guerra e al valore della pace, rivolti all'intera comunità trentina e, in particolare, al mondo della scuola, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto, della fondazione Museo storico del Trentino, delle associazioni e degli studiosi che operano sul territorio provinciale.

#### Art. 5

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 13 giugno 2017, n. 204, d'iniziativa della giunta provinciale (su proposta del presidente Ugo Rossi), concernente "Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 21 giugno 2017.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso l'11 luglio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 13 settembre 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 12**

### **Promozione e tutela dell'attività di panificazione**

(b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 6)

#### INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Definizioni*
- Art. 3 - *Esercizio dell'attività di panificazione*
- Art. 4 - *Responsabile dell'attività produttiva*
- Art. 5 - *Modalità di vendita*
- Art. 6 - *Promozione dei prodotti della panificazione*
- Art. 7 - *Valorizzazione della produzione panaria e dolciaria da forno trentina*
- Art. 8 - *Formazione professionale*
- Art. 9 - *Incentivi a sostegno del settore della panificazione*
- Art. 10 - *Vigilanza*
- Art. 11 - *Sanzioni*
- Art. 12 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 13 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il ruolo trainante del settore della panificazione nell'economia locale, promuove e sostiene nell'ambito di un processo di valorizzazione del comparto agroalimentare le imprese operanti nel settore della panificazione, lo sviluppo delle diverse tipologie produttive e di vendita del pane, nonché il diritto all'informazione dei consumatori.

2. Per i fini previsti dal comma 1 la Provincia promuove azioni finalizzate:

- a) allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione e delle imprese operanti nel settore, nonché dei processi produttivi;
- b) alla valorizzazione della produzione panaria e dolciaria da forno trentina, anche mediante certificazione di qualità;
- c) alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore.

Art. 2  
*Definizioni*

1. Per i fini di questa legge s'intende:

- a) per "attività di panificazione", l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) per "panificio", l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- c) per "pane fresco", il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, posto in vendita entro e non oltre la giornata in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;
- d) per "produzione panaria e dolciaria da forno trentina", le tipologie panarie e i dolci da forno individuati per i fini previsti dall'articolo 7, tenendo conto, se possibile, della provenienza locale degli ingredienti.

2. Sono fatte salve le ulteriori e diverse definizioni individuate con le disposizioni di attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che sostituiscono, integrano o specificano quanto previsto dal comma 1.

Art. 3  
*Esercizio dell'attività di panificazione*

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), da inoltrare al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 16 sexies della medesima legge provinciale. La SCIA è corredata anche dall'indicazione dei nominativi dei responsabili dell'attività produttiva; la variazione dei nominativi è comunicata al comune competente per territorio.

2. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4  
*Responsabile dell'attività produttiva*

1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare o un collaboratore familiare, un socio o un dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto alla frequenza di un corso di formazione obbligatorio i cui contenuti e la cui durata sono stabiliti con deliberazione della

Giunta provinciale. Il corso di formazione è frequentato entro un anno decorrente dall'indicazione nella SCIA del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

5. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver prestato la propria attività lavorativa per almeno tre anni presso un panificio con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore nel settore della panificazione secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;
- b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività all'interno del panificio in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio;
- c) aver conseguito il diploma professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione professionale in materie attinenti al settore della panificazione;
- d) aver conseguito l'attestato di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale in materie attinenti al settore della panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore della durata di almeno un anno;
- e) aver conseguito la qualifica professionale ai fini contrattuali a seguito del rapporto di apprendistato;
- f) aver già frequentato il corso di formazione obbligatorio previsto dal comma 4.

#### Art. 5

##### *Modalità di vendita*

1. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati da quelli riservati a prodotti che si differenziano da quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c); gli scaffali riservati a tali prodotti devono essere segnalati con chiare e visibili indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

2. È vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano da quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

#### Art. 6

##### *Promozione dei prodotti della panificazione*

1. Per favorire la promozione dei prodotti della panificazione, anche attraverso la costituzione e la diffusione di appositi contrassegni, la Provincia può concedere contributi agli enti e ai soggetti rappresentativi del settore per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

#### Art. 7

##### *Valorizzazione della produzione panaria e dolciaria da forno trentina*

1. Per valorizzare la produzione panaria e dolciaria da forno trentina nonché favorire l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori, la Provincia approva i disciplinari di qualità per le tipologie panarie e dolciarie da forno trentine il cui rispetto consente

l'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità con indicazione di origine "Qualità Trentino".

#### Art. 8

##### *Formazione professionale*

1. Per favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere di panificatore, la Provincia promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche tramite il sistema di istruzione e formazione professionale della Provincia.

#### Art. 9

##### *Incentivi a sostegno del settore della panificazione*

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la Provincia può sostenere le imprese operanti nel settore della panificazione anche in relazione a progetti per la crescita e la qualificazione del settore e a progetti per la tutela dei consumatori affetti da particolari patologie alimentari. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 può stabilire che l'accesso agli aiuti sia subordinato al possesso da parte del responsabile dell'attività produttiva dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), la Provincia può sostenere le imprese agricole in relazione alla coltivazione dei cereali destinati alla panificazione e alla realizzazione di investimenti per lo svolgimento dell'attività di panificazione in rapporto di diretta connessione con l'impresa agricola; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 può stabilire che l'accesso agli aiuti sia subordinato al possesso da parte del responsabile dell'attività produttiva dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5.

3. Gli incentivi previsti da questo articolo sono disposti nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 10

##### *Vigilanza*

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza svolte dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, la vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai comuni territorialmente competenti.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.

4. Le somme riscosse ai sensi di questa legge sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

#### Art. 11

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 1.500 a 9.000 euro per il panificio che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di

- produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
- b) da 1.500 a 9.000 euro per l'esercizio dell'attività di panificazione in assenza della SCIA;
  - c) da 200 a 1.200 euro per la mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva;
  - d) da 200 a 1.200 euro se il responsabile dell'attività produttiva non ottempera all'obbligo formativo secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, o non possiede nessuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
  - e) da 100 a 600 euro per il mancato rispetto delle modalità di vendita previste dall'articolo 5.

2. In caso di recidiva gli importi previsti dal comma 1 sono raddoppiati e può essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità previsto dall'articolo 7.

3. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative tra quelle previste dal comma 1, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato dall'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative). Il regolamento può dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di questo comma, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio.

## Art. 12

### *Disposizioni transitorie*

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore di questa legge comunicano allo sportello unico per le attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

2. I contenuti del corso previsto dall'articolo 4, comma 4, sono definiti entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. In sede di prima applicazione di questa legge, i responsabili dell'attività produttiva, a eccezione dei soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla definizione del corso ai sensi del comma 2 di questo articolo.

## Art. 13

### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 02 (commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività),

programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale); dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 21 luglio 2016, n. 148, d'iniziativa dei consiglieri Mario Tonina, Gianpiero Passamani e Pietro De Godenz (Unione per il Trentino), concernente "Promozione e tutela dell'attività di panificazione".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 4 agosto 2016.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 14 giugno 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 13 settembre 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 13**

### **Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse**

(b.u. 17 ottobre 2017, n. 42, suppl. n. 4)

#### **INDICE**

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e di disposizioni connesse*

- Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 4 - *Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 7 - *Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 14 - *Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 16 - *Sostituzione dell'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 18 - *Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 20 - *Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 21 - *Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 23 - *Inserimento dell'articolo 26 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 24 - *Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 25 - *Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*
- Art. 26 - *Integrazioni dell'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

Capo II - *Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e di disposizioni connesse*

- Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 28 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 31 - *Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 32 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 33 - *Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 34 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 35 - *Abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 36 - *Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003*
- Art. 37 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

Art. 38 - *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

Art. 39 - *Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale sui beni culturali 2003*

Art. 40 - *Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

Art. 41 - *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

Art. 42 - *Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario)*

Art. 43 - *Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)*

Capo III - *Disposizione finale*

Art. 44 - *Disposizioni finanziarie*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

### Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e di disposizioni connesse*

### Art. 1

*Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"e bis) promuovere la gestione imprenditoriale dei beni e delle attività culturali anche attraverso collaborazioni pubblico-private, favorendo attività di raccolta fondi (fundraising) e di finanziamento collettivo (crowdfunding);".

### Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

"e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio e stimolare azioni civiche di finanziamento collettivo (crowdfunding), anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale, comunale e sovracomunale;".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

"g) favorire la gestione coordinata e integrata delle attività culturali sul territorio anche coinvolgendo gli enti locali, i soggetti privati e le imprese culturali;".

3. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

"j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta

culturale;"

4. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"j bis) favorire, attraverso l'attività delle istituzioni culturali, la costruzione di percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza;"

5. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"o bis) promuovere, in particolare, la cooperazione con le regioni confinanti per una condivisione degli elementi di conoscenza del settore e della messa in campo di azioni coordinate a livello interregionale; promuovere inoltre la cooperazione con le regioni europee, interagendo principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca, nel rispetto delle disposizioni statali in materia;"

6. Alla fine della lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: ", in coordinamento, se possibile, con altre regioni e con le istituzioni nazionali".

### Art. 3

#### *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalla conferenza provinciale per la cultura prevista dall'articolo 4 e dal sistema informativo culturale previsto dall'articolo 5;"

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: "concernenti i settori delle attività culturali e dei beni culturali".

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

"b) i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi previsti dalla lettera a), in rapporto alle risorse disponibili;"

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"c bis) le azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche concernenti le attività culturali con quelle relative ai beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale;"

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono abrogati.

6. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"4. Preventivamente all'approvazione delle linee guida, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione finalizzato ad acquisire osservazioni e proposte da parte degli operatori e degli utenti della cultura anche attraverso la conferenza provinciale per la cultura prevista dall'articolo 4; la Giunta acquisisce sulla proposta delle linee guida il parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 4

*Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. L'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

*Conferenza provinciale per la cultura*

1. Per raccogliere le indicazioni e le valutazioni del mondo della cultura e per promuovere il dialogo con gli operatori culturali e occasioni di confronto pubbliche, l'assessore provinciale competente in materia di cultura, anche anteriormente alla stesura o all'aggiornamento delle linee guida, indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura, alla quale sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali, dei musei e degli ecomusei, i responsabili delle biblioteche pubbliche e private, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, gli operatori culturali e gli altri soggetti collegati al settore della cultura. L'assessore provinciale competente, in occasione della conferenza, presenta il rapporto annuale sulle attività culturali previsto dall'articolo 5.

2. Per ciascuna tematica trattata, i documenti preliminari e le relazioni sviluppate in sede di conferenza confluiscono nell'elaborazione degli atti conclusivi della medesima, che sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 5

*Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente: "Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di" sono soppresse.

3. L'alinnea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: "In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attività:".

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

"a) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati e controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche e sociali dei diversi fenomeni culturali, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo;".

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

"c) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori o delle singole tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;".

6. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici; la struttura provinciale collabora con l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) e può inoltre avvalersi delle risultanze emerse dalle attività di valutazione previste dal comma 4 bis."

7. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è

sostituito dal seguente:

"4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi della Provincia o che beneficiano delle agevolazioni provinciali previsti da questa legge sono tenuti a fornire alla struttura provinciale i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali. In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti già concessi e la limitazione all'accesso ai benefici per uno o più anni successivi."

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia promuove attività di valutazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sull'efficacia delle politiche culturali nel loro complesso per verificare il conseguimento degli obiettivi e il miglioramento del processo di programmazione delle politiche stesse, sulla base anche dei dati forniti dal sistema informativo culturale."

#### Art. 6

##### *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: ", compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali".

#### Art. 7

##### *Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. L'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 8

##### *Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale*

1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalità la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonché l'integrazione di soggetti e di attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi.

3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalità e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2."

#### Art. 8

##### *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: "operatori culturali" sono inserite le seguenti: ", comprese le guide turistiche,".

2. Alla fine della lettera k) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: ", volte a incrementare la domanda anche da parte

di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale".

3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le seguenti:

"m bis) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un più efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea;

m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;

m quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative;"

4. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"n bis) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati."

5. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: "di rilievo provinciale" sono inserite le seguenti: "nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge" e le parole: "sentito il Consiglio delle autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

#### Art. 9

##### *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

#### "Art. 9 bis

##### *Progetti intersettoriali e distretti culturali*

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto."

## Art. 10

### *Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

#### "Art. 9 ter

##### *Industrie culturali e creative*

1. Ai sensi della lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico.

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonché i soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. I soggetti beneficiari previsti dall'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 possono partecipare alle agevolazioni finanziarie e alle altre misure per il perseguimento delle finalità del presente articolo secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. I medesimi soggetti non possono beneficiare contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo."

## Art. 11

### *Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Nell'alinnea del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "Con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,".

2. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "dal medesimo regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla medesima deliberazione".

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogata.

4. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere l'istituzione di livelli di qualificazione corrispondenti a standard superiori rispetto a quelli fissati per i fini del comma 1. Il possesso di tali standard di qualificazione comporta l'attribuzione di condizioni di vantaggio nell'ambito delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1.

4 ter. La Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione previsti dal comma 4 bis, secondo modalità, termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4 quater. Per la definizione dei livelli di qualificazione assegnati ai diversi soggetti culturali e

per la loro differenziazione ai sensi del comma 4 bis, la Provincia considera anche le documentate attività di formazione e di aggiornamento del personale in servizio presso soggetti culturali qualificati ai sensi di questo articolo."

6. Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

## Art. 12

### *Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia attribuisce al sistema bibliotecario trentino il ruolo strategico nello sviluppo della cittadinanza e della democrazia attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, il dialogo interculturale, il libero accesso alla conoscenza; la Provincia riconosce altresì la funzione delle biblioteche e del sistema bibliotecario, quale portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale e come presidio irrinunciabile per la conservazione e la tutela del patrimonio librario e la sua valorizzazione. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino, con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino, compresa la formazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema."

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"2. Il sistema bibliotecario trentino è costituito dalle biblioteche pubbliche, private e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 16, che aderiscono con apposita convenzione. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati le condizioni dell'adesione, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, delle biblioteche specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche; le competenze ed esperienze degli operatori, anche esterni, del sistema bibliotecario trentino; gli ambiti e le modalità delle attività di coordinamento della Provincia, ivi compreso il tavolo di confronto previsto dal comma 4."

3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione del sistema bibliotecario trentino è istituito un tavolo di confronto composto da cinque rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra gli assessori con delega alle biblioteche, da due rappresentanti degli enti pubblici non comunali gestori di biblioteche pubbliche individuati dalla Giunta provinciale, nonché da due rappresentanti di biblioteche private aderenti al sistema bibliotecario e da tre rappresentanti designati dai bibliotecari delle biblioteche pubbliche e private del Trentino. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Il tavolo è convocato dall'assessore provinciale competente in materia di cultura almeno due volte all'anno. La deliberazione della Giunta provinciale che nomina i componenti del tavolo di confronto stabilisce altresì le regole di funzionamento del medesimo."

4. Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

### Art. 13

#### *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"2. All'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche del sistema bibliotecario trentino secondo le modalità della convenzione prevista dall'articolo 17, comma 2."

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

### Art. 14

#### *Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

#### "Art. 18 bis

##### *Gestione associata dei servizi bibliotecari degli enti locali*

1. La Provincia promuove l'esercizio in forma associata dei servizi bibliotecari, prevedendo in particolare interventi tesi a sviluppare adeguati strumenti di collaborazione per ambiti territoriali definiti in base a specifici accordi tra le amministrazioni interessate. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli strumenti di attuazione di questo articolo, anche ottimizzando l'impiego delle risorse professionali dedicate ai servizi bibliotecari nelle distinte sedi presenti sul territorio provinciale e assicurando il rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 17."

### Art. 15

#### *Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: ", nonché per le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolgono le medesime attività, se non sono messe a disposizione a titolo gratuito da enti pubblici, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale".

### Art. 16

#### *Sostituzione dell'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. L'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 21 bis

##### *Fondo unico provinciale per lo spettacolo*

1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:

- a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di

- popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
- c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo;
  - d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;
  - e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;
  - f) implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
  - g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;
  - h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
  - i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica.

3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi.

5 Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente."

#### Art. 17

##### *Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "che nelle strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative

e spettacoli" sono sostituite dalle seguenti: "che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate".

#### Art. 18

#### *Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. L'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 23

#### *Sistema museale trentino*

1. Il sistema museale trentino persegue l'obiettivo di coniugare l'autonomia scientifica e gestionale dei musei con una programmazione integrata e coordinata delle attività museali, volta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e a promuovere il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta museale anche al fine del riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

2. Il sistema museale trentino è costituito da:

- a) i musei della Provincia previsti dall'articolo 24;
- b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'articolo 35 ter della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) i seguenti musei a carattere provinciale:
  - 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto;
  - 2) il Museo diocesano tridentino;
  - 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda;
  - 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino).

3. I musei del sistema museale trentino realizzano in particolare servizi culturali volti a:

- a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;
- b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica;
- c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;
- d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

4. La Provincia favorisce l'integrazione e il coordinamento dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei musei previsti dal comma 2; qualora il consiglio di amministrazione non sia previsto partecipa alla conferenza un soggetto equivalente al presidente. La conferenza è convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede. Alla conferenza partecipano il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attività culturali. La partecipazione alla conferenza è a titolo gratuito.

5. Alla conferenza prevista dal comma 4 è demandata l'espressione del parere in ordine agli indirizzi di politica museale definiti dalle linee guida previste dall'articolo 3 nonché alle proposte previste dal comma 6, lettere a) e b); essa costituisce organo consultivo della Giunta provinciale in

materia di politica museale.

6. Alla conferenza dei direttori dei musei previsti dal comma 2 è demandata la definizione della programmazione coordinata delle attività degli enti del sistema museale trentino, in attuazione delle linee guida previste dall'articolo 3 e coerentemente con le indicazioni della conferenza prevista dal comma 4. Ad essa è demandata, in particolare, l'elaborazione di:

- a) una proposta di programma coordinato delle attività dei musei previsti dal punto 2, per ottimizzare l'uso delle risorse provinciali, che deve includere anche:
  - 1) attività e progetti che coinvolgono due o più soggetti appartenenti al sistema museale trentino;
  - 2) progetti di collaborazione con altri musei e soggetti culturali;
  - 3) proposte di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, coinvolti per assicurare ricadute sullo sviluppo economico o sociale del territorio;
- b) una proposta delle politiche tariffarie organiche.

7. La conferenza prevista dal comma 6 è coordinata dal dirigente della struttura organizzativa semplice competente in materia di attività culturali coadiuvato da tre esperti nominati dalla Giunta provinciale. Il funzionamento della conferenza è disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Ai componenti esperti spettano i compensi e i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. La partecipazione degli altri componenti alla conferenza è a titolo gratuito.

8. La proposta di programmazione delle attività e dei progetti prevista dal comma 6 costituisce principale elemento di riferimento per la definizione dei programmi di attività dei singoli enti del sistema museale trentino tenendo conto delle risorse a disposizione.

9. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali."

#### Art. 19

##### *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: "il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume," sono sostituite dalle seguenti: "il Museo delle scienze, istituito" e le parole: ", la denominazione di Museo delle scienze" sono soppresse;
- b) nella lettera b) le parole: "con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1," sono soppresse;
- c) nella lettera c) le parole: "con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32," sono soppresse;
- d) nella lettera d) le parole: "con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5," sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "soprintendenza per i beni archeologici" sono sostituite dalle seguenti: "soprintendenza per i beni culturali".

#### Art. 20

##### *Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. L'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 25

##### *Ordinamento dei musei della Provincia*

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro

ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

- a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superiore a tre, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, ferme restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;
- b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;
- c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;
- d) le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dalla Provincia, per garantire l'efficienza e la funzionalità del singolo museo, nonché la facoltà di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresa la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, il piano delle attività, i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
- g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; il direttore è nominato dalla Giunta provinciale; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;
- h) un organo di controllo disciplinato in base all'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione."

2. L'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La revisione della composizione degli organi secondo le disposizioni del predetto articolo 25, come sostituito dal comma 1, è disposta entro i novanta giorni successivi alla predetta data e continuano a operare gli organi di ciascun museo della Provincia individuati dall'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

#### Art. 21

##### *Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

##### "Art. 25 bis

##### *Compiti della Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato*

1. Spetta alla Provincia, nel rispetto dell'autonomia culturale e scientifica dei musei della

Provincia, svolgere per i musei previsti dall'articolo 24, i compiti e le attività di carattere trasversale volti a supportare la missione istituzionale degli stessi musei, secondo quanto previsto da questo articolo. Con gli atti organizzativi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997 sono dettate anche le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti delle strutture organizzative provinciali competenti e degli enti strumentali provinciali competenti in base all'ordinamento provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge per i musei i compiti e le attività preordinati all'attività contrattuale, compresa quella di affidamento dei contratti di consulenza, e a quella di gestione contabile, nonché gli altri compiti e attività comuni ai musei, individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Spetta alla Provincia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili messi a disposizione dalla stessa ai musei e la definizione delle azioni di promozione dell'attività culturale museale, nell'ambito delle politiche di marketing turistico-territoriale del Trentino ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).

4. Il personale già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale è trasferito, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, alla Provincia, che provvede alla relativa gestione amministrativa. Il personale funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali svolte dagli stessi musei è assunto dalla Provincia e messo a disposizione dei medesimi, con oneri a carico della Provincia. Per l'eventuale assegnazione e mobilità del personale relativo a figure apicali e di quello caratterizzante l'attività istituzionale del singolo museo è acquisito preventivamente il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

5. Le modalità di gestione delle aree commerciali nei musei della Provincia sono definite sulla base delle direttive della Giunta provinciale, che possono prevedere anche meccanismi e modalità uniformi. Le predette direttive possono anche prevedere che la gestione di tali aree sia attribuita alla competenza della Provincia nei locali individuati dall'atto provinciale di messa a disposizione degli immobili ai musei.

6. Ai fini del finanziamento dei musei si tiene conto delle funzioni e dei compiti svolti dalla Provincia ai sensi di questo articolo."

2. L'articolo 25 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Entro tale termine con deliberazione della Giunta provinciale è definito un piano operativo per lo svolgimento da parte della Provincia delle attività amministrative di carattere trasversale previste dall'articolo 25 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dal comma 1. Il piano operativo può prevedere che l'attribuzione alla Provincia delle attività previste dal comma 2 del predetto articolo 25 bis avvenga secondo un criterio di attuazione progressiva che tenga conto delle necessità di adeguamento organizzativo, gestionale e informatico.

## Art. 22

### *Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, nel capo VI, è inserito il seguente:

#### "Art. 26 bis

##### *Tirocini formativi e di orientamento nel sistema museale trentino*

1. La Provincia favorisce il coinvolgimento del sistema museale trentino nelle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento per studenti e neolaureati secondo la normativa provinciale vigente al fine di promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nell'ambito dei musei della Provincia individuati dall'articolo 24 e dei musei a carattere provinciale previsti dall'articolo 23, comma 2, lettera c)."

Art. 23

*Inserimento dell'articolo 26 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 26 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, nel capo VII, è inserito il seguente:

"Art. 26 ter

*Formazione in materia di innovazione culturale*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. La Provincia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti dal protocollo di intesa concernente il Centro OCSE LEED con sede a Trento, promuove la realizzazione di approfondimenti connessi ai processi di valorizzazione anche economica dei beni culturali in un contesto locale."

Art. 24

*Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

Art. 25

*Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

Art. 26

*Integrazioni dell'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36  
(legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

"d.1) ai progetti culturali di interesse sovracomunale previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);".

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 6 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993 dopo le parole: "lettera d ter) del comma 1" sono inserite le seguenti: "e per i progetti culturali di interesse sovracomunale previsti dalla lettera d.1) del comma 1".

Capo II

*Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e di disposizioni connesse*

Art. 27

*Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

"1. Per i fini di questa legge le strutture semplici competenti in materia di tutela,

conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etno-antropologici, archeologico, archivistico e librario, individuate ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), sono definite soprintendenze e il dirigente a esse preposto è definito soprintendente."

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono abrogati.

#### Art. 28

##### *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

"2 bis. Alle riunioni del comitato partecipa il soprintendente, senza diritto di voto."

4. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inserite le parole: "Se la deliberazione di nomina del comitato prevede la ripartizione del comitato in sottogruppi, agli stessi può essere riconosciuto il potere di adottare direttamente i pareri, di competenza del comitato, individuati dalla deliberazione medesima."

5. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "dipartimento beni e attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento competente in materia di beni culturali".

#### Art. 29

##### *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nel comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983" sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

"10 bis. Per la valorizzazione dei beni del proprio patrimonio culturale, la Provincia può stipulare accordi con soggetti pubblici e associazioni culturali o di volontariato senza fini di lucro, dotate di adeguati requisiti, anche di carattere organizzativo, e che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. In tali casi i beni possono essere concessi a titolo gratuito. Per le medesime finalità, la Provincia può cedere a titolo gratuito ai musei della Provincia previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), volumi e pubblicazioni di carattere culturale non più necessari per gli scopi istituzionali della Provincia."

#### Art. 30

##### *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

#### Art. 31

##### *Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

#### "Art. 6 bis

##### *Alienazioni in favore della Provincia*

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore della Provincia non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 42 del 2004."

#### Art. 32

##### *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "di cui agli articoli 115 e 116 del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo n. 42 del 2004".

#### Art. 33

##### *Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

#### "Art. 7 bis

##### *Autorizzazioni per il prestito di beni culturali da parte dei musei provinciali*

1. I musei della Provincia, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, autorizzano il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e ne danno comunicazione alla soprintendenza.

2. La Giunta provinciale può individuare singoli beni o collezioni per i quali è esclusa la disciplina prevista dal comma 1."

#### Art. 34

##### *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)".

2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "previste dall'articolo 42, comma 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o adottate in caso di motivata urgenza".

Art. 35

*Abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. L'articolo 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

Art. 36

*Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004".

Art. 37

*Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "dagli articoli 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004".
2. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 42 del 2004".
3. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004".
4. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004".

Art. 38

*Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:  
"1. L'indennità di espropriazione dei beni culturali mobili e immobili ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è determinata dal soprintendente secondo le disposizioni dell'articolo 99 del medesimo decreto legislativo."

Art. 39

*Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:  
"1. Contro i provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali."

Art. 40

*Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

"1. I documenti conservati presso l'archivio provinciale o negli archivi dei soggetti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera b), sono consultabili nel rispetto dell'articolo 28 della presente legge e dei limiti previsti dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dalle relative disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta."

Art. 41

*Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003*

1. Nella rubrica dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "degli enti pubblici" sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

"1. I documenti degli archivi storici degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge, degli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle relative disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta."

3. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti pubblici proprietari".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Gli enti pubblici si avvalgono dei sistemi informativi provinciali per le attività di descrizione e inventariazione dei propri archivi. I soggetti privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dichiarati di interesse culturale, possono avvalersi per le medesime attività degli stessi sistemi informativi, previa stipulazione di apposita convenzione con la Provincia."

Art. 42

*Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario)*

1. Nella lettera d) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 1980 prima delle parole : "manoscritti di" sono inserite le seguenti: "raccolte librerie,".

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 1980 è sostituito dal seguente:

"La Provincia può assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche o pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento o dell'approfondimento della conoscenza dei beni previsti dall'articolo 2."

3. Nel secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 le parole: "Copia dei documenti inventariali può essere inviata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione." sono sostituite dalle seguenti: "I documenti inventariali sono resi disponibili gratuitamente all'ente, istituto o privato proprietario del bene."

4. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 è abrogato.

5. Nel quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola:

"inventariati" è sostituita dalla seguente: "inventariali".

6. Nel quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 dopo le parole: "tutela della riservatezza" sono inserite le seguenti: "dei loro proprietari".

7. Nel quinto comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: "inventariati" è sostituita dalla seguente: "inventariali".

#### Art. 43

#### *Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia diffonde le risultanze del Dizionario toponomastico trentino, anche attraverso la pubblicazione di apposite collane editoriali."

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente:

"2 bis. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente della struttura provinciale competente in materia di toponomastica senza diritto di voto, o un suo delegato in caso di assenza o impedimento."

4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 16 del 1987 sono inserite le parole: "e dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica".

5. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: "La Giunta provinciale è altresì autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad attuare e a contribuire all'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia può realizzare o partecipare all'attuazione".

6. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: "La Giunta provinciale è autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia può".

7. L'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 1987 è abrogato.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 è sostituito dal seguente:

"1. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici sono approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica."

9. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: "Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "Nessuna strada, piazza, edificio, parco o giardino pubblico,".

10. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 è sostituito dal seguente:

"3. La struttura provinciale competente in materia di toponomastica può approvare le deliberazioni comunali anche in deroga al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica."

11. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 è inserito il seguente:

"3 bis. Contro i provvedimenti previsti da questo articolo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per la toponomastica."

Capo III  
*Disposizione finale*

Art. 44  
*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 15 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, degli stanziamenti già autorizzati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, degli stanziamenti già autorizzati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

6. Dall'applicazione dell'articolo 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 03 (ricerca e innovazione), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Dall'applicazione dell'articolo 26 ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

8. Dall'applicazione dell'articolo 26 ter, comma 2, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 19 (relazioni internazionali), programma 02 (cooperazione territoriale), titolo 2 (spese in conto capitale).

9. Dall'applicazione dell'articolo 26 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

10. Dall'applicazione dell'articolo 42 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 01 (valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (spese in conto capitale).

11. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 1, le stesse sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 ottobre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 10 ottobre 2016, n. 162, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Tiziano Mellarini, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 4 novembre 2016.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso il 2 maggio 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 4 ottobre 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 14**

**Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010**

(b.u. 21 novembre 2017, n. 47, suppl. n. 6)

### INDICE

- Art. 1 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*
- Art. 2 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 4 - Integrazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 6 del 1998*
- Art. 6 - Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*
- Art. 7 - Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 10 - Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 11 - Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 12 - Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*
- Art. 13 - Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 14 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 15 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 17 - Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 18 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)*
- Art. 19 - Disposizioni transitorie*
- Art. 20 - Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

1. Dopo l'articolo 3, nel capo II, sezione I, della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

*Trasferimento di compiti e attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità i compiti e le attività in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani, ad essi attribuiti con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Nell'attribuzione di questi compiti e attività si tiene conto degli aspetti di carattere sanitario e socio-sanitario di valenza provinciale attinenti all'assistenza in forma residenziale. I compiti e le attività assegnati sono esercitati dalle comunità in forma integrata con l'offerta socio-assistenziale.

2. Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Provincia secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 sono definiti anche gli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani."

Art. 2

*Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998*

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 le parole: "ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come da ultimo modificata dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, e delle leggi vigenti in materia sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sociale e sanitaria e degli obiettivi stabiliti dal piano provinciale per la salute".

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale n. 6 del 1998*

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

*Spazio argento*

1. Ogni comunità istituisce un presidio interistituzionale, denominato "Spazio argento", avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia.

2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 è disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

3. Le comunità sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unità valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalità per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per le finalità di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'articolo 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso."

#### Art. 4

##### *Integrazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998*

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole: "Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2 bis,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"2 bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi dell'articolo 3 bis sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive previste dall'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

#### Art. 5

##### *Sostituzione dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 6 del 1998*

1. L'articolo 23 ter della legge provinciale n. 6 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 ter

*Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e di forme collaborative fra aziende pubbliche di servizi alla persona*

1. La Giunta provinciale promuove e favorisce forme di collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla persona per accrescere l'efficienza della rete territoriale di servizi per gli anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunità che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli incentivi, relativi, in particolare:

- a) alle caratteristiche dimensionali minime per le gestioni associate;
- b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di età superiore a sessantacinque anni residente in ciascuna comunità."

#### Art. 6

##### *Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserita la seguente:

"e bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;"

#### Art. 7

##### *Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"3 bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

#### Art. 8

##### *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: "politiche sociali" sono inserite le seguenti: "e socio-sanitarie riferite all'area anziani".

2. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del distretto sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambito sanitario territoriale".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"4 bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'articolo 12, comma 3 bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale è integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attività di Spazio argento, istituito ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998."

#### Art. 9

##### *Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalità previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei

servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita."

#### Art. 10

##### *Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno" sono sostituite dalle seguenti: ", sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio".

#### Art. 11

##### *Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998,".

#### Art. 12

##### *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale" sono inserite le seguenti: "anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze".

#### Art. 13

##### *Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Le comunità esercitano i compiti e le attività in materia socio-sanitaria assegnati ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, e delle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5, della medesima legge provinciale e delle direttive previste dall'articolo 15 della presente legge."

Art. 14

*Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali" sono inserite le seguenti: "e, per una valutazione connessa ai compiti e alle attività attribuiti ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, alle comunità".

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le comunità, emana direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate, le relative tariffe e le modalità di finanziamento. Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunità di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona."

Art. 16

*Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unità valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani è Spazio argento, istituito dalle comunità secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998."

3. Nel comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "all'attivazione dei punti unici di accesso" sono sostituite dalle seguenti: "all'adozione

dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2 bis".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali è sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunità, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalità di condivisione della cartella socio-sanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

#### Art. 17

##### *Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. Le comunità stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attività attribuiti alle comunità ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel rispetto del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 15 della presente legge."

#### Art. 18

##### *Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. L'assegno di cura è compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso."

#### Art. 19

##### *Disposizioni transitorie*

1. All'istituzione di Spazio argento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e degli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si provvede anche in forma progressiva. Nelle aree del territorio in cui questi moduli non sono ancora stati istituiti continuano a operare i punti unici di accesso previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 nel testo vigente prima delle modifiche previste dall'articolo 16 della presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Le consultazioni previste dall'articolo 15, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, sono effettuate con riferimento alle direttive per l'anno 2019.

Art. 20  
*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 18, stimata nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spesa corrente).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 25 settembre 2017, n. 213, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Luca Zeni, concernente "Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 26 settembre 2017.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo con il titolo "Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010" espresso il 17 ottobre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 9 novembre 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 15**

### **Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019**

(b.u. 5 dicembre 2017, n. 49, straord. n. 1)

#### INDICE

Art. 1 - *Variazioni al bilancio di previsione 2017 - 2019*

Art. 2 - *Modificazione della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016)*

Art. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 4 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 5 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 - entrate (articolo 1, comma 1)*

Allegato B - *Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 - uscite (articolo 1, comma 2)*

Allegato C - *Allegati al bilancio (articolo 1, comma 4)*

Allegato D - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 1, comma 5)*

Allegato E - *Copertura degli oneri (articolo 1, comma 6)*

Allegato F - *Finanza locale (articolo 1, comma 7)*

Allegato G - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 4)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Variazioni al bilancio di previsione 2017 - 2019*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato A.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 2016, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato B.

3. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

- a) anno 2017, in termini di competenza: + 70.003.292,89 euro, in termini di cassa: +50.202.066,09 euro;
- b) anno 2018, in termini di competenza: + 2.391.070,70 euro;

c) anno 2019, in termini di competenza: + 641.868,99 euro.

4. In relazione alle variazioni apportate dai commi 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

5. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nel medesimo allegato, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

6. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nell'allegato E.

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dall'allegato F.

## Art. 2

### *Modificazione della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituita dalla seguente:

"a) per l'anno 2017 in 208.068.846 euro;"

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con la variazione sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (spese correnti) disposta nell'allegato B.

## Art. 3

### *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 15 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno" sono inserite le seguenti: "oppure in rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno".

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Per migliorare l'efficienza e la professionalità dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado può essere concesso loro un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici. Le domande di agevolazione sono presentate dai consorzi di miglioramento fondiario o dalle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, espressamente delegate alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

3. Nel comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "un contributo sino al 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea".

4. Nel comma 5 dell'articolo 54 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "La Provincia può finanziare fino al massimo del 65 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "La Provincia può finanziare fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea".

5. Le agevolazioni previste dal comma 2 sono concesse anche con riferimento all'anno 2017.

6. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate sulla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede con gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 16, programma 1, titolo 2.

#### Art. 4

##### *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato G.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato G.

#### Art. 5

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 27 settembre 2017, n. 218, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 30 ottobre 2017.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 7 novembre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 30 novembre 2017.



## **LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 16**

### **Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna**

(b.u. 5 dicembre 2017, n. 49, straord. n. 2)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1**

*Inserimento del titolo I bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Titolo I bis  
*Valorizzazione dell'agricoltura di montagna*".

#### **Art. 2**

*Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

1. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I bis, è inserito il seguente:

"Art. 64 bis  
*Valorizzazione dei masi agricoli trentini*

1. Al fine di valorizzare l'agricoltura di montagna la Provincia riconosce alle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione dei propri prodotti agricoli la possibilità di utilizzare in via riservata la denominazione di "maso agricolo" se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alla particolare ubicazione e alle caratteristiche storiche, architettoniche, culturali ed etnografiche delle strutture nonché alle tipologie di attività che sono in esse esercitate.

2. Le imprese agricole previste dal comma 1 possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo con l'indicazione della denominazione di "maso agricolo". La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta.

3. Le imprese agricole che, in assenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, utilizzano nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico la denominazione di "maso agricolo" o il relativo logo sono soggette al pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si osserva quanto previsto dall'articolo 86, commi 2, 3 e 4.

4. L'uso della denominazione di "maso agricolo" e del relativo logo è inoltre consentito agli esercizi agrituristici previsti dalla legge provinciale sull'agriturismo 2001 se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1. In tal caso, per l'applicazione della sanzione

amministrativa prevista dal comma 3 si osserva quanto stabilito dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge provinciale sull'agriturismo 2001.

5. Resta ferma la possibilità di utilizzare la parola "maso" nella denominazione dei soggetti che svolgono attività economiche connesse al territorio."

### Art. 3

#### *Inserimento dell'articolo 64 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

1. Dopo l'articolo 64 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I bis, è inserito il seguente:

#### "Art. 64 ter

#### *Alternanza scuola - lavoro in agricoltura*

1. Per valorizzare l'agricoltura di montagna e favorire l'interscambio e il reciproco arricchimento degli studenti e degli agricoltori trentini, la Provincia promuove la realizzazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro presso le aziende agricole e zootecniche trentine.

2. I percorsi di alternanza scuola - lavoro sono realizzati secondo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)."

### Art. 4

#### *Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 18 ottobre 2016, n. 165, d'iniziativa del consigliere Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Sostegno all'agricoltura di montagna attraverso la promozione e l'organizzazione del volontariato nelle aziende agricole e zootecniche trentine";
  - disegno di legge 3 novembre 2016, n. 169, d'iniziativa consiglieri Graziano Lozzer, Lorenzo Ossanna, Chiara Avanzo, Walter Kaswalder, Lorenzo Baratter e Luca Giuliani (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di salvaguardia e valorizzazione dei masi agricoli trentini".
- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 3 e il 9 novembre 2016.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna" espresso il 12 ottobre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 30 novembre 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 17**

### **Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018**

(b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 2)

#### **INDICE**

##### **Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe**

Art. 1 - *Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

Art. 2 - *Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società*

Art. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*

##### **Capo II - Disposizioni in materia di personale**

Art. 5 - *Proroga di graduatorie*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)*

##### **Capo III - Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia**

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione*

##### **Capo IV - Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali**

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

Art. 18 - *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

**Capo V - Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi**

Art. 19 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)*

Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

Art. 22 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 23 - *Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

**Capo VI - Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente**

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 25 - *Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 26 - *Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche*

Art. 27 - *Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

Art. 28 - *Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 29 - *Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

**Capo VII - Disposizioni in materia di contratti pubblici**

Art. 30 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 31 - *Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

Art. 32 - *Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*

*(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Capo VIII - *Disposizioni finali*

Art. 33 - *Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale*

Art. 34 - *Abrogazioni di disposizioni superate*

Art. 35 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Disposizioni provinciali superate (articolo 34)*

Allegato B - *Disposizioni regionali superate (articolo 34)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

*Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe*

Art. 1

*Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

1. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

"12 ter. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: "In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Art. 2

*Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società*

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

*Disposizioni in materia di società degli enti strumentali della Provincia*

1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16

giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della presente legge e l'articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria."

2. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

*Disposizioni in materia di società degli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale*

1. Gli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale, diversi dagli enti locali e dagli enti strumentali della Provincia, applicano alle società da essi controllate o partecipate, in quanto compatibili con il proprio ordinamento, l'articolo 24 della presente legge e gli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005."

3. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)", è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

*Procedura di nomina o designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla Provincia*

1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nelle società controllate dalla Provincia.

2. Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza, possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti con comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, che hanno maturato un'esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo, iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, o che sono funzionari dell'amministrazione provinciale o dipendenti delle società controllate dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco e per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.

4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 la Provincia procede alla designazione di soggetti che presentano i requisiti previsti dal comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni generali."

Art. 3

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"b bis) ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito;"

2. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
- c) nel comma 7 bis le parole: "la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2016 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 30 giugno 2020";
- d) nel comma 7 bis le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3. Nella rubrica del capo V ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "nelle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "negli enti locali".

4. Nel comma 1 dell'articolo 17 decies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

5. Nel comma 1 dell'articolo 17 undecies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "della comunità e" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché".

6. All'articolo 17 duodecies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "nelle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "negli enti locali";
- b) nel comma 4 le parole: ", oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque quando è necessario per l'esame delle proposte di attivazione dei processi partecipativi presentate ai sensi dell'articolo 17 quater decies, comma 3, e nei casi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 4".

7. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "nei siti istituzionali delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "nel proprio sito istituzionale e promuovendola nei siti internet dei soggetti che hanno attivato i processi partecipativi ai sensi di questo capo".

8. Al comma 1 dell'articolo 17 quindecies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "la comunità interessata" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente locale interessato";
- b) le parole: "La comunità" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale";
- c) le parole: "della comunità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente".

9. Nel comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "a favore dei comuni interessati" sono inserite le seguenti: ", con specifici finanziamenti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione delle malghe".

10. Al comma 7 bis dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "agli enti locali" sono inserite le seguenti: "o alla società cooperativa che

l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento";

- b) le parole: "e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" sono soppresse.

11. Nel comma 4 bis dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2" sono inserite le seguenti: ", lettere b), c), d) ed e)".

#### Art. 4

##### *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019".

#### Capo II

##### *Disposizioni in materia di personale*

#### Art. 5

##### *Proroga di graduatorie*

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista.

#### Art. 6

##### *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: "passaggio diretto di personale" sono inserite le seguenti: "e dal regolamento di cui all'articolo 8".

2. All'articolo 12 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: ". Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici" sono sostituite dalle seguenti: ", che, nel numero massimo di ventitré, si distinguono in strategiche e semplici";

- b) nel comma 3 le parole: ", nel numero massimo di diciotto," sono soppresse;
- c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'articolo 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 21."

3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le seguenti parole: "tra i quali possono essere previsti obiettivi con riferimento all'attuazione di misure di semplificazione per i cittadini e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese".

4. Al comma 4 ter dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "incarichi presso" sono inserite le seguenti: "enti pubblici strumentali e";
- b) dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", rinnovabile una sola volta".

5. Nel comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "con qualifica di direttore" sono sostituite dalle seguenti: "con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore".

6. Nel comma 2 dell'articolo 34 ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nei successivi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei successivi cinque anni".

7. All'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva";
- b) nel comma 1 le parole: "Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione." SONO sostituite dalle seguenti: "La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità.";
- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

1 ter. La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.

1 quater. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo

determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.";

d) nel comma 2 le parole: "Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis";

e) il comma 2 ter è abrogato.

8. La Giunta provinciale approva il piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'articolo 63, comma 1 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, per gli anni 2018 - 2020, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7

*Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 7 del 2015 le parole: "continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "percepiscono il trattamento fondamentale della retribuzione determinato dal contratto collettivo".

#### Capo III

#### *Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia*

#### Art. 8

*Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: ", prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è sostituito dal seguente:

"5. Le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato sono compilate ogni tre anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2018-2019. A tal fine godono di precedenza assoluta gli aspiranti risultati idonei in corrispondenti concorsi, anche riservati, per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante delle scuole dell'infanzia; la posizione di ogni aspirante con precedenza è graduata sulla base dei titoli previsti dal regolamento."

3. Le graduatorie formate per l'assunzione a tempo determinato in esito ai concorsi effettuati ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 1, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono utilizzate, fino alla loro scadenza, per una quota pari al 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo determinato. Per il medesimo periodo le graduatorie sono utilizzate anche per le assunzioni ai fini dell'articolo 25 bis, comma 7, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 sono inserite le seguenti parole: "I comuni, nel fornire il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia, possono attribuire a parità di punteggio precedenza ai bambini che appartengono al nucleo familiare residente da più tempo nel territorio del comune che offre il servizio e subordinatamente nel territorio provinciale."

Art. 10

*Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie*

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "fino al 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2019".

Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione*

1. Nel comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "I piani di studio provinciali assicurano" sono inserite le seguenti: "l'insegnamento dei principi che stanno alla base dell'educazione civica,".

2. Nel comma 3 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "entro l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2018-2019".

3. Nel comma 1 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno scolastico 2018-2019".

4. Al comma 2 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "nell'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2018-2019";
- b) le parole: "per il solo anno 2017-2018 e partecipano per l'anno scolastico 2018-2019 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo anno 2018-2019 e partecipano dall'anno scolastico 2019-2020 alle operazioni di mobilità del personale insegnante".

5. Nel comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno tre anni".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "A partire dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2019-2020".

7. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti

vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale."

8. Nel comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina" sono inserite le seguenti: "nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2 ter, dell'articolo 41".

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Il personale insegnante a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 97, sino alla istituzione di una specifica classe di concorso, qualora richiesto, è tenuto ad insegnare la lingua e la cultura ladina secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993 o ad usare tale lingua nell'insegnamento della materia della sua classe di concorso."

10. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020".

11. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020".

12. Nel comma 7 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11 bis".

13. Dopo il comma 8 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

"8 bis. Il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 si applica a partire dall'anno scolastico 2019-2020."

14. Dopo il comma 11 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

"11 bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio premiale. Dopo la suddetta data questo personale permane sulla sede scolastica di assegnazione fino alla scadenza del quinquennio, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio."

15. L'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dai commi 8 e 9, si applica con riferimento all'aggiornamento delle graduatorie esistenti o alla formazione di nuove graduatorie successivamente alla data di conclusione della seconda edizione del percorso di alta specializzazione realizzato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006.

Capo IV  
*Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali*

Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le seguenti parole: ", anche mediante la promozione dell'educazione motoria, in coerenza con quanto previsto dal piano provinciale per la salute".

2. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

3. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Inoltre la Giunta provinciale, se del caso previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica." sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica."

4. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2019".

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: "realtà del privato sociale" sono inserite le seguenti: ", aggregazioni professionali formalmente costituite".

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono inserite le parole: "nel rispetto della normativa statale in materia".

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge." sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attività di assistenza zootica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), il veterinario aziendale percepisce dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari un'indennità".

4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'articolo 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) nella lettera c), le parole: "i casi di sospensione o di cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di cancellazione";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della scelta del veterinario aziendale e, in caso di mancata scelta, le eventuali misure di penalizzazione o di esclusione dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposti sulla base di disposizioni provinciali."

6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 è abrogato.

7. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2018".

#### Art. 15

##### *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: "aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato." sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. La Giunta provinciale può stabilire le disposizioni per l'attuazione di questo comma."

#### Art. 16

##### *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)*

1. Nel sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 35 del 1983 le parole: "data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)," sono sostituite dalle seguenti: "conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5,".

#### Art. 17

##### *Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 14 del 1991 le parole: "fino alla data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sulla base della convenzione in essere" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base della convenzione in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5".

#### Art. 18

##### *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

##### *"Art. 19 bis*

##### *Disposizione per la dismissione di beni realizzati per le finalità di questa legge*

1. Se gli obiettivi perseguiti con gli specifici interventi finanziati o realizzati, anche per conto della Provincia, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1986 e di questa legge, non risultano più perseguibili, i relativi beni immobili possono essere dismessi dalle associazioni indicate nell'articolo 6 che ne sono intestatarie.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia sottoscrive un protocollo con i soggetti di cui all'articolo 6 che risultano intestatari di beni, come definiti al comma 1. Il protocollo, tra l'altro, identifica specificamente i beni, l'ubicazione e le ragioni che presiedono alla dismissione nonché le modalità attraverso le quali dette dismissioni possono essere autorizzate.

3. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui al comma 1, ivi compresi quelli derivanti da dismissioni già autorizzate alla data di entrata in vigore di questa disposizione, sono mantenuti definitivamente in titolarità alle associazioni di cui al comma 1 che li utilizzano per il sostegno di iniziative analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera b bis), e comma 2 dell'articolo 8; per i fini di questo articolo le iniziative analoghe a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 8 possono essere disposte anche in favore di studenti frequentanti gli istituti e l'università della provincia di Trento che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1.

4. I protocolli possono specificare criteri e modalità per l'applicazione di questo articolo."

#### Capo V

##### *Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi*

#### Art. 19

##### *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea le parole: "nell'immediata prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "in prossimità";
- b) la lettera b) è abrogata;
- c) nella lettera c) le parole: "è quella prevista per le dipendenze di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale";
- d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
"c bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero";
- e) nella lettera d) dopo le parole: "devono possedere i requisiti" sono inserite le seguenti: "e i parametri";
- f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:  
"f) la superficie delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, riferita al numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico, è calcolata nella misura del 20 per cento rispetto a quella richiesta per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti dal comma 2, lettera c)";
- g) nella lettera g) le parole: "e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo" sono soppresse;
- h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:  
"g bis) la prestazione del servizio di prima colazione va resa direttamente presso l'alloggio a uso turistico, se richiesta dall'ospite";
- i) la lettera h) è abrogata.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti:

"3 ter. La prestazione dei servizi previsti dal comma 3 negli alloggi a uso turistico, ai sensi del comma 3 bis, è subordinata alla presentazione da parte del gestore dell'esercizio alberghiero della dichiarazione di autoclassifica prevista dall'articolo 10, comma 1; nella dichiarazione dev'essere indicato il periodo annuale di disponibilità di ciascun alloggio. Nei periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo si applica l'articolo 5, comma 6.

3 quater. L'utilizzo degli alloggi ad uso turistico ai sensi del comma 3 bis non ne comporta il cambio d'uso. Per tali alloggi rimane fermo il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)."

3. All'articolo 24 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5 dopo le parole: "previste dal regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", o che non presenti la dichiarazione di autoclassifica nei casi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis";
- b) nel comma 6 dopo le parole: "di una somma da 50 euro a 500 euro." sono inserite le seguenti: "Alla stessa sanzione è soggetto il gestore che non comunica la variazione del numero degli alloggi a uso turistico di cui ha la disponibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 3 bis."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3 bis, lettere a), d), e) e g bis), è svolta, ai sensi dell'articolo 28, limitatamente ai periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo."

5. Nel comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 dopo le parole: "si applica anche" sono inserite le seguenti: "a coloro che hanno in disponibilità

fino a tre unità abitative se gestite in forma imprenditoriale. Si applica inoltre".

6. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente titolo:

"Titolo VI bis  
*Disposizioni per l'ospitalità diffusa*".

7. Dopo l'articolo 45, nel titolo VI bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 45 bis  
*Ospitalità diffusa*

1. Al fine di favorire la messa in rete e la promozione congiunta dell'offerta ricettiva, la Provincia riconosce la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" alle strutture destinate alla ricettività e alla somministrazione di alimenti e bevande proposte al pubblico in forma aggregata all'interno di una specifica area territoriale.

2. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla presenza di un centro di ricevimento che può essere collocato anche all'interno di una delle strutture aggregate ai sensi del comma 3. Nel centro di ricevimento sono forniti in modo unitario i servizi di accoglienza e di informazione e può essere assicurato il servizio di prenotazione delle strutture aggregate.

3. L'utilizzo della denominazione aggiuntiva è consentito agli operatori riuniti in forma consortile o associativa o aderenti a un contratto di rete o a forme equivalenti di aggregazione che assicurino l'autonomia giuridica e gestionale dei singoli partecipanti. La denominazione aggiuntiva può essere utilizzata per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri previsti dagli articoli 5 e 30 della presente legge, le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000.

4. Le strutture aggregate rimangono disciplinate dalla normativa provinciale vigente e ciascun operatore è responsabile delle prestazioni rese e degli adempimenti assunti nei confronti degli ospiti.

5. Il regolamento di esecuzione prevede le modalità per il riconoscimento e la revoca della denominazione aggiuntiva, i requisiti minimi, le caratteristiche delle aree territoriali interessate dall'ospitalità diffusa e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo articolo."

Art. 20

*Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 sono inserite le seguenti parole: "Le finalità di interesse pubblico possono comprendere la fornitura di servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande in località sprovviste degli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)."

Art. 21

*Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:

"9 bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5."

Art. 22

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro" sono inserite le seguenti: ", che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore".

2. L'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 bis

*Tirocini formativi e di orientamento*

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinarie, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato - regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica).

3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per la formazione e dai seguenti ulteriori soggetti promotori:

- a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e formative e altri enti che rilasciano titoli di studio;
- b) comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro provinciale degli enti cooperativi, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

4. Il soggetto promotore è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa formativa e orientativa.

5. I tirocini sono promossi presso un soggetto terzo che si obbliga a ospitare il tirocinante. Il medesimo soggetto non può assumere il ruolo di soggetto ospitante e di soggetto promotore in relazione a uno stesso tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I requisiti e le ulteriori condizioni per ospitare il tirocinante sono stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17.

6. I tirocini, previo accordo con la Provincia, possono essere promossi anche sulla base di progetti nazionali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio può essere disciplinato secondo la normativa della regione o della provincia autonoma di Bolzano dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione da presentare secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

7. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio con riguardo alle competenze e alle attività previste per il tirocinante, le modalità di svolgimento delle attività e gli ulteriori elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 17, che definisce anche gli schemi-tipo di convenzione e di progetto formativo e gli altri documenti che attestano le competenze acquisite nel percorso di tirocinio.

8. Per ogni tirocinio sono individuati due tutori messi a disposizione rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, i cui compiti sono definiti con la deliberazione prevista dal comma 17. E' compito del tutore del soggetto promotore favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto formativo individuale.

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Le modalità di svolgimento delle attività non possono prevedere l'assoggettamento del tirocinante a vincoli produttivi.

10. La durata del tirocinio è stabilita dalla deliberazione prevista dal comma 17, e comunque ha una durata massima non superiore a dodici mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva non può eccedere i ventiquattro mesi.

11. La Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola disciplinate dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002.

12. Al tirocinante dev'essere garantita l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità definite nella deliberazione prevista dal comma 17.

13. Il tirocinante ha diritto a un'indennità di partecipazione al tirocinio alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

14. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, è prevista la cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore o a quello ospitante, in caso di:

- a) mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per i soggetti promotori e delle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17;
- b) mancato rispetto della durata massima del tirocinio;
- c) mancato rispetto della convenzione e del relativo piano formativo;

- d) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- e) mancata copertura assicurativa del tirocinante.

15. Nei casi previsti dal comma 14, se la durata residua del tirocinio consente il ripristino delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, la cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto promotore od ospitante sono disposti previa diffida alla regolarizzazione entro il termine assegnato.

16. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di diciotto mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di ventiquattro mesi. L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche in caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

17. La Giunta provinciale può approvare ulteriori disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa statale.

18. Ferma restando l'immediata applicazione dei commi 14, 15 e 16, i tirocini approvati o attivati prima del 1° gennaio 2018 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo."

3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 6.1

*Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali*

1. La Provincia promuove l'istituzione di un organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese.

2. L'organismo svolge attività di osservazione e analisi integrata della situazione economica e occupazionale in provincia di Trento e propone alla Provincia interventi per l'integrazione delle politiche di sviluppo economico e dell'occupazione.

3. All'organismo partecipano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento, Trentino sviluppo s.p.a. e la Provincia autonoma di Trento."

4. L'Agenzia del lavoro finalizza quote dell'avanzo di amministrazione 2017, derivante dalla gestione delle risorse destinate alle azioni del documento degli interventi di politica del lavoro, all'azione 19 "Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili".

Art. 23

*Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "e ambientale." sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistico. In particolare, i comuni, sentita la soprintendenza provinciale per i beni culturali, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio in forma itinerante."

## Capo VI

### *Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente*

#### Art. 24

#### *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. All'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1" sono inserite le seguenti: "e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica";
- b) nel comma 1 dopo le parole: "sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste" sono inserite le seguenti: "o comunicate a quest'ultima struttura";
- c) alla fine del numero 2) della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: ", a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)";
- d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):
  - 1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;
  - 2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;"
- e) la lettera c bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"c bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2."

2. Nel comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis)." sono sostituite dalle seguenti: "per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c). In caso di mancata comunicazione relativa agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis), o di difformità rispetto a quanto comunicato si applica la disciplina della sospensione prevista da questo comma; l'interessato è comunque tenuto a presentare la comunicazione in sanatoria, pena l'obbligo di esecuzione dei lavori di ripristino entro un termine adeguato fissato dalla struttura provinciale competente."

3. All'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dopo le parole: "d'indirizzo, approva" sono inserite le seguenti: "ogni anno";
- b) nel comma 2 le parole: "Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti." sono soppresse;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento. Nel caso in cui sia necessario garantire il completamento di interventi da realizzare in un arco temporale pluriennale possono essere utilizzati anche gli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi alla scadenza del programma, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta provinciale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale."

4. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi.";
- b) l'ultimo periodo è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"8 bis. In deroga al divieto di transito previsto dal comma 3, la circolazione delle motoslitte è consentita, previa autorizzazione dei proprietari, sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco utilizzate per iniziative formative volte al conseguimento, da parte dei soggetti che collaborano con la protezione civile, di titoli abilitativi previsti dalla normativa statale per la conduzione delle motoslitte. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma."

#### Art. 25

##### *Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

"b bis) la disciplina tecnica relativa alla realizzazione delle sponde e delle recinzioni delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, per contemperare l'esigenza della sicurezza delle persone e degli animali rispetto al rischio di caduta nel bacino, con l'obiettivo di favorire il migliore inserimento dei bacini di accumulo nel contesto paesaggistico;"

#### Art. 26

##### *Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche*

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data individuata ai sensi del comma 3".

2. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: "31 dicembre 2018" sono inserite le seguenti: "se riguarda utenze relative a corpi idrici

superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2021."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"5 bis. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile."

4. Nel comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: "sono disposti il conguaglio" sono inserite le seguenti: ", a favore della Provincia,".

5. La rubrica dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni".

6. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche,";
- b) dopo le parole: "nello svolgimento delle relative attività." sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, con la deliberazione prevista da questo comma possono essere previste modalità semplificate per il rinnovo delle utenze indicate nell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006."

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis. Quando le derivazioni scadute ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 3, e dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 hanno una portata media di concessione superiore a cinque litri al secondo il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente. In considerazione dell'elevato numero delle richieste di rinnovo, il termine entro il quale sono conclusi i procedimenti previsti da questo comma può essere individuato, con deliberazione della Giunta provinciale, in deroga alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis, le utilizzazioni di acqua pubblica per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi di questo comma possono continuare fino alla conclusione del relativo procedimento."

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Al rinnovo delle utenze previste dal comma 1 si applica l'articolo 53 (Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10."

9. Nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006, dopo le parole: "secondo le modalità" sono inserite le seguenti: "e tempistiche".

Art. 27

*Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno sei mesi".

Art. 28

*Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull'ambiente".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"3. La VIA considera i seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana;
- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- e) le interazioni tra i fattori sopra elencati."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"3 bis. Negli impatti ambientali considerati dalla VIA ai sensi del comma 3 rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto."

4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"g) studio di impatto ambientale (SIA): documento che integra gli elaborati progettuali ai fini della VIA, redatto in conformità all'articolo 7;"

5. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"01. In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017."

6. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006".

7. All'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV bis alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento di VIA se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.";

b) nel comma 5 le parole: "sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006".

8. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare indicata nell'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio."

9. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio d'impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, statale o provinciale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
- c) garantisce che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale iscritti agli albi professionali."

10. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Le motivazioni del provvedimento di VIA includono anche le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle

informazioni raccolte, l'indicazione di come tali risultati sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione."

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"5 bis. In relazione agli impatti ambientali, il provvedimento di VIA contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Per evitare una duplicazione del monitoraggio è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, statali o regionali."

12. L'allegato A alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

13. In materia di valutazione d'impatto ambientale si applica la normativa provinciale come modificata da quest'articolo.

#### Art. 29

*Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

#### "Art. 19 bis

*Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato*

1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e:

- a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2;
- b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1, lettera a), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare:

- a) la semplificazione delle comunicazioni, anche attraverso la valorizzazione di banche dati esistenti e il loro coordinamento con altre comunicazioni che devono essere effettuate dalle aziende agricole;

- b) la semplificazione della documentazione che dev'essere utilizzata in caso di trasporto di effluenti zootecnici tra terreni in uso, nella stessa azienda o tra due diverse aziende agricole, e in caso di trasporto di digestato, o sue frazioni separate, nell'ambito della stessa azienda, se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;
- c) disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale quando ciò è giustificato in ragione della tipologia e della densità degli allevamenti presenti nel territorio e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo;
- d) disposizioni relative alla pendenza media dei terreni sui quali possono essere utilizzati liquami anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, quando ciò è giustificato in ragione di particolari situazioni locali, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, o del ricorso alle migliori tecniche di spandimento disponibili;
- e) norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue previsti dal comma 1;
- f) disposizioni relative all'autorizzazione prevista dall'articolo 60, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2002 con riguardo al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali;
- g) disposizioni transitorie per l'adeguamento delle dotazioni delle aziende agricole, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 1;
- h) disposizioni relative all'informazione e alla formazione degli agricoltori nonché alla definizione di un sistema permanente di consulenza tecnica rivolto alle aziende.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle norme tecniche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 2, lettera e), e dalla deliberazione prevista dall'articolo 60, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002, si applica la sanzione prevista dall'articolo 61.

4. In seguito all'approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), di cui è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, cessano di applicarsi le disposizioni del titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 incompatibili con la stessa deliberazione e individuate dalla medesima.

5. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia relativa all'avvenuta approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), l'obbligo di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è assolto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2017, n. 1280 (Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017)."

Capo VII  
*Disposizioni in materia di contratti pubblici*

Art. 30

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

*Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici*

1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi."

4. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "dai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2, 3 e 4";

b) nell'alinnea del comma 4 dopo le parole: "I servizi e le forniture possono essere" è inserita la seguente: "motivatamente";

c) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:

"b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato."

5. Dopo la lettera b bis) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;"

6. Dopo la lettera r) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;"

7. Dopo la lettera v) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000,

n. 300)."

8. All'articolo 19 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole: "per l'affidamento" sono inserite le seguenti: "di lavori,";
- b) nel comma 1 dopo le parole: "da invitare alle procedure di affidamento" sono inserite le seguenti: "di lavori", e le parole: ", cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente" sono soppresse.

9. Dopo il comma 9 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"9 bis. L'aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2."

10. All'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge." sono inserite le seguenti: "La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto."

11. Alla fine del comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria."

12. All'inizio del comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture".

13. Nel comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale,".

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale."

15. Alla fine del comma 7 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le seguenti parole: "e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco".

16. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 31

##### *Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. All'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "di importo inferiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo inferiore a 500.000 euro";

b) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

"2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma."

c) nel comma 5 dopo le parole: "che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare" sono inserite le seguenti: "per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale,";

d) alla fine del comma 5 sono inserite le seguenti parole: "L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).";

e) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5";

f) nel comma 6 le parole: "di ulteriori categorie" sono soppresse.

#### Art. 32

##### *Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi

volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti."

2. I commi 11 e 11 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

## Capo VIII *Disposizioni finali*

### Art. 33

#### *Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale*

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), sono inserite le seguenti parole: "; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni".

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), le parole: "sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "sono pubblicati nel sito della Provincia".

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), le parole: "Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)" sono sostituite dalle seguenti: "I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

4. Il comma 8 dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è abrogato.

5. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), è sostituita dalla seguente:

"e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge."

6. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-

sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".

7. L'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), e l'articolo 34 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, sono abrogati.

8. L'articolo 4 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), è abrogato.

#### Art. 34

##### *Abrogazioni di disposizioni superate*

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.
2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol incluse nell'allegato B.
3. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di questo articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

#### Art. 35

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

Allegato A  
Disposizioni provinciali superate (articolo 34)

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, tranne l'articolo 8 bis	Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"
2.	legge provinciale 18 agosto 1975, n. 31	Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine
3.	legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 12	Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.
4.	legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48	Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse
5.	articolo 80 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
6.	legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33	Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30
7.	articoli 11 e 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
8.	articolo 12, comma 1, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989
9.	articolo 8, comma 4, della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
10.	articolo 11, comma 1, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991
11.	articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1989, n. 9	Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13
12.	legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, tranne gli articoli 8, 9, 14 - commi 3 e 4 - e 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
13.	legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10	Disposizioni per l'attuazione di progetti

14.	legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, tranne il capo I del titolo II e l'articolo 48, comma 5	Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali
15.	legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22	Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione"
16.	legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
17.	legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, tranne gli articoli 5, 7, 12, 17, 21, 25 - commi 1 e 3 - e 26	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
18.	legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, tranne il capo VI e l'articolo 37	Disposizioni in materia di agricoltura
19.	legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, tranne gli articoli 4, 5, 9, 10, 11 e 15	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
20.	legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, tranne gli articoli 7, 11, 14, 15, 16 - commi 2, 3, 4, 5 - e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
21.	articolo 53 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11	Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento
22.	articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15	Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento
23.	legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16	Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa

24.	legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, tranne gli articoli 4, 11, 12, 15 - commi 2, 3, 4 - e 16	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
25.	legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, tranne gli articoli 6, 10, 16, 20, 25 e 33	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
26.	legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11	Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia")
27.	legge provinciale 5 luglio 1993, n. 15	Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina ai fini dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili
28.	articoli 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 31 e articolo 32, comma 4, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
29.	legge provinciale 6 dicembre 1993, n. 38	Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995
30.	articolo 17 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42	Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente "Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento" e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava
31.	legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43, tranne gli articoli 3, 4 e 5	Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria
32.	articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
33.	articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento
34.	capo IV della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6	Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna
35.	articolo 69 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia
36.	articolo 10 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10	Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale
37.	sezione II del capo I e	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione

	articolo 15, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13	di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento
38.	articolo 10 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3	Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998
39.	articolo 2, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998 - 2000 della Provincia autonoma di Trento
40.	articoli 22 e 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998
41.	articoli 3 e 4 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
42.	articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999
43.	articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000
44.	articolo 6, comma 1, della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria)
45.	articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001
46.	articolo 67 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002
47.	legge provinciale 15 aprile 2002, n. 6	Indicazioni turistiche
48.	articolo 6 ter della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8	legge provinciale sulla promozione turistica 2002
49.	articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9	Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
50.	articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
51.	articolo 4 della legge 15 dicembre 2004, n. 10	Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia
52.	articolo 15 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
53.	articoli 19 - comma 1,	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006

	lettera e) -, 26, 31 e 48 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20	e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
54.	articoli 22 - commi 1, 2, 3 - e 23 - comma 4 - della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)
55.	articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8	Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana
56.	articolo 63 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11	legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
57.	articolo 20 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)
58.	articoli 9, 10 - commi 1, 2, 4 - e 49 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2	Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)
59.	articolo 39 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)
60.	articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7	Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)
61.	legge provinciale 22 ottobre 2010, n. 21	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose del mese di agosto 2010
62.	articolo 9 ter della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)
63.	legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, tranne l'articolo 3 e l'articolo 5, comma 1	Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie
64.	articolo 39 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18	Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
65.	articolo 70, comma 22, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)

Allegato B  
*Disposizioni regionali superate (articolo 34)*

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge regionale 21 novembre 1958, n. 28	Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
2.	legge regionale 17 marzo 1964, n. 16	Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 13 novembre 2017, n. 222, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 13 novembre 2017.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 18**

### **Legge di stabilità provinciale 2018**

(b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 3)

#### **INDICE**

##### **Capo I - Disposizioni in materia di tributi, di contenimento di spesa e di enti locali**

*Art. 1 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

*Art. 2 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale*

*Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

*Art. 4 - Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive*

*Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

*Art. 6 - Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

*Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese*

*Art. 8 - Modificazione dell'articolo 36 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

*Art. 9 - Integrazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005) e disposizioni in materia di interconnessione tra le reti*

*Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

##### **Capo II - Disposizioni in materia di personale**

*Art. 11 - Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21*

*Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione*

*Art. 13 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale*

*Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo alle assunzioni di personale*

*Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

*Art. 16 - Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale*

*Art. 17 - Interventi per la riduzione dell'età media del personale provinciale e per l'assunzione di giovani*

*Art. 18 - Disposizioni particolari in materia di personale*

*Art. 19 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 20 - Integrazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

#### Capo III - Disposizioni in materia di istruzione, di ricerca e di sport

Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), per la valorizzazione del merito del personale docente e per il potenziamento del sistema duale scuola - lavoro

Art. 22 - Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento

Art. 23 - Misure per la stabilizzazione del personale docente delle istituzioni formative provinciali

Art. 24 - Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

Art. 26 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

#### Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali, di edilizia abitativa, di famiglia, di pari opportunità e di servizi di interesse economico generale

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Art. 30 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

Art. 31 - Misure a presidio del servizio postale

Art. 32 - Integrazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

#### Capo V - Disposizioni in materia di turismo, sviluppo economico e lavoro

Art. 34 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), e integrazione dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Art. 35 - Integrazione dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Art. 36 - Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e

*delle piste da sci)"*

*Art. 37 - Modificazione dell'articolo 45 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

*Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

*Art. 39 - Cessazione dei fondi speciali di garanzia previsti dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), e dall'articolo 57 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1*

*Art. 40 - Incentivazione del rientro di trentini emigrati all'estero*

*Capo VI - Disposizioni in materia di territorio, ambiente, acque pubbliche ed energia*

*Art. 41 - Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

*Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

*Art. 43 - Modificazioni dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1*

*Art. 44 - Modificazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

*Art. 45 - Integrazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

*Capo VII - Disposizioni finanziarie e finali*

*Art. 46 - Disposizioni finanziarie*

*Art. 47 - Entrata in vigore*

*Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018 - 2020 (articolo 46)*

*Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 46)*

*Tabella C - Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2018 - 2020 (articolo 46)*

*Tabella D - Finanza locale (articolo 46)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Disposizioni in materia di tributi, di contenimento di spesa e di enti locali*

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "Per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno d'imposta 2017".

Art. 2

*Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla  
tassa automobilistica provinciale*

1. Dopo il comma 6 sexies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"6 septies. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità di cui alla tabella C.

Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo  
all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. Nel comma 13 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i due successivi".

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

"14 bis. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 4

*Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive*

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che

determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

4. Le agevolazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.

#### Art. 5

#### *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti:

"b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;

b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."

2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione."

3. Nel comma 1 ter dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "e non ancora avviate" sono soppresse.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 6

*Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

"2 ter. Per le finalità di cui all'articolo 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Provincia può prevedere un'anticipazione sulla quota di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa. Per far fronte a tali anticipazioni, la quota di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993 può essere integrata fino ad un massimo del 4 per cento del fondo perequativo."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 7

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese*

1. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018";
- b) nel comma 4 le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018";
- c) nel comma 5 le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

2. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"1) compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale ai sensi di quest'articolo e dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, i comuni possono assumere prioritariamente personale di categoria C o D, di indirizzo amministrativo-organizzativo, economico-finanziario o tecnico, con contratto con finalità formative, attraverso una procedura unificata condotta dal Consorzio dei comuni trentini o dalla Provincia, nella misura del 50 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi presso i comuni della provincia nell'anno precedente con esclusione di quelli che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale. Nella misura del rimanente 50 per cento, e con gli eventuali risparmi non utilizzati per le assunzioni con la predetta procedura, i comuni possono assumere personale di ruolo con concorso, bando di mobilità o passaggio diretto; il Consiglio delle autonomie locali rileva le risorse

disponibili per le nuove assunzioni entro il 31 gennaio 2018. Entro la medesima data, previa valutazione organizzativa sull'assetto e sui fabbisogni della dotazione di personale, gli enti comunicano al Consorzio dei comuni trentini il numero e la tipologia delle figure professionali da assumere secondo le predette modalità e stipulano le convenzioni per lo svolgimento della procedura concorsuale unica per assunzione con contratto formativo. I comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio del proprio personale e la utilizzano autonomamente per effettuare le assunzioni. Le comunità possono assumere unità di personale non addetto ai servizi socio-assistenziali previa autorizzazione da parte della Provincia, che verifica la compatibilità dell'assunzione con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati all'ente sulla base dei criteri formulati con deliberazione della Giunta provinciale. E' ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del 2017; le comunità possono autorizzare i comuni del rispettivo territorio a procedere ad assunzioni con utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio delle autonomie locali nel corso del 2017. I comuni che calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio possono procedere ad assunzioni utilizzando i risparmi già resi disponibili per l'anno 2017 e non ancora utilizzati;"

b) il numero 2 bis) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"2 bis) gli enti che hanno sottoscritto le convenzioni per il servizio di custodia forestale previste dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), possono procedere all'assunzione di ruolo di custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni fissate a seguito del processo di razionalizzazione delle zone di vigilanza attuato ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;"

c) il numero 4) della lettera a) del comma 3 è abrogato;

d) alla fine del numero 6) della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: ". In attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto è ammessa l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno 2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018";

e) nel numero 6 bis della lettera a) del comma 3 le parole: "alla data del 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di costituzione del nuovo comune".

#### Art. 8

*Modificazione dell'articolo 36 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è abrogata.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 9

*Integrazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005) e disposizioni in materia di interconnessione tre le reti*

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"5 quater. Per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio e dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana previste da questa legge e dalla normativa statale, la Provincia può finanziare la realizzazione da parte dei comuni di progetti di sicurezza urbana ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale e volti al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza nelle aree del territorio provinciale più interessate da fenomeni di degrado urbano, definite con deliberazione della Giunta provinciale."

2. La Provincia può finanziare inoltre l'attivazione dell'interconnessione tra gli applicativi gestionali della polizia locale e gli applicativi gestionali della centrale unica di emergenza e delle altre competenti centrali operative.

3. All'inizio della rubrica del capo III della legge provinciale sulla polizia locale 2005 sono inserite le parole: "Sicurezza urbana e".

4. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale 2005, nel capo III, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis  
*Sicurezza urbana*

1. La Provincia e gli enti locali concorrono, con interventi integrati anche con lo Stato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, alla sicurezza urbana quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire pure attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, attraverso progetti dedicati al contrasto della marginalità e dell'esclusione sociale, attraverso la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

2. Per il rafforzamento delle attività connesse alla prevenzione e al controllo del territorio e per dare massima efficacia alle disposizioni statali in materia di sicurezza urbana la Provincia prevede, tra l'altro:

- a) per i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite della spesa del personale cessato nell'anno precedente. E' sempre ammessa, nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, l'assunzione di personale per il rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, e di personale a tempo determinato;
- b) il rafforzamento della formazione del personale di polizia locale, anche attraverso l'organizzazione di percorsi formativi integrati rivolti agli operatori della polizia locale e delle forze di polizia nazionali, con le modalità stabilite dalla disciplina statale vigente;
- c) il finanziamento ai comuni per le politiche di sicurezza urbana integrata, in particolare dedicati alla coesione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 quater.

3. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali dei comuni, i fabbisogni di beni relativi al vestiario, ai veicoli e alle dotazioni tecniche dei corpi e servizi di polizia locale sono acquistati in forma aggregata con le modalità previste dall'articolo 36 ter 1, commi 4 e 5, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).

4. La Provincia riconosce ai comuni il rimborso delle spese sostenute per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese di cui al presente comma."

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è

inserito il seguente:

"6 bis. I comuni possono assumere le spese relative ai servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"4 bis. Il comma 3 dell'articolo 9 bis si applica a decorrere dalla data di attivazione delle convenzioni quadro relative alle categorie di beni previste dal medesimo comma."

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede la Cassa provinciale antincendi con proprio bilancio.

#### Art. 10

#### *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"f) assicura la promozione culturale e scientifica della partecipazione anche mediante lo svolgimento di attività di formazione e informazione."

2. Al comma 3 dell'articolo 17 quater decies sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e, in caso di risposta positiva, le modalità di svolgimento del processo partecipativo" sono soppresse;

b) dopo le parole: "fino alla conclusione del processo partecipativo." sono inserite le seguenti: "L'ammissione della proposta assicura l'assunzione da parte dell'autorità del ruolo di garante del processo partecipativo al fine di garantire che lo stesso si svolga nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità. L'autorità può inoltre riconoscere uno o più dei seguenti interventi:

a) sostegno finanziario della Provincia secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale;

b) supporto metodologico;

c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

3. Il comma 4 dell'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"4. I comuni singoli o associati che intendono attivare nel territorio di riferimento processi partecipativi di interesse esclusivamente locale possono avvalersi del supporto amministrativo dell'autorità o richiedere un sostegno finanziario per l'organizzazione e lo svolgimento dei processi medesimi. Il sostegno finanziario è concesso dalla Provincia previo parere favorevole dell'autorità e secondo i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale."

4. Dopo l'articolo 17 quindicesima della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

#### "Art. 17 quindicesima 1

#### *Promozione della cultura della partecipazione*

1. Per promuovere la cultura della partecipazione diffusa nei territori, anche con riferimento a specifiche tematiche, l'autorità può finanziare l'attivazione e la realizzazione di processi partecipativi da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 17 decies. Per la selezione dei

processi partecipativi l'autorità approva dei bandi riservati agli enti locali.

2. Il bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per i progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti, in collaborazione con istituti scolastici e università, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla tematica oggetto di processo partecipativo.

3. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di attuazione di questo articolo."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare ai comuni, con risorse a valere sul fondo di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti dal medesimo articolo."

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

## Capo II

### *Disposizioni in materia di personale*

#### Art. 11

#### *Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21*

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa ai corrispondenti comparti, è autorizzata:

- a) per l'anno 2018 in 216.386.101 euro;
- b) per l'anno 2019 in 216.386.101 euro;
- c) per l'anno 2020 in 216.386.101 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 per tutto il personale appartenente al comparto scuola, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa al medesimo comparto, è autorizzata:

- a) per l'anno 2018 in 506.162.950 euro;
- b) per l'anno 2019 in 505.362.950 euro;
- c) per l'anno 2020 in 505.362.950 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

4. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate fino al 2017 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

5. La spesa prevista dal comma 2, riferita agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, è aumentata di 4.800.000 euro per gli oneri per la contrattazione del triennio 2016 - 2018 relativa al personale appartenente al comparto scuola, in aggiunta a quanto già stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015.

6. La spesa prevista dal comma 1 è aumentata della quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale del comparto autonomie locali, definita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 di questa legge.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'articolo 5 (Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2013) della legge provinciale n. 21 del 2015 è abrogato.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 12

##### *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è abrogato.

2. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituito dal seguente:

"8. L'importo massimo delle risorse a disposizione per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti dalla contrattazione nazionale del personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale e per la conclusione degli accordi integrativi provinciali è stabilito, per gli anni dal 2018 al 2022, nella somma massima di 3.000.000 euro annui, comprensivi degli oneri riflessi. La ripartizione delle risorse tra contrattazione nazionale e provinciale, nonché tra le diverse categorie di personale in regime di convenzione, è effettuata dalla Giunta provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale. L'importo di cui al precedente periodo è aumentato per gli anni dal 2018 al 2022 della somma di 500.000,00 euro annui destinata al riconoscimento di incentivi a favore dei medici di medicina generale volti ad introdurre forme di flessibilizzazione delle relative prestazioni idonee a garantire un migliore servizio verso l'utenza."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B e con le risorse già previste nel bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

#### Art. 13

##### *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale*

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo di quest'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo del comma 972 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015".

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo alle assunzioni di personale*

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020";
- b) le parole: "un decimo del costo complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "un quinto del costo complessivo".

Art. 15

*Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta";
- b) le parole: "pari allo 0,5 per cento del limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificato dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1,7 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997".

Art. 16

*Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale*

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 la Provincia può costituire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale previsto dall'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, al fine di valorizzare le professionalità interne, un fondo destinato alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale e degli enti strumentali del comparto autonomie locali, e alle progressioni economiche per il personale degli altri enti rientrante nel medesimo comparto. Le progressioni sono effettuate secondo le disposizioni del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali dell'area non dirigenziale.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 17

*Interventi per la riduzione dell'età media del personale provinciale e per l'assunzione di giovani*

1. La Provincia, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, promuove l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale del proprio organico, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. L'incentivo è disposto in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione.

2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 e per la valutazione dei connessi impatti organizzativi e finanziari, anche in raccordo al fabbisogno di personale, sono promosse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge rilevazioni volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati.

3. Le condizioni, le modalità e i criteri di attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti anagrafici o contributivi per beneficiare dell'incentivo all'esodo, sono stabiliti con specifiche disposizioni legislative o con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, a seguito delle valutazioni previste dal comma 2.

#### Art. 18

##### *Disposizioni particolari in materia di personale*

1. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la Provincia promuove, per il triennio 2018 - 2020, interventi diretti a stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato del proprio organico e di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 la Provincia promuove al suo interno e con gli enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato e il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure.

3. Le condizioni, le modalità e i criteri di attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, sono stabiliti con specifiche disposizioni legislative o con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020.

4. Al fine di garantire la continuità dei servizi, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative previste dal comma 3, i predetti enti possono prorogare, anche in deroga a quanto previsto dal capo I bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, i contratti di lavoro flessibile in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, nel rispetto, per i contratti a tempo determinato, del capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

5. Al personale provinciale dei comparti scuola e ricerca si applicano specifiche disposizioni.

#### Art. 19

*Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art 5 bis

##### *Incentivi per funzioni tecniche*

1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, ai responsabili del procedimento, della

predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 possono riconoscere ai dipendenti della centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte in luogo dei propri dipendenti."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 20

##### *Integrazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)*

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:

"1 ter. I comuni che esprimono i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione dell'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e dell'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn assicurano la presenza delle minoranze consiliari ove il numero dei componenti loro assegnati lo consenta."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. In ragione delle specificità degli incarichi di componente dei comitati scientifici previsti dagli statuti, tali incarichi possono essere assegnati anche a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 bis, comma 1, della legge sul personale della Provincia 1997 e nei limiti dell'importo di 3.000 euro annui."

3. L'articolo 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, come modificato dal comma 1, si applica alla nomina dei consigli di amministrazione successiva all'entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvedono gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza, con i propri bilanci.

#### Capo III

##### *Disposizioni in materia di istruzione, di ricerca e di sport*

#### Art. 21

##### *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), per la valorizzazione del merito del personale docente e per il potenziamento del sistema duale scuola - lavoro*

1. Nel comma 1 dell'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "a tempo indeterminato" sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

"b bis) per finanziare progetti diretti a promuovere l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, che prevedono anche il riconoscimento di incentivi economici ai docenti, mediante l'incremento della formazione in apprendistato;

b ter) per finanziare progetti riconducibili alla tipologia della scuola della seconda occasione finalizzati ad accompagnare gli studenti fragili nel loro percorso scolastico attraverso azioni

personalizzate, supportando gli insegnanti coinvolti con un'adeguata formazione."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia riconosce agevolazioni alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di formazione in apprendistato. Le agevolazioni sono concesse in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entro un limite massimo annuale di 2.000 euro a studente con le modalità, i criteri e le condizioni stabilite dalla Giunta provinciale. Gli incentivi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

## Art. 22

### *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento*

1. Nel corso dell'anno 2018, in base alla programmazione delle assunzioni, è indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso di abilitazione, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017 - 2020. Per il computo dei tre anni di servizio d'insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014 - 2015. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

2. Se il concorso è indetto per posti di sostegno, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, è necessario il possesso del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 il contingente dei posti annualmente disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondarie è così assegnato:

- a) il 50 per cento dei posti ai docenti delle graduatorie dei concorsi, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006;
- b) il 25 per cento dei posti ai docenti delle graduatorie per titoli ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola 2006;
- c) il 25 per cento dei posti ai docenti delle graduatorie per titoli previste dal comma 1.

4. Nell'anno 2018 è indetto anche un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica. Possono partecipare i docenti che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 96, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 2006 e che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento della religione cattolica con il possesso dei titoli previsti

e dell'idoneità dell'ordinario diocesano. Il fabbisogno di posti, l'ordine e il grado di scuola, gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso sono individuati d'intesa tra la Provincia e l'ordinario diocesano di Trento.

5. Le procedure concorsuali previste da quest'articolo sono indette esclusivamente nell'anno 2018. Le graduatorie formate in esito ad esse sono utilizzate a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019, fino al loro esaurimento.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 23

##### *Misure per la stabilizzazione del personale docente delle istituzioni formative provinciali*

1. Nell'anno 2018 è indetto un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per il personale docente delle istituzioni formative provinciali per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento di discipline di tipo culturale o di tipo tecnico-pratiche e, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, di questa legge, per l'insegnamento della religione cattolica. Il concorso è riservato ai docenti che, in possesso dei prescritti titoli di accesso, hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di entrata in vigore di questa legge, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale docente delle istituzioni formative provinciali valide per il biennio formativo 2017 - 2019. Per il computo dei tre anni di servizio d'insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014 - 2015. Nel bando sono definiti i fabbisogni e gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso, differenziando il punteggio tra i titoli di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e, rispettivamente, presso quelle paritarie e prevedendo in ogni caso l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno 5 punti ogni tre anni per il servizio di insegnamento effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle istituzioni formative provinciali. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente. Le graduatorie si formano limitatamente al numero di posti messi a bando.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 24

##### *Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia*

1. Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente, gli enti locali, al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 - 2020, assumere a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l'ente locale della Provincia che procede all'assunzione;
- b) abbia maturato alla data di entrata in vigore di questa legge, alle dipendenze dell'ente locale della Provincia che procede all'assunzione, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. Solo per il personale di categoria A l'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.

3. Al personale non educativo addetto ai servizi dei nidi d'infanzia si applica, per il triennio 2018 - 2020, anche il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14.

4. Gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 2 e 3, fino alla loro conclusione.

#### Art. 25

##### *Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)*

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 dopo le parole: "personalità giuridica," sono inserite le seguenti: "l'azienda provinciale per i servizi sanitari".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Con il fondo previsto al comma 2 possono essere accordati premi a persone fisiche e persone giuridiche diverse dalle imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti derivanti da attività di ricerca. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di questo comma."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.03 (Ricerca e innovazione).

#### Art. 26

##### *Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 75 per cento".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Capo IV

##### *Disposizioni in materia di politiche sociali, di edilizia abitativa, di famiglia, di pari opportunità e di servizi di interesse economico generale*

#### Art. 27

##### *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. All'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "dagli articoli 37 e 38" sono sostituite dalle seguenti: "dagli

articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Per la realizzazione dei fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge attività formative e informative rivolte ai soggetti che partecipano alla costruzione dei distretti dell'economia solidale, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 4)."

3. Nel comma 4 bis dell'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: "da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato" sono inserite le seguenti: ", compresi i rappresentanti dei locali circoli anziani e pensionati,".

4. L'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 14

#### *Istruttorie pubbliche e coprogettazione*

1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione.

2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, gli obiettivi generali e specifici del servizio o dell'intervento, la loro durata, le loro caratteristiche essenziali, i criteri e le modalità d'individuazione dei soggetti che concorrono alla progettazione.

3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e assicurano la possibilità di partecipare ai soggetti indicati nell'articolo 3.

4. L'individuazione dei soggetti con i quali attivare la coprogettazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

5. L'istruttoria pubblica, se ha esito positivo, si conclude con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che può avere ad oggetto la definizione del progetto di servizio o d'intervento ed eventualmente la sua realizzazione. L'accordo di collaborazione può prevedere anche la concessione di un contributo, ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo, ai sensi degli articoli 36 bis e 38 e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. In alternativa la realizzazione del progetto può essere affidata ai sensi dell'articolo 22, comma 3."

5. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "non può superare il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il 20 per cento".

6. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogata.

7. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, nel capo VI, è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

*Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato."

8. L'articolo 37 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

*Sostegno di attività private di promozione sociale*

1. Ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, la Provincia e gli enti locali possono concedere, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato."

9. All'articolo 54 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) del comma 1, dopo le parole: "la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione del sesto comma dell'articolo 7";
- b) nella lettera b) del comma 1, dopo le parole: "la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione" sono inserite le seguenti: "del comma 5 bis dell'articolo 38 e";
- c) la lettera m) del comma 1 è abrogata.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 7 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 28

*Modificazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

1. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: ", fermo restando il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "In alternativa al requisito della residenza qualificata può essere richiesto il requisito della residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato nell'anno antecedente alla data di presentazione

della domanda. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 29

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"6. Acquisito il parere favorevole dell'ente locale nel cui territorio è collocato l'immobile, l'ITEA s.p.a. può mettere a disposizione, con i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo a favore di:

- a) enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale; per questi soggetti, se hanno carattere non commerciale a fini fiscali, la messa a disposizione di immobili non destinati a uso abitativo per lo svolgimento di attività di carattere sociale può essere concessa anche a titolo gratuito;
- b) forze dell'ordine."

2. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: "di quanto previsto alla lettera b) del predetto comma." sono inserite le seguenti: "In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare il provvedimento di autorizzazione alla locazione è revocato, se non sussistono i requisiti e le condizioni per il subentro previsti dal regolamento di esecuzione."

3. All'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) del comma 2.1 le parole: ", se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13" sono soppresse;
- b) nella lettera a) del comma 2 ter le parole: "incrementato del 30 per cento" sono soppresse.

4. All'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine della lettera d) del comma 3 sono inserite le parole: "anche a seguito dell'inserimento di uno o più componenti nel nucleo familiare";
- b) l'alinnea della lettera d bis) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "d bis) se si verificano le seguenti ipotesi:";
- c) dopo il numero 3) della lettera d bis) del comma 3 è inserito il seguente: "3 bis) mancato rilascio dell'alloggio oggetto del precedente contratto in caso di cambio alloggio su domanda del nucleo familiare; la revoca è disposta in caso di mancato rispetto del termine, comunque non superiore a tre mesi, individuato nel provvedimento di diffida al rilascio dell'alloggio;".

5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"4. Il regolamento di esecuzione prevede che per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dai servizi sociali territoriali. Agli

stessi fini, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo, se esso non è legalmente separato o non è residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali."

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede ITEA s.p.a. con il proprio bilancio.

#### Art. 30

##### *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)*

1. Alla fine del primo periodo del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 sono inserite le seguenti parole: "; ai/alle componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), spettano i rimborsi delle spese previste dalla predetta normativa provinciale".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

#### Art. 31

##### *Misure a presidio del servizio postale*

1. In relazione alle peculiarità montane e geografiche del territorio provinciale, all'esigenza di garantire uniformi livelli qualitativi di servizio a tutta la popolazione, anche con riguardo alla tradizionale propensione della cittadinanza all'acquisizione di prodotti editoriali in abbonamento, la Provincia promuove, in via sperimentale, appropriate misure volte a rafforzare il servizio postale universale di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale.

2. Per le finalità del comma 1 e tenuto conto della rimodulazione in atto delle modalità di recapito, la Provincia è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Poste italiane s.p.a. diretta all'erogazione di servizi postali integrativi rispetto a quello universale, con particolare riguardo alla consegna dei prodotti editoriali e agli invii di corrispondenza e di pacchi su tutto il territorio provinciale, assicurando idonee frequenze e misure organizzative in grado di soddisfare le specifiche esigenze territoriali. I contenuti della convenzione sono determinati in osservanza della disciplina dell'Unione europea concernente i servizi di interesse economico generale.

3. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità).

#### Art. 32

##### *Integrazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 dopo le parole: "a soggetti aderenti" sono inserite le seguenti: "o che si impegnano ad aderire".

2. Nel comma 4 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 dopo le parole: "con soggetti aderenti" sono inserite le seguenti: "o che si impegnano ad aderire".

3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il seguente:

"4 ter. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere un contributo a favore dei titolari di un mutuo stipulato ai sensi dei commi 3 e 4 bis, purché una quota sia finalizzata al versamento

sulla posizione attivata o da attivarsi presso i fondi pensione anche in favore dei familiari minori a carico. Il versamento può essere effettuato direttamente dalla Provincia, previa delega del soggetto beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti la misura del contributo, la tipologia di intervento oggetto di contributo, il termine per l'adesione ai fondi pensione, l'entità della quota e le condizioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma. La deliberazione può prevedere i casi in cui il contributo può essere concesso a coloro che non hanno stipulato i mutui ai sensi di questo articolo."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

### Art. 33

#### *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: "La realizzazione del sistema integrato, con riferimento ai giovani, può essere supportata tecnicamente mediante la messa a disposizione di operatori da parte della Provincia."

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

4. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

#### "Art. 6 bis

##### *Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva*

1. La Provincia promuove la stipulazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 34 per realizzare un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d'intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli."

5. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: "dell'indebitamento individuale e familiare." sono inserite le seguenti: "I prestiti possono essere concessi anche a genitori separati o divorziati."

6. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: "La struttura provinciale competente in materia di politiche sociali gestisce gli interventi previsti da quest'articolo direttamente o per il tramite dei soggetti previsti dal comma 2."

7. Alla fine del comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le seguenti parole: "La mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla fruizione dei buoni di servizio a cofinanziamento del fondo sociale europeo previsti da questo articolo e dall'articolo 10."

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente.

"2.1. Ai fini dell'iscrizione nel registro previsto dal comma 2, gli operatori devono essere in possesso della certificazione di competenze rilasciata nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione di competenze, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale."

9. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"3 ter. La Provincia persegue le finalità individuate da quest'articolo anche avvalendosi delle attività e delle iniziative formative della società prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006."

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale individua, nell'ambito della valutazione di impatto familiare, i settori nei quali attivare l'analisi di impatto sulle relazioni familiari. In relazione agli elementi di valutazione acquisiti, l'Agenzia propone alla Giunta provinciale azioni di coordinamento delle politiche provinciali ai sensi dell'articolo 25, al fine di favorire le relazioni familiari, interfamiliari e sociali."

11. L'articolo 35 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

12. All'articolo 36 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 2.1, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo comma. Gli operatori che alla data di applicazione della disciplina del comma 2.1 sono iscritti al registro previsto dall'articolo 16, comma 2, devono acquisire le validazioni e certificazioni delle competenze richieste entro sei mesi dalla stessa data, a pena di cancellazione dal registro."

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 4 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Capo V

### *Disposizioni in materia di turismo, sviluppo economico e lavoro*

#### Art. 34

*Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), e integrazione dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

#### *Sostegno alla progettazione di progetti di riconversione dell'economia turistica*

1. La Provincia può finanziare la predisposizione di progetti volti a creare le condizioni per dismettere o riconvertire, in tutto o in parte, impianti di risalita in zone del territorio provinciale nelle quali, anche in relazione alla necessità di affrontare i fenomeni derivanti dal cambiamento climatico, s'intende costituire una differente offerta turistica.

2. Le ipotesi progettuali sono selezionate a seguito di un bando pubblico che disciplina, sulla base delle condizioni, dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, anche le modalità di finanziamento delle ipotesi selezionate. Costituisce condizione per il finanziamento, secondo quanto specificato con deliberazione, che l'ipotesi progettuale sia predisposta d'iniziativa dei soggetti concessionari degli impianti con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dei soggetti rappresentativi degli interessi del territorio.

3. Il progetto elaborato con il finanziamento è sottoposto alla popolazione interessata nell'ambito dei processi partecipativi disciplinati dal capo V ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Nel caso di progetti che interessino più comunità i processi partecipativi sono svolti da una sola comunità con il supporto

delle altre interessate.

4. A seguito dei processi partecipativi previsti dal comma 3 e dei relativi risultati la Giunta provinciale può promuovere l'attuazione dei progetti nell'ambito degli strumenti di programmazione e d'incentivazione previsti dalla normativa provinciale. Se il progetto ha caratteristiche tali da costituire un complesso integrato di iniziative e interventi privati e pubblici, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo locale dell'area interessata, la Giunta provinciale può stabilire misure premiali consistenti in priorità o maggiorazioni di contributi delle leggi di settore, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato."

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: "gli impianti tecnologici a carattere ambientale" sono inserite le seguenti: ", le infrastrutture dello sport all'aria aperta o ricreative che possono garantire la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica locale, nell'ottica di destagionalizzare l'offerta, alla luce dei processi di cambiamento climatico in corso e della differente domanda turistica internazionale".

3. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale aggiorna gli indirizzi previsti dal comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge provinciale n. 35 del 1988 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8 ter, comma 4, della legge provinciale n. 35 del 1988 e dal comma 2 del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B; per l'articolo 8 ter, comma 4, della legge provinciale n. 35 del 1988 provvede, inoltre, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 35

##### *Integrazione dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 30 bis stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 36

*Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"*

1. Dopo l'articolo 57 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 57 bis

*Contributo per l'acquisto di immobili*

1. Al fine di favorire il perseguimento dei compiti attribuiti ai collegi professionali istituiti da questa legge, ivi compresa l'attività di formazione affidata ai sensi della medesima, la Provincia può concedere al Collegio provinciale delle guide alpine e al Collegio provinciale dei maestri di sci un contributo straordinario in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dell'immobile costituente la sede comune dei collegi medesimi. Il contributo straordinario è concesso, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato o nei limiti degli aiuti di stato d'importanza minore (de minimis)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 37

*Modificazione dell'articolo 45 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"5 bis. Alle strutture che ottengono il riconoscimento della denominazione aggiuntiva la Provincia può riconoscere delle premialità nell'attribuzione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalle leggi provinciali di settore."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 38

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 7 ter

*Aiuti per il reinvestimento degli utili*

1. Per favorire comportamenti aziendali virtuosi per lo sviluppo del capitale umano, sociale e fisso, la Provincia sostiene progetti di reinvestimento degli utili. A tal fine possono essere concessi contributi a fronte di spese per:

- a) la formazione dei dipendenti, l'applicazione dei contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività e l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati;
- b) gli investimenti per welfare aziendale, per progetti di flessibilità e di conciliazione famiglia - lavoro e di servizi di prossimità, per l'ottenimento della certificazione family audit e gli investimenti destinati all'economia della condivisione;
- c) gli investimenti e i servizi innovativi, l'industrializzazione di progetti di ricerca, di prototipi o di

brevetti e le missioni all'estero.

2. I contributi sono concessi in compensazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi con riguardo in particolare ai limiti e alle misure d'intervento, che non devono comunque superare il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). In ogni caso è fatto salvo il divieto di cumulo con altre agevolazioni anche previste da questa legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8."

2. All'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 7 le parole: "il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "la quantificazione del contributo in relazione alla spesa ammessa e alla misura di agevolazione indicata nell'elenco";
- b) nel comma 9 le parole: "La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "In relazione ai contributi concessi ai sensi del comma 7 la Provincia dispone controlli a campione per verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, la corretta determinazione delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite, la conseguente quantificazione del contributo; la Provincia, inoltre, può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario".

3. All'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3 bis. Il benessere previsto dal comma 3 non è necessario nei trasferimenti di aree da o a favore di Trentino sviluppo s.p.a.";
- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
"7 bis. Quando le attività previste dall'articolo 25, comma 1, sono svolte da soggetti diversi dalla Provincia il provvedimento di cancellazione del vincolo previsto dal comma 1 bis e il benessere previsto dal presente articolo sono adottati dai soggetti medesimi in luogo della Provincia."

4. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: "impianti a fune a servizio di attività turistiche" sono inserite le seguenti: "o funzionali a esigenze di mobilità alternativa".

5. Nella lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "provvedimento concessorio" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento di concessione o diniego e per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli in coerenza con quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'articolo 15".

6. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 34 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "uno dei componenti nominato dalla Giunta provinciale nel consiglio di amministrazione fa parte del comitato esecutivo, ove tale organo sia previsto dallo statuto;" sono soppresse.

7. L'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai beneficiari individuati negli elenchi predisposti dall'ente affidatario entro il 31 dicembre 2017, purché la Provincia non abbia già assunto il provvedimento previsto dall'articolo 15, comma 7; se il provvedimento è già stato assunto si applica l'articolo 15, comma 9, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

8. Il comma 7 bis dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inserito dal presente articolo, si applica anche alle aree soggette alla disciplina

dell'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

9. La lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai soggetti per i quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione o di diniego.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 39

*Cessazione dei fondi speciali di garanzia previsti dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), e dall'articolo 57 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1*

1. I fondi istituiti dall'articolo 3 della legge provinciale n. 34 del 1974 e dall'articolo 57 della legge provinciale n. 1 del 1995 cessano di operare dal 1° gennaio 2018; le relative somme sono introitate nel bilancio provinciale, al netto delle spese di gestione e delle spese legali sostenute nell'anno 2017 e delle escussioni delle garanzie già operate dagli istituti di credito convenzionati.

2. Con riguardo alle domande presentate entro il 31 dicembre 2017, gli enti di garanzia fidi, in via transitoria, continuano ad anticipare gli interventi d'integrazione salariale straordinaria, a gestire le azioni giudiziarie già intraprese e a introitare sui propri bilanci le somme erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o recuperate tramite azioni giudiziarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni e le modalità di gestione delle anticipazioni degli interventi d'integrazione salariale straordinaria, delle richieste alla Provincia di rimborso delle spese di gestione e delle spese legali, della restituzione al bilancio provinciale delle somme incassate.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 40

*Incentivazione del rientro di trentini emigrati all'estero*

1. La Provincia, nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali di settore in materia di ricerca e di incentivi alle imprese, può prevedere misure volte ad incentivare il rientro in Provincia di persone che sono emigrate all'estero dopo aver maturato un periodo di residenza nel territorio provinciale stabilito con deliberazione della Giunta provinciale e comunque non inferiore a dieci anni.

2. La medesima deliberazione disciplina ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo e può prevedere, in particolare, ulteriori condizioni o requisiti per l'accesso alle misure previste dal comma 1.

3. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) e di euro 150.000,00 per l'anno 2018 sull'unità di voto 14.03 (Ricerca e innovazione).

## Capo VI

### *Disposizioni in materia di territorio, ambiente, acque pubbliche ed energia*

#### Art. 41

*Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

1. La Provincia approva per l'anno 2018 un piano straordinario con l'obiettivo di promuovere il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici valorizzandone le caratteristiche tradizionali e paesaggistiche. Il piano persegue, in particolare, la riqualificazione del patrimonio edilizio, mediante interventi volti a migliorare l'assetto dei centri storici sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano, promuovendo il ricorso ai materiali della tradizione costruttiva trentina.

2. Il piano straordinario, approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, prevede la concessione di contributi alle persone fisiche e alle cooperative edilizie di abitazione che realizzano interventi su immobili situati nei centri storici e sulle relative pertinenze. Queste finalità sono perseguite, con riguardo agli enti locali, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'ordinamento della finanza locale.

3. Al fine di facilitare la domiciliarità delle persone anziane e favorirne il miglioramento della qualità di vita mediante la prevenzione degli incidenti domestici e il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative, il piano prevede che ai soggetti ultrasessantacinquenni che richiedono i contributi previsti dal comma 2 possano essere concessi ulteriori contributi nella misura prevista dal comma 5 per la realizzazione degli interventi necessari a rendere l'alloggio idoneo alle necessità abitative dei predetti soggetti. Gli interventi possono essere effettuati su alloggi destinati ad abitazione principale di cui la persona anziana è proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento. La deliberazione prevista dal comma 2 può riservare una quota delle risorse disponibili per la concessione alle persone anziane dei contributi previsti da questo comma.

4. Il piano prevede che a coloro che richiedono i contributi previsti dal comma 2 possano essere concessi ulteriori contributi nella misura prevista dal comma 5 per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio individuati dalla deliberazione prevista dal comma 2. Gli interventi possono essere effettuati su alloggi destinati ad abitazione principale di cui il richiedente è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. La deliberazione prevista dal comma 2 può riservare una quota delle risorse disponibili per la concessione alle giovani coppie dei contributi previsti da questo comma.

5. I contributi previsti dal piano straordinario sono concessi nella misura del 20 per cento della spesa ammessa e sono cumulabili con le misure previste dall'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1; inoltre sono cumulabili con le detrazioni d'imposta previste dalla normativa statale per gli interventi di recupero e riqualificazione energetica, se essa lo consente. Il contributo è elevato al 40 per cento della spesa ammessa se i soggetti interessati non utilizzano le predette misure provinciali e statali. Le agevolazioni disciplinate da quest'articolo sono applicabili, secondo quanto previsto dalla sua deliberazione attuativa, alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.

6. Il contributo è concesso sulla base di una domanda cui è allegata anche una dichiarazione con cui il progettista, sotto la propria responsabilità, dichiara che gli interventi realizzati sono conformi a quelli oggetto di finanziamento ai sensi di quest'articolo. Successivamente le dichiarazioni sono oggetto di controllo a campione da

parte della Provincia.

7. La deliberazione prevista dal comma 2 disciplina i criteri tipologici e architettonici degli interventi, le modalità di presentazione della domanda, le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento - in coerenza con le finalità di quest'articolo -, i limiti di spesa ammissibile e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione stabilisce inoltre i criteri, le condizioni e i requisiti per l'accesso al contributo, tra i quali è previsto il limite massimo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF).

8. Le risorse finanziarie che residuano a seguito della concessione dei contributi previsti da questo articolo per le domande presentate entro la scadenza del termine previsto dal piano straordinario, sono utilizzate per i medesimi interventi realizzati anche al di fuori dei centri storici secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

9. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"c bis) per i soggetti privati che realizzano direttamente interventi che presentano le stesse caratteristiche di quelli realizzabili a carico del fondo da parte di soggetti pubblici, ai sensi del comma 2, lettera b), sotto forma di specifici incentivi, determinati anche in modo forfettario secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4."

10. Il piano straordinario e la deliberazione attuativa prevista dall'articolo 72, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono prevedere che l'effettuazione dei controlli successivi sia demandata alle comunità o che l'istruttoria del contributo sia demandata a uno degli enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Per lo svolgimento delle attività volte all'adozione del provvedimento di concessione e all'erogazione dei contributi le comunità mettono a disposizione della Provincia, secondo i criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale e previo parere del Consiglio delle autonomie locali, personale già impiegato nel settore dell'edilizia agevolata dalle comunità o dal comune di Trento in quanto comune capofila del territorio Valle dell'Adige. La deliberazione può prevedere anche la corresponsione del trattamento economico di missione.

11. Alla fine della lettera y) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti parole: "è inoltre considerato volume tecnico l'ascensore;".

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 42

#### *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 dopo le parole: "in altre forme di utilizzazione del suolo" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa la trasformazione delle aree boschive in pascolo,".

2. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II" sono sostituite dalle seguenti: "la somma versata è introitata nel bilancio provinciale".

3. Al comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato" sono inserite le seguenti: "e sostenere spese ai fini della prevenzione ordinaria sia in via diretta che tramite la fornitura ai soggetti richiedenti di materiali in comodato gratuito";
- b) dopo le parole: "stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo" sono inserite le seguenti: ", le tipologie degli interventi di prevenzione".
4. Alla fine della lettera d) del comma 5 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le seguenti parole: ", in modo da assicurare il coinvolgimento delle realtà associative del territorio".
5. Nella rubrica del titolo IX della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: ", fondo forestale" sono soppresse.
6. Nel comma 2 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "anche in deroga alle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 94," sono soppresse.
7. All'articolo 88 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica le parole: ", funzionario delegato e revisori dei conti" sono soppresse;
- b) nel comma 3 le parole: "possono essere anticipate dalla Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia, in base alle evidenze contabili, mediante il rimborso da parte dei proprietari, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 93, o previo versamento anticipato alla tesoreria della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "sono anticipate alla Provincia dai medesimi enti";
- c) i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
8. Nel comma 3 dell'articolo 90 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "Nel secondo caso si applica l'articolo 94." sono soppresse.
9. Dopo l'articolo 91 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"Art. 91 bis

*Interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti*

1. Per consentire l'esecuzione di interventi di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali, comprese la realizzazione e la manutenzione di opere e di infrastrutture forestali, gli enti individuati dall'articolo 57, commi 2 e 3, versano sul bilancio provinciale una quota degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti dall'articolo 98. Il versamento è effettuato dall'ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore di vendita dei prodotti e pari al 20 per cento del valore per i tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b). I predetti enti possono disporre ulteriori versamenti a integrazione di quelli già effettuati per consentire la realizzazione degli interventi previsti da questo comma.
2. La Provincia, attraverso la struttura provinciale competente in materia di foreste, utilizza, su espressa richiesta dei proprietari e a favore degli stessi, le risorse versate da ciascun ente ai sensi del comma 1 e dell'articolo 17, comma 1, esclusivamente per l'esecuzione degli interventi di miglioramento e compensativi; gli interventi sono inseriti negli strumenti di programmazione della struttura provinciale competente tenendo conto anche delle quote versate da ogni singolo ente.
3. Gli interventi di miglioramento possono essere realizzati anche direttamente dagli enti previsti dal comma 1. In tal caso gli interventi sono finanziati dalla Provincia sulla base della presentazione di perizie o progetti autorizzati, nel limite massimo della quota versata da ciascun ente oppure di una maggiore quota, con contestuale sospensione dei futuri versamenti fino alla concorrenza dell'importo complessivo degli interventi realizzati.
4. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva i criteri per l'attuazione di quest'articolo, che prevedono, in particolare:
- a) le modalità per il versamento delle quote degli introiti e quelle con le quali la struttura

provinciale competente in materia di foreste ne tiene progressivamente conto al fine di quanto previsto dai commi 2 e 3;

- b) le tipologie di interventi di miglioramento finanziabili ai sensi di quest'articolo, le spese ammissibili e le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento o di sospensione del versamento;
- c) i termini e le modalità con le quali la struttura provinciale competente in materia di foreste informa, almeno annualmente, gli enti previsti dal comma 1 sugli interventi realizzati sui rispettivi territori e le quote versate."

10. Al comma 4 dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", il comitato scientifico dei parchi e la commissione forestale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e il comitato scientifico dei parchi";
- b) le parole: ", 52 e 95 di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "e 52".

11. Dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:

- a) il capo II del titolo IX della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- b) gli articoli 93, 94 e 95 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- c) il titolo III del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, concernente "Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- d) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.

12. Per l'anno 2017 la struttura provinciale competente in materia di foreste dispone il rendiconto annuale finanziario e la relazione degli interventi effettuati con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, ancorché abrogati.

13. Dal 1° gennaio 2018 confluiscono nel bilancio provinciale le somme già depositate sul fondo forestale provinciale alla data di entrata in vigore di quest'articolo, le quote di restituzione delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg e le somme erogate a valere sul fondo forestale provinciale recuperate dalla Provincia in quanto non utilizzate o non dovute.

14. Per gli interventi previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg a favore dei quali è stata disposta la restituzione degli accantonamenti nella misura del 70 per cento si provvede, a conclusione dell'intervento, al versamento della somma residua a titolo di finanziamento.

15. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può approvare con deliberazione ulteriori disposizioni transitorie per l'applicazione di quest'articolo.

16. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 9 e 14 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 43

*Modificazioni dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1*

1. Al comma 10 bis dell'articolo 71 della legge provinciale n. 1 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Il canone relativo alle domande presentate per la definizione delle concessioni d'uso del demanio idrico in atto è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero dalla data d'inizio dell'utilizzazione del demanio idrico se successiva alla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "Per la definizione delle concessioni d'uso del demanio idrico in atto è dovuta a titolo d'indennizzo una somma pari a cinque volte l'importo del canone per un'annualità stabilito ai sensi del comma 1, o, se inferiore, una somma pari al canone dovuto dall'inizio dell'utilizzazione";
- b) le parole: "al pagamento dei canoni previsti dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al pagamento delle somme previste da quest'articolo";
- c) le parole: "In caso di diniego della concessione è comunque dovuta una somma pari all'importo dei canoni non corrisposti con la predetta decorrenza" sono sostituite dalle seguenti: "L'indennizzo stabilito per l'utilizzo pregresso dev'essere pagato anche in caso di diniego della concessione".

2. L'indennizzo dovuto per la definizione della concessione d'uso del demanio idrico in atto è calcolato in base all'articolo 71, comma 10 bis, della legge provinciale n. 1 del 1996, come modificato dal comma 1 di questo articolo, anche con riguardo alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questo articolo se il relativo procedimento non si è ancora concluso in tale data.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 44

*Modificazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

1. Il comma 5 dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, è sostituito dal seguente:

"5. Gli usi dell'acqua riconosciuti, autorizzati e concessi o a qualunque titolo assentiti alla Provincia, anche indirettamente, e quelli destinati a scopi culturali, didattici o museali da enti pubblici strumentali della Provincia, anche quando tali enti non sono titolari dell'utenza, non sono soggetti a canone."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 45

*Integrazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è sostituita dalla seguente:

"h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento, ivi compresi gli impianti alimentati a cippato."

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"10 bis. Gli interventi previsti dal comma 2, lettere f) e g), possono essere concessi anche agli enti locali, secondo specifici criteri, condizioni e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Capo VII *Disposizioni finanziarie e finali*

### Art. 46 *Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 44 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13 (Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse) sono sostituiti dai seguenti:

"4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali."

Art. 47  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**TABELLA A**  
*Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2018 - 2020 (articolo 46)*

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
01.03	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615830 - 908095)	GAUT.	20.226.430,00	20.226.430,00	8.226.430,00	8.226.430,00	+103.626,00 fine al 2024
		NGOPO	33.330.056,00	33.330.056,00	33.330.056,00	8.330.056,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>+13.103.626,00</b>	<b>+13.103.626,00</b>	<b>+25.103.626,00</b>	<b>+103.626,00</b>	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 157560 - 158500 - 158650 - 158670 - 158760 - 158765 - 158780 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560 - 908565)	GAUT.	29.689.000,00	31.714.000,00	9.575.000,00	9.575.000,00	0
		NGOPO	70.189.000,00	31.714.000,00	31.199.000,00	9.575.000,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>+40.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>+21.624.000,00</b>	<b>0</b>	
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 154000 - 155000 - 747000)	GAUT.	9.453.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0
		NGOPO	2.453.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>+7.000.000,00</b>	<b>+7.000.000,00</b>	
01.10	Risorse umane (CAP. 157270 - 157510 - 157520 - 906000 - 906030 - 908030)	GAUT.	1.768.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0
		NGOPO	2.018.000,00	1.764.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>+250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>+1.663.000,00</b>	<b>+1.663.000,00</b>	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151620 - 157325 - 908400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GAUT.	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00	0,00	0
		NGOPO	3.573.000,00	3.563.000,00	3.563.000,00	3.563.000,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>+51.000,00</b>	<b>+41.000,00</b>	<b>+3.563.000,00</b>	<b>+3.563.000,00</b>	
04.01	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO</b> <b>ALLO STUDIO</b> Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250550 - 251000 - 251050 - 252700 - 252701 - 252709)	GAUT.	90.233.000,00	89.424.000,00	0,00	0,00	0
		NGOPO	89.507.000,00	87.490.000,00	87.324.000,00	87.324.000,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>-726.000,00</b>	<b>-1.934.000,00</b>	<b>+87.324.000,00</b>	<b>+87.324.000,00</b>	
04.02	Altri ordini di istruzione per universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 252120 - 252150 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252720 - 252724 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252800 - 252840 - 252845 - 256600 - 259700 - 311100 - 313100 - 906030)	GAUT.	111.641.924,56	107.170.000,00	9.087.116,67	9.087.116,67	0
		NGOPO	122.566.533,72	116.998.600,00	109.673.116,67	3.260.000,00	
		<b>VARIAZ.</b>	<b>+10.724.609,16</b>	<b>+9.828.600,00</b>	<b>+100.586.000,00</b>	<b>+3.260.000,00</b>	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252960 - 252961 - 252964 - 253550)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	4.382.920,00 5.382.920,00 <b>+1.000.000,00</b>	18.907.792,00 11.907.792,00 <b>-7.000.000,00</b>	5.500.000,00 12.500.000,00 <b>+7.000.000,00</b>	6.500.000,00 6.500.000,00 <b>0</b>	
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 314000 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	99.836.294,00 96.089.456,00 <b>-3.746.838,00</b>	95.011.294,00 96.211.456,00 <b>+1.200.162,00</b>	5.825.000,00 100.611.456,00 <b>+94.786.456,00</b>	1.275.000,00 1.275.000,00 <b>0</b>	-100.000,00 per il 2023
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 745000)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	20.926.886,00 20.924.886,00 <b>-2.000,00</b>	20.238.000,00 20.596.000,00 <b>+358.000,00</b>	0,00 20.536.000,00 <b>+20.536.000,00</b>	0,00 0,00 <b>0</b>	
05.01	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	1.464.000,00 6.481.400,00 <b>+5.017.400,00</b>	34.000,00 1.534.000,00 <b>+1.500.000,00</b>	0,00 32.000,00 <b>+32.000,00</b>	0,00 32.000,00 <b>+32.000,00</b>	
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 350000 - 351050 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353150 - 353155 - 353200 - 353250 - 353254 - 353255 - 353350 - 353355 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 616000 - 904050 - 904070 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	40.386.477,00 53.169.070,91 <b>+12.782.593,91</b>	37.260.319,16 40.046.607,16 <b>+2.786.288,00</b>	0,00 34.065.765,00 <b>+34.065.765,00</b>	0,00 0,00 <b>0</b>	
06.01	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358300 - 358305 - 358310)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	7.521.000,00 12.615.000,00 <b>+5.094.000,00</b>	7.255.000,00 10.214.000,00 <b>+2.959.000,00</b>	1.500.000,00 7.624.000,00 <b>+6.124.000,00</b>	1.500.000,00 1.500.000,00 <b>0</b>	+300.000,00 per il 2022 +1.500.000,00 per il 2023
06.02	Giovanili (CAP. 255330 - 904080 - 904082)	GH'AUT. NOSTRO VARIAZ.	1.974.000,00 2.118.000,00 <b>+144.000,00</b>	1.876.000,00 1.525.000,00 <b>-351.000,00</b>	0,00 1.265.000,00 <b>+1.265.000,00</b>	0,00 0,00 <b>0</b>	
	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615436 - 615500 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615550 - 615634 - 615636 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 618110 - 906150 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703 - 906800)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	45.235.000,00 36.673.371,00 <b>-8.561.629,00</b>	45.266.000,00 44.559.371,00 <b>-706.629,00</b>	39.758.371,00 <b>+39.758.371,00</b>	0,00 807.000,00 <b>+807.000,00</b>	-807.000,00 per il 2022
08.01	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 617550 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	1.329.000,00 1.849.000,00 <b>+520.000,00</b>	759.000,00 959.000,00 <b>+200.000,00</b>	0,00 515.000,00 <b>+515.000,00</b>		
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e pilari di edilizia economico-popolare (CAP. 618130 - 651050 - 652010 - 652020 - 652030 - 652040 - 653300 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655450 - 655610 - 655620 - 802350 - 802370)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	15.132.000,00 26.743.400,00 <b>+11.611.400,00</b>	12.285.000,00 17.645.000,00 <b>+5.360.000,00</b>	11.470.000,00 11.945.000,00 <b>+475.000,00</b>	4.070.000,00 4.430.000,00 <b>+360.000,00</b>	+360.000,00 fino al 2028
09.01	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> Difesa del suolo (CAP. 805720)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	17.850.000,00 19.250.000,00 <b>+1.400.000,00</b>	16.500.000,00 13.000.000,00 <b>-3.500.000,00</b>	1.000.000,00 11.500.000,00 <b>+10.500.000,00</b>	1.000.000,00 1.000.000,00 <b>0</b>	
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803350 - 803560 - 803570 - 803600 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	4.287.000,00 30.303.000,00 <b>+26.016.000,00</b>	1.294.000,00 22.085.000,00 <b>+20.791.000,00</b>	0,00 2.258.000,00 <b>+2.258.000,00</b>	0,00 6.420.609,00 <b>+600.000,00</b>	
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	0,00 100.000,00 <b>+100.000,00</b>	2.000.000,00 2.400.000,00 <b>+400.000,00</b>	6.420.609,00 7.020.609,00 <b>+600.000,00</b>	6.800.000,00 6.900.000,00 <b>+100.000,00</b>	-200.000,00 per il 2022 -1.000.000,00 per il 2023 -6.000.000,00 per il 2024
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804800 - 804900 - 809200)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	2.074.000,00 3.200.000,00 <b>+1.126.000,00</b>	3.627.000,00 4.227.000,00 <b>+600.000,00</b>	3.627.000,00 3.627.000,00 <b>0</b>	1.127.000,00 1.127.000,00 <b>0</b>	
09.05	Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 618150 - 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805650 - 805670 - 805685 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806220 - 806240 - 806400)	GM/AUT. NUTRO VARIAZ.	16.183.329,00 24.048.052,50 <b>+7.864.723,50</b>	14.772.329,00 19.781.279,00 <b>+5.008.950,00</b>	1.000.000,00 18.186.279,00 <b>+17.186.279,00</b>	201.000,00 201.000,00 <b>0</b>	
	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	GH.AUT. NEORO	24.650.000,00	36.650.000,00	28.180.000,00	26.660.000,00	+6.000.000,00 per il 2025
		VARIAZ.	29.550.000,00	29.850.000,00	30.680.000,00	26.660.000,00	
			<b>+4.900.000,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>+2.500.000,00</b>	<b>0</b>	
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746050 - 746060 - 746400)	GH.AUT. NEORO	61.390.000,00	69.690.000,00	1.500.000,00	0,00	+3.453.000,00 per il 2022 +1.753.000,00 per il 2023
		VARIAZ.	66.169.838,09	82.373.856,00	77.243.000,00	3.453.000,00	+1.753.000,00 per il 2024 +1.753.000,00 per il 2025 +1.753.000,00 per il 2026 +1.753.000,00 per il 2027 +1.753.000,00 per il 2028
			<b>+4.779.838,09</b>	<b>+12.883.856,00</b>	<b>+75.743.000,00</b>	<b>+3.453.000,00</b>	
10.03	Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	GH.AUT. NEORO	23.000,00	22.000,00	0,00		
		VARIAZ.	23.000,00	22.000,00	21.000,00		
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+21.000,00</b>		
10.04	Altre modalità di trasporto (CAP. 745100 - 907000)	GH.AUT. NEORO	720.000,00	720.000,00	720.000,00		
		VARIAZ.	720.000,00	0,00	0,00		
			<b>0</b>	<b>-720.000,00</b>			
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408502 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743052 - 743150 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743200 - 743300 - 743500 - 907000)	GH.AUT. NEORO	45.708.455,52	58.015.425,52	65.354.013,27	59.859.545,37	+13.000.000,00 per il 2022 +11.000.000,00 per il 2023 +9.000.000,00 per il 2024
		VARIAZ.	46.381.945,07	58.340.569,52	74.097.013,27	59.884.545,37	
			<b>+673.489,55</b>	<b>+325.144,00</b>	<b>+8.743.000,00</b>	<b>+25.000,00</b>	
11.01	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b> Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806900 - 806920 - 807600)	GH.AUT. NEORO	11.625.000,00	10.125.000,00	0,00		
		VARIAZ.	20.700.000,00	16.375.000,00	15.175.000,00		
			<b>+9.075.000,00</b>	<b>+6.250.000,00</b>	<b>+15.175.000,00</b>		
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808224 - 808240)	GH.AUT. NEORO	5.895.100,00	4.705.000,00	0,00		
		VARIAZ.	12.255.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00		
			<b>+6.359.900,00</b>	<b>+2.000.000,00</b>	<b>+6.705.000,00</b>		
12.01	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	GH.AUT. NEORO	10.076.000,00	10.380.000,00	0,00		
		VARIAZ.	11.297.700,00	10.273.000,00	10.249.000,00		
			<b>+1.221.700,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>+10.249.000,00</b>		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402214 - 402500 - 404210 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	GH.AUT. NEORO	51.375.000,00	52.396.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		VARIAZ.	51.667.000,00	51.916.000,00	47.812.000,00	1.000.000,00	
			<b>+292.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>+46.812.000,00</b>	<b>0</b>	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	78.390.000,00 77.440.000,00 <b>-950.000,00</b>	78.370.000,00 77.390.000,00 <b>-980.000,00</b>	0,00 77.390.000,00 <b>+77.390.000,00</b>		
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401020 - 402025 - 402030 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 404070 - 404075 - 404100)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	13.343.500,00 14.075.000,00 <b>+731.500,00</b>	13.091.500,00 13.650.000,00 <b>+558.500,00</b>	0,00 13.049.000,00 <b>+13.049.000,00</b>		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 404200 - 404202 - 404203)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	67.069.400,62 92.835.438,79 <b>+25.766.038,17</b>	65.448.531,21 89.457.531,21 <b>+24.009.000,00</b>	1.000.000,00 87.249.940,00 <b>+86.249.940,00</b>	1.000.000,00 0,00 <b>-1.000.000,00</b>	
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (CAP. 137550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000 - 904001)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	3.071.273,00 3.534.273,00 <b>+463.000,00</b>	3.972.273,00 4.080.273,00 <b>+108.000,00</b>	2.349.000,00 2.760.273,00 <b>+411.273,00</b>		
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 906245)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	2.504.433,00 3.416.000,00 <b>+911.567,00</b>	1.906.000,00 2.917.000,00 <b>+1.011.000,00</b>	0,00 2.876.000,00 <b>+2.876.000,00</b>		
13.01	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 442000)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	1.114.295.350,29 1.156.736.350,29 <b>+42.441.000,00</b>	1.107.295.350,29 1.159.309.350,29 <b>+52.014.000,00</b>	8.000.000,00 1.159.559.350,29 <b>+1.151.559.350,29</b>	5.500.000,00 6.000.000,00 <b>+500.000,00</b>	+500.000,00 per il 2022 +7.350.000,00 per il 2023
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori al LEA (CAP. 441040 - 441250)	GH'AUT. NOCRO VARIAZ.	18.570.000,00 19.710.000,00 <b>+1.140.000,00</b>	18.570.000,00 19.710.000,00 <b>+1.140.000,00</b>	0,00 19.710.000,00 <b>+19.710.000,00</b>		

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori: spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444100 - 444110 - 444230 - 444310 - 445000 - 445100 - 445110)	GM. AUT. MOTIVO VARIANZ.	8.400.000,00 23.629.366,45 <b>+15.229.366,45</b>	32.057.332,71 31.178.200,00 <b>-879.132,71</b>	44.369.466,43 39.523.200,00 <b>-4.846.266,43</b>	48.607.190,82 62.763.481,20 <b>+14.156.290,38</b>	+23.757.083,21 per il 2022 -48.461.000,00 per il 2023 43.103.910,14 per il 2024 -23.981.598,66 per il 2025 -8.700.000,00 per il 2026 -8.700.000,00 per il 2027 -8.700.000,00 per il 2028 -8.700.000,00 per il 2029 -8.700.000,00 per il 2030 -8.700.000,00 per il 2031 -8.700.000,00 per il 2032 -8.700.000,00 per il 2033 -8.700.000,00 per il 2034 -8.700.000,00 per il 2035 -8.700.000,00 per il 2036 -8.700.000,00 per il 2037 -8.700.000,00 per il 2038 -8.700.000,00 per il 2039 -8.700.000,00 per il 2040 -8.700.000,00 per il 2041 -8.700.000,00 per il 2042 -5.800.000,00 per il 2043 -2.900.000,00 per il 2044 A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità, operatività e manutenzione del centro di proctoterapia medica.
14.01	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b> Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615608 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615806 - 617400 - 617475 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617510 - 617520 - 617560 - 617568 - 617570 - 617571 - 617572 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580 - 617625 - 617775 - 617830 - 617900 - 618070 - 618072 - 618295)	GM. AUT. MOTIVO VARIANZ.	38.522.088,23 60.684.677,08 <b>+22.162.588,85</b>	44.245.417,45 48.545.557,45 <b>+4.300.140,00</b>	26.033.280,17 29.659.524,06 <b>+3.626.243,89</b>	7.157.055,00 27.052.524,60 <b>+19.895.469,60</b>	+10.632.969,60 per il 2022 -4.445.000,00 per il 2023 +4.445.000,00 per il 2024 -4.445.000,00 per il 2025 -4.445.000,00 per il 2026 -4.445.000,00 per il 2027
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810)	GM. AUT. MOTIVO VARIANZ.	5.700.000,00 8.834.000,00 <b>+3.134.000,00</b>	2.360.000,00 2.766.000,00 <b>+406.000,00</b>	2.010.000,00 2.349.000,00 <b>+339.000,00</b>	2.010.000,00 2.010.000,00 <b>0</b>	2.010.000,00 2.010.000,00 -8.895.000,00 per il 2022
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700)	GM. AUT. MOTIVO VARIANZ.	107.012.691,10 73.227.191,10 <b>-33.785.500,00</b>	91.591.518,70 104.681.018,70 <b>+13.089.500,00</b>	22.902.328,50 106.199.828,50 <b>+83.297.500,00</b>	26.087.000,00 34.982.000,00 <b>+8.895.000,00</b>	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 617650 - 618120 - 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 747517)	GM/AUT. NOCRO VARIAZ.	8.607.000,00 18.360.000,00 <b>+9.753.000,00</b>	8.877.000,00 13.713.000,00 <b>+4.836.000,00</b>	4.000.000,00 12.233.720,01 <b>+8.233.720,01</b>	962.720,01 9.575.000,00 <b>+8.612.279,99</b>	
15.01	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	GM/AUT. NOCRO VARIAZ.	500.000,00 360.000,00 <b>-140.000,00</b>	500.000,00 360.000,00 <b>-140.000,00</b>	0,00 360.000,00 <b>+360.000,00</b>		
15.02	Formazione professionale (CAP. 256400 - 256420 - 256555 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	GM/AUT. NOCRO VARIAZ.	5.570.627,98 5.616.273,38 <b>+45.645,40</b>	3.480.000,00 3.480.000,00 <b>0</b>	2.000.000,00 2.250.000,00 <b>+250.000,00</b>	2.000.000,00 2.000.000,00 <b>0</b>	
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408010 - 408012 - 408013 - 408030 - 408035 - 618030)	GM/AUT. NOCRO VARIAZ.	65.131.900,00 79.571.900,00 <b>+14.440.000,00</b>	63.631.000,00 68.491.000,00 <b>+4.860.000,00</b>	691.000,00 64.573.000,00 <b>+63.882.000,00</b>		
16.01	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500530 - 500553 - 500556 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503350 - 504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 507000 - 507010 - 507050 - 507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618040 - 618050)	GM/AUT. NOCRO VARIAZ.	22.195.000,00 30.807.000,00 <b>+8.612.000,00</b>	21.178.000,00 23.540.000,00 <b>+2.362.000,00</b>	6.950.000,00 19.188.000,00 <b>+12.238.000,00</b>	3.839.000,00 3.839.000,00 <b>0</b>	
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	GM/AUT. NOCRO VARIAZ.	1.203.000,00 1.203.000,00 <b>0</b>	1.143.000,00 1.143.000,00 <b>0</b>	0,00 1.086.000,00 <b>+1.086.000,00</b>		
	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	NOTE
18.01	Relazioni finanziarie cor. le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202110 - 203000 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 205465 - 205500 - 205502 - 205560 - 205850 - 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 402030 - 617550 - 617950 - 618155 - 618180 - 618190 - 619000 - 619010 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GR.AUT. AUTOP VARIAZ.	557.642.836,28 567.086.259,56 <b>+9.443.423,28</b>	562.916.718,34 568.089.518,34 <b>+5.172.800,00</b>	102.756.627,44 585.920.817,44 <b>+483.164.190,00</b>	80.182.328,34 89.727.128,34 <b>+9.544.800,00</b>	+8.044.800,00 per il 2022 +2.544.800,00 per il 2023 +2.544.800,00 per il 2024 +2.544.800,00 per il 2025 +1.544.800,00 per il 2026 +7.544.800,00 per il 2027 +10.254.800,00 per il 2028 +4.024.000,00 per il 2029 -500.000,00 per il 2030 -500.000,00 per il 2031 -500.000,00 per il 2032 -500.000,00 per il 2033 -500.000,00 per il 2034 -500.000,00 per il 2035 -500.000,00 per il 2036 -500.000,00 per il 2037
19.01	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b> Relazioni interregionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	GR.AUT. AUTOP VARIAZ.	7.773.000,00 12.258.000,00 <b>+4.485.000,00</b>	7.331.000,00 7.419.000,00 <b>+88.000,00</b>	2.050.000,00 4.638.000,00 <b>+2.588.000,00</b>		
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	GR.AUT. AUTOP VARIAZ.	1.730.265,25 2.038.265,25 <b>+308.000,00</b>	1.257.594,31 1.289.646,31 <b>+32.052,00</b>	856.510,25 866.510,25 <b>+10.000,00</b>	0,00 600.000,00 <b>+600.000,00</b>	+600.000,00 fino al 2023
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			323.673.409,36	199.582.618,00	2.658.233.714,19	70.312.465,97	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-54.911.967,00	-30.597.761,71	-4.846.266,43	-1.000.000,00	

Tabella B  
Riferimento delle spese (articolo 46)

	Descrizione	capitolo	missione-programma	modalità autorizzativa spesa
5	Disposizione in materia di IMIS	203000	18.1	Tabella A
6	Disposizione in materia di anticipazioni in favore di enti locali	203000	18.1	Tabella A
8	Abrogazione lettera r) comma 1 articolo 36 ter LP 36/1993	803550	9.2	Tabella A
9, commi 1 e 4	Disposizioni in materia di polizia locale	203100-001	18.1	Tabella A
10	Disposizioni in materia di partecipazione locale	202110 205350-001 205350-002 205500-2019	18.1	Tabella A
11, comma 5	Disposizioni in materia di contratto collettivo dei docenti della scuola	259600-001 259602 259603	4.2	Bilancio
12, comma 2	Disposizione in materia di contratto dei medici	441000-001	13.1	Tabella A
16	Disposizione in materia di valorizzazione delle professionalità del personale	953305	20.1	Bilancio
19	Disposizione in materia di incentivi responsabile procedimento	157500	1.5	Tabella A
21, commi 1 e 2	Disposizioni in materia di incentivi alle scuole per la promozione del sistema duale scuola-lavoro	252702 259600-003	4.2	Tabella A
22	Disposizioni in materia di stabilizzazione docenti scuola a carattere statale della provincia di Trento	259600-001 259602 259603	4.2	Bilancio
23	Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale docente delle istituzioni formative provinciali	259500 259502 259503	4.2	Bilancio
25, comma 1	Disposizioni in materia di enti di ricerca per inclusione nell'azienda provinciale per i servizi sanitari	317000-003 317000-013	14.3	Tabella A
26	Disposizioni in materia di interventi per la promozione dello sport	358300	6.1	Tabella A
27, comma 2	Disposizioni in materia di distretti dell'economia solidale	402400	12.7	Bilancio
27, comma 7	Disposizioni in materia di sostegno ai gruppi di soggetti vulnerabili	402050 401000-004 206500	12.4 12.4 18.1	Tabella A
27, comma 8	Disposizioni in materia di contributi a sostegno di attività private di promozione sociale	402000	12.8	Tabella A
28	Disposizione in materia di assegno unico provinciale	402601	12.5	Tabella A
32	Disposizioni in materia di sostegno al sistema economico e alle famiglie (fondi pensione titolari di mutuo)	654500	8.2	Tabella A
33, comma 1	Disposizioni in materia di operatori nell'ambito del sistema integrato delle politiche giovanili	904080	6.2	Tabella A
33, comma 4	Disposizioni in materia di voucher sportivi	402030-002	12.05	Tabella A
33, comma 8	Disposizioni in materia di certificazione operatori distretto per la famiglia	402030-002	12.05	Tabella A
34, commi 1	Disposizioni in materia di riconversione di zone destinate alla pratica sciistica	615670 612800	7.1 14.1	Tabella A

e 2		612900-2018 615605	14.1 14.1	
35	Disposizioni in materia di rifugi e sentieri alpini	615434	7.1	Tabella A
36	Disposizioni in materia di acquisto di una sede unica per le professioni della montagna	615634	7.1	Tabella A
37	Disposizioni in materia di ricettività turistica	612800 612900-2018 500500	14.1 14.1 16.1	Tabella A
39	Disposizioni in materia di fondi speciali di garanzia CIGS	408050	15.3	Tabella A
41	Disposizioni in materia di fondo paesaggi e recupero centri storici	803570	9.2	Tabella A
42, comma 3	Disposizioni in materia di indennizzi danni da ungulati	806090	9.5	Tabella A
42, commi 9 e 14	Disposizioni in materia di fondo forestale	805543 805545	9.5	Tabella A
45, comma 2	Disposizioni in materia di piano della mobilità elettrica	612800	14.1	Tabella A

Tabella C  
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2018 - 2020 (articolo 46)

(in migliaia di euro)

	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1. Oneri complessivi da coprire:</b>			
<b>NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE</b>	<b>323.673</b>	<b>199.583</b>	<b>2.658.234</b>
Articolo 46 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	323.673	199.583	2.658.234
<b>MINORI ENTRATE</b>	<b>71</b>	<b>1.851</b>	<b>211</b>
Articolo 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica	50	50	50
Articolo 3 - Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive		1.780	140
Articolo 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche	1.000	1.000	1.000
Articolo 43 - Disposizioni in materia di utilizzo demanio idrico	15	15	15
Articolo 44 - Disposizioni in materia di acque pubbliche	6	6	6
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>323.744</b>	<b>201.434</b>	<b>2.658.445</b>

	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>2. Mezzi di copertura:</b>			
<b>RIDUZIONI DI SPESE</b>	<b>54.912</b>	<b>30.598</b>	<b>4.846</b>
Articolo 46 (quota riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	54.912	30.598	4.846
<b>QUOTA MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>233.627</b>	<b>161.563</b>	<b>2.653.599</b>
<b>QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO</b>	<b>35.205</b>	<b>9.273</b>	
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>323.744</b>	<b>201.434</b>	<b>2.658.445</b>

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio della Provincia

Tabella D  
Finanza locale (articolo 46)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>SPESE CORRENTI</b>			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	265.140.000	262.440.000	262.320.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	2.003.000	2.003.000	2.003.000
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>267.143.000</b>	<b>264.443.000</b>	<b>264.323.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	37.800.000	38.000.000	54.000.000
2) in conto annualità	54.928.887	55.488.386	58.833.827
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	-	1.714.000	3.000.000
2) in conto annualità	45.516.864	48.551.689	46.998.583
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	-	-	-
f) fondo ammortamento mutui	-	-	-
g) progetto connettività a banda larga	990.000	-	-
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.879	-	-
i) fondo sviluppo locale	2.603.645	2.744.904	2.744.904
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>142.382.276</b>	<b>146.498.979</b>	<b>165.567.313</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>409.525.276</b>	<b>410.941.979</b>	<b>429.890.313</b>

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 13 novembre 2017, n. 223, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge di stabilità provinciale 2018".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 13 novembre 2017.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2017.

## **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 19**

### **Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020**

(b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 4)

#### INDICE

Art. 1 - *Stato di previsione dell'entrata*

Art. 2 - *Stato di previsione della spesa*

Art. 3 - *Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 4 - *Fidejussioni*

Art. 5 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 6.264.209.128,02 euro e in termini di cassa in 6.331.000.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.932.784.338,03 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in 5.626.374.537,11 euro.

#### Art. 2

##### *Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 6.264.209.128,02 euro e in termini di cassa in 6.331.000.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.932.784.338,03 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in 5.626.374.537,11 euro.

**Art. 3**

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 4**

*Fidejussioni*

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie di cui all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979) nell'esercizio finanziario 2018 per un importo massimo di 190 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie di cui all'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, applica a decorrere dal 2016.

**Art. 5**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 13 novembre 2017, n. 224, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 13 novembre 2017.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2017.

## **LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2017**

- dati riassuntivi -



## LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2017

- dati riassuntivi -

<b>Leggi promulgate</b>		
d'iniziativa giuntale	<b>n. 13</b>	68,4 %
d'iniziativa consiliare (di cui 3 anche di minoranza)	<b>n. 5</b>	26,3 %
d'iniziativa mista (giunta-consiglio) (di minoranza)	<b>n. 1</b>	5,3 %
<b>totale</b>	<b>n. 19</b>	

Dati di confronto (su anni egualmente distanti dall'inizio della legislatura): nel 2007 il 41,7 % dei disegni di legge approvati era d'iniziativa esclusivamente giuntale; nel 2012 la percentuale era scesa al 38,5 %, anche se un ulteriore 15,4 % delle proposte approvate era d'iniziativa mista giunta - consiglio. La percentuale dei disegni di legge d'iniziativa consiliare nel 2012 era del 42,3 %, rispetto al 37,5 % del 2007. Nel 2007 le minoranze hanno partecipato all'iniziativa del 29,2 % delle leggi; nel 2012 questa cifra è salita al 30,8 %; nel 2017 è stata del 21,1 %.

N. legge	N. d.d.l.	Iniziativa	Presentazione del disegno di legge	Approvazione in consiglio	Durata del procedimento (presentazione - approvazione)	Promulgazione
<b>1</b>	155	consiliare (minoranza)	19.09.2016	02.02.2017	137	10.02.2017
	161	giunta	10.10.2016		116	
<b>2</b>	196	giunta	12.05.2017	06.06.2017	26	07.06.2017
<b>3</b>	191	giunta	07.04.2017	07.06.2017	62	16.06.2017
<b>4</b>	128	consiliare (minoranza)	18.04.2016	07.06.2017	416	16.06.2017
	146	consiliare (minoranza)	19.07.2016		324	
	157	consiliare	21.09.2016		260	
<b>5</b>	13	consiliare (anche di minoranza)	04.03.2014	08.06.2017	1193	20.06.2017
	14	consiliare (anche di minoranza)	04.03.2014		1193	
<b>6</b>	177	giunta	24.11.2016	22.06.2017	211	04.07.2017
<b>7</b>	182	giunta	29.12.2016	06.07.2017	190	11.07.2017
<b>8</b>	209	giunta	06.07.2017	26.07.2017	21	02.08.2017
<b>9</b>	208	giunta	06.07.2017	28.07.2017	23	02.08.2017
<b>10</b>	133	consiliare	29.04.2016	12.09.2017	502	22.09.2017
	149	consiliare (minoranza)	27.07.2016		413	
	166	consiliare	18.10.2016		330	
<b>11</b>	204	giunta	13.06.2017	13.09.2017	93	22.09.2017
<b>12</b>	148	consiliare	21.07.2016	13.09.2017	126	22.09.2017
<b>13</b>	162	giunta	10.10.2016	04.10.2017	360	13.10.2017
<b>14</b>	213	giunta	25.09.2017	09.11.2017	46	16.11.2017
<b>15</b>	218	giunta	27.10.2017	30.11.2017	35	04.12.2017
<b>16</b>	165	consiliare	18.10.2016	04.12.2017	409	04.12.2017
	169	consiliare	03.11.2016		393	

N. legge	N. d.d.l.	Iniziativa	Presentazione del disegno di legge	Approvazione in consiglio	Durata del procedimento (presentazione - approvazione)	Promulgazione
17	222	giunta	13.11.2017	22.12.2017	40	29.12.2017
18	223	giunta	13.11.2017	22.12.2017	40	29.12.2017
19	224	giunta	13.11.2017	22.12.2017	40	29.12.2017
<b>media</b>					269 giorni	

Nella durata media del procedimento sono considerati i tempi relativi a tutti i d.d.l. unificati, prendendo a parametro non il numero delle leggi promulgate, ma quello dei d.d.l. approvati.

Durata media del procedimento escluse le leggi n. 8, 9, 15, 17 18 e 19 (bilanci e iniziative connesse): 340 giorni

**Dati di confronto:** nel 2002 la durata media del procedimento era di 581 giorni; nel 2007 era scesa a 541 giorni, nel 2012 a 388 giorni.

#### Probabilità di successo dei disegni di legge

numero d.d.l. presentati	42
numero d.d.l. promulgati	26
<b>probabilità di successo</b>	<b>61,9 %</b>

Dati di confronto: nel 2007 la probabilità di successo dei disegni di legge era del 69,5 %; nel 2012 era scesa al 64,4 %.

#### Numero delle disposizioni

leggi	articoli	di cui articoli modificativi	commi	allegati
n. 1	47	46	90	0
n. 2	2	1	2	0
n. 3	75	74	159	0
n. 4	5	4	5	0
n. 5	7	5	8	0
n. 6	24	7	89	1
n. 7	7	1	11	0
n. 8	3	0	3	1
n. 9	41	28	144	7
n. 10	13	3	28	0
n. 11	5	0	11	0
n. 12	13	0	33	0
n. 13	44	43	118	0
n. 14	20	18	32	0
n. 15	5	2	19	7
n. 16	4	3	4	0
n. 17	35	33	141	2
n. 18	47	34	199	4
n. 19	5	0	5	1
<b>Totale</b>	<b>402</b>	<b>302</b>	<b>1101</b>	<b>23</b>
<b>Media</b>	<b>21,1</b>	<b>75,1 %</b>	<b>57,9</b>	<b>1,2</b>

NB: talora gli articoli modificativi contengono altre disposizioni (di norma disposizioni transitorie connesse alle modificazioni). In caso di commistione fra disposizioni modificative e disposizioni autonome s'è seguito un criterio di prevalenza. Non sono considerate come disposizioni modificative le abrogazioni finali di intere leggi.

Dati di confronto: nel 2007 sono state approvate 24 leggi, formate da 553 articoli e 1626 commi; nel 2012 le leggi sono state 26, gli articoli 505, i commi 1296. Le disposizioni modificative erano il 34,15 % nel 2007, il 63,4 % nel 2012.

<b>Regolamenti</b>	<b>articoli</b>	<b>commi</b>	<b>allegati</b>
d.p.p. n. 1-54/Leg	7	15	0
d.p.p. n. 2-55/Leg	9	26	0
d.p.p. n. 3-56/Leg	4	4	0
d.p.p. n. 4-57/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 5-58/Leg	11	21	0
d.p.p. n. 6-59/Leg	10	21	1
d.p.p. n. 7-60/Leg	4	23	1
d.p.p. n. 8-61/Leg	106	393	7
d.p.p. n. 9-62/Leg	3	3	0
d.p.p. n. 10-63/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 11-64/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 12-65/Leg	18	47	0
d.p.p. n. 13-66/Leg	14	16	4
d.p.p. n. 14-67/Leg	30	46	0
d.p.p. n. 15-68/Leg	11	27	0
d.p.p. n. 16-69/Leg	3	3	0
d.p.p. n. 17-70/Leg	4	5	0
d.p.p. n. 18-71/Leg	9	9	2
d.p.p. n. 19-72/Leg	2	2	0
d.p.p. n. 20-73/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 21-74/Leg	9	19	0
d.p.p. n. 22-75/Leg	2	2	0
<b>Totale</b>	<b>260</b>	<b>686</b>	<b>15</b>
<b>Media</b>	<b>11,8</b>	<b>31,2</b>	<b>0,7</b>

Dati di confronto: nel 2007 sono stati emanati 21 regolamenti, formati da 303 articoli; nel 2012 i regolamenti sono stati 26, gli articoli 368.

Degradazioni da regolamento a deliberazione di giunta:

- l.p. 16 giugno 2017, n. 3 - art. 23
- l.p. 13 ottobre 2017, n. 13 - articoli 11 e 12

Deroghe normative espresse:

- l.p. 2 agosto 2017, n. 9 - art. 22
- l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 - art. 2, comma 3 e art. 29, comma 2
- l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 - art. 9, comma 5; art. 18, comma 4; art. 20, comma 2

Proroghe normative:

- l.p. 16 giugno 2017, n. 3 - art. 58
- l.p. 2 agosto 2017, n. 9 - art. 8, comma 3
- l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 - art. 3, comma 2; articoli 4, 10, 11; art. 12, comma 4; art. 14, comma 7; articoli 16 e 17; art. 30, comma 13
- l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 - art. 3, comma 1; art. 7, comma 1





**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI  
PROVINCIALI**

- aggiornato al 31 dicembre 2017 -

**a cura del servizio legislativo  
(ufficio documentazione)**



## INTRODUZIONE

Il "Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali" riporta i dati relativi alle leggi provinciali in vigore, ordinati per materia, e quelli su alcune leggi regionali recepite nell'ordinamento provinciale (in genere perché espressamente richiamate da disposizioni provinciali) non abrogate da leggi provinciali successive.

Sono incluse nell'elenco le leggi che contengono almeno una disposizione formalmente in vigore (anche a termine, se il termine è incerto). Sono escluse dall'elenco le leggi abrogate in maniera esplicita (o dichiarate incostituzionali). Non sono prese in considerazione, inoltre, le leggi che contengono solo disposizioni a termine certo e scaduto (si tratta quasi sempre di bilanci); che, infatti, non sono più vigenti dalla data di scadenza del termine. Sono escluse, infine, le leggi che - nel loro testo attualmente in vigore - contengono esclusivamente modificazioni testuali di altre leggi, e quindi confluiscono in queste ultime.

Di ogni legge sono indicati gli estremi e altre informazioni: argomento delle leggi rilevanti (in corsivo quando coincide col titolo breve stabilito dall'art. 9 e allegato A della l.p. n. 16 del 2008 o dalla legge stessa, quando si tratta di provvedimenti importanti e sufficientemente organici), leggi abrogate a far data da una condizione non ancora avveratasi - e quindi tuttora transitoriamente in vigore -, indicazioni tecniche sulla possibilità d'interventi semplificatori ecc.

In calce alle leggi sono ricordati i regolamenti che danno esecuzione a esse. Quando i regolamenti attuano articoli che riguardano una materia diversa da quella cui è attribuita la legge nel suo complesso (come nel caso di singoli articoli compresi in leggi finanziarie) sono ricordati questi articoli e questa materia. Anche qui, quando ne è il caso, sono riportate altre informazioni (come quelle sui regolamenti in attesa di emanazione o implicitamente abrogati).

Oltre alle leggi relative a ogni materia il vademecum indica (alla voce: "Altre informazioni") le più rilevanti norme d'attuazione dello statuto, le principali leggi del passato, alcune risorse internet provinciali e altre indicazioni utili a ricostruire il quadro normativo, in ogni materia affidata alle cure della provincia.

Gli elenchi per materia sono compilati usando il sistema di classificazione adottato in consiglio provinciale.

Il vademecum è aggiornato alla data di entrata in vigore dell'ultimo atto che vi è incluso (di norma il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale. Quindi può essere una data futura).



## VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI

### 1. ORDINAMENTO

#### 1.1. COSTITUZIONE

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	il titolo V della parte II della costituzione, riguardante le regioni, è stato sostanzialmente riscritto dalle leggi costituzionali 22.11.1999, n. 1 e 18.10.2001, n. 3
---------------------	---

#### 1.2. RELAZIONI INTERNAZIONALI

##### 1.2.1. (ACCORDI INTERNAZIONALI)

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	vedi il d.lgs. 28.11.1947, n. 1430 (allegato IV, contenente l'accordo Degasperi-Gruber)
---------------------	---

##### 1.2.2. (ASSISTENZA ALLO SVILUPPO)

<b>l.p. 17.3.1988, n. 10</b>	l'art. 17 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 29.4.1993, n. 14</b>	disposizioni modificative, transitorie e una disposizione isolata legata alla l.p. n. 10 del 1988
<b>l.p. 15.3.2005, n. 4</b>	<b><i>legge provinciale sulla solidarietà internazionale</i></b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 2, 10, 11, 13, 15, 17

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.trentinosolidarieta.it/">http://www.trentinosolidarieta.it/</a>
-------------------------	---

##### 1.2.3. (COMUNITÀ EUROPEA)

<b>l.p. 16.2.2015, n. 2</b>	<b><i>legge provinciale sull'Europa 2015</i></b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 14.9.2015, n. 12-26/Leg</b>
-----------------------------	---

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 13.11.1998, n. 16
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.europa.provincia.tn.it/">http://www.europa.provincia.tn.it/</a>

#### 1.3. AUTONOMIA REGIONALE

<b>l.p. 30.7.2008, n. 13</b>	legge sulla <b>giornata dell'autonomia</b> e sui <b>simboli della provincia</b> ; da riprendere nelle più organiche leggi in materia di beni culturali e di organizzazione provinciale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.1.2010, n. 4-36/Leg</b>
------------------------------	--

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet	<a href="http://www.autonomia.provincia.tn.it/">http://www.autonomia.provincia.tn.it/</a>
------------------	---

1.3.1. (STATUTO SPECIALE)

<b>l.p. 2.2.2016, n. 1</b>	legge sulla <b>consulta per lo statuto speciale</b> , a termine incerto (da abrogare alla fine dei suoi lavori)
----------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.cost. 28.2.1948, n. 5 (confluita nel d.p.r. 31.8.1972, n. 670, cui si fa impropriamente riferimento)
<i>Osservazioni</i>	- dopo le riforme del 1971/1972 le più importanti modificazioni allo statuto sono venute dalle leggi 30.11.1989, n. 386, 23.12.2009, n. 191 e 23.12.2014, n. 190 (nella materia finanziaria, che è decostituzionalizzata) e dalle l.cost. 31.1.2001, n. 2 e 4.12.2017, n. 1 - parte dello statuto è superata dalla l.cost. n. 3 del 2001, applicabile anche alle regioni speciali (vedine l'art. 10)
<i>Risorse internet</i>	- testo dello statuto in altre lingue in <a href="http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/">http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/</a> - pacchetto (misure a favore delle popolazioni altoatesine) in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx</a> - consulta per lo statuto speciale in <a href="https://www.riformastatuto.tn.it/">https://www.riformastatuto.tn.it/</a>

1.3.2. (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Principali norme d'attuazione in vigore</i>	l. 11.3.1972, n. 118 d.p.r. 26.7.1976, n. 752 (proporzionale linguistica in provincia di Bolzano) d.p.r. 6.4.1984, n. 426 (tribunale amministrativo regionale) d.p.r. 19.11.1987, n. 526 d.p.r. 15.7.1988, n. 305 (corte dei conti) d.p.r. 15.7.1988, n. 574 (uso del tedesco in provincia di Bolzano) d.lgs. 16.3.1992, n. 266
<i>Normativa del passato</i>	d.p.r. 12.12.1948, n. 1414 d.p.r. 30.6.1951, n. 574
<i>Osservazioni</i>	qui sopra sono segnalate le principali norme d'interesse generale; quelle relative a singole materie sono citate in quella sede
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx">http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx</a>

1.4. CONSIGLIO PROVINCIALE

<b>l.p. 28.3.2013, n. 5</b>	disposizioni modificative e disposizioni sulla <b>valutazione degli effetti delle leggi</b> , da riprendere in mano assieme alle connesse disposizioni della legge sulla programmazione provinciale
-----------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 49
---	------------------------

1.4.1. (ELEZIONI E NOMINE)

<b>l.r. 8.8.1983, n. 7</b>	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, artt. 12 e 18; l.p. 26.11.2002, n. 14, artt. 2 e 5). Le altre disposizioni sono superate dalla legge elettorale provinciale. Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.r. 13.4.1988, n. 8/L</b>
<b>l.p. 21.11.2002, n. 14</b>	disposizioni sull'organizzazione delle elezioni provinciali; da riprendere fondendole in uno stesso testo con le disposizioni minori della legge elettorale provinciale
<b>l.p. 5.3.2003, n. 2</b>	<b>legge elettorale provinciale</b>
<b>l.p. 9.6.2010, n. 10</b>	legge sulle <b>nomine</b>
<b>l.p. 11.6.2010, n. 11</b>	disposizioni modificative e isolata disposizione sulle nomine, da riprendere nella l.p. n. 10 del 2010

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 50
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 13.4.1978, n. 17 (nomine) l.p. 22.7.1980, n. 21 (nomine) l.r. 8.8.1983, n. 7 (prima del passaggio della competenza elettorale alla provincia)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.elezioni.provincia.tn.it/">http://www.elezioni.provincia.tn.it/</a> - nomine e designazioni della provincia in <a href="http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/">http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/</a> - nomine e designazioni del consiglio provinciale in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx</a>

1.4.2. (REGOLAMENTI CONSILIARI)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Principali regolamenti in vigore</i>	del.c.p. 6.2.1991, n. 3 (regolamento interno del consiglio) del.c.p. 11.4.2013, n. 6 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari)
<i>Normativa del passato</i>	del.c.p. 25.10.1973, n. 7 (regolamento interno del consiglio) del.c.p. 1.4.1981, n. 5 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari) del.c.p. 15.10.2004, n. 17 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx</a>

1.4.3. (REFERENDUM E INIZIATIVA POPOLARE)

<b>l.r. 24.6.1957, n. 11</b>	legge sui referendum regionali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
<b>l.p. 1.10.2002, n. 13</b>	legge sui <b>referendum confermativi delle leggi sulle elezioni provinciali</b>

<b>l.p. 5.3.2003, n. 3</b>	<b><i>legge sui referendum provinciali</i></b>
----------------------------	--

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	quando la materia era di competenza regionale si dovevano prendere in considerazione, anche per la provincia, la l.r. 24.6.1957, n. 11 (referendum) e la l.r. 16.7.1972, n. 15 (iniziativa popolare)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx</a>

1.5. DIFENSORE CIVICO

<b>l.p. 20.12.1982, n. 28</b>	<b><i>legge provinciale sul difensore civico</i></b>
<b>l.p. 20.6.2017, n. 5</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx</a>
-------------------------	---

1.6. ORGANI E UFFICI PROVINCIALI

1.6.1. (GIUNTA PROVINCIALE)

<b>l.p. 20.3.1976, n. 13</b>	confusa normativa sui <b>compensi della giunta provinciale</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
------------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Osservazioni</i>	- la l.p. n. 13 del 1976 regola solo le indennità degli assessori; per il resto vedi gli articoli 2, 5 e 8 della legge elettorale provinciale
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.giunta.provincia.tn.it/">http://www.giunta.provincia.tn.it/</a>

1.6.2. (ORGANIZZAZIONE E PERSONALE)

<b>l.p. 20.1.1958, n. 4</b>	confusa normativa sui <b>compensi ai componenti di commissioni</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 27.6.1961, n. 4</b>	disposizioni isolate sui comandi; da riprendere nella legge sul personale della provincia
<b>l.p. 15.2.1980, n. 3</b>	disposizioni isolate sul trattamento economico del personale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 15.3.1982, n. 7-69/Legisl.</b> <b>d.p.p. 1.6.2016, n. 8-42/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 15.12.1980, n. 35</b>	disposizioni isolate sul trattamento economico e sull'assicurazione del personale; da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 29.4.1983, n. 12</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 28.2.1990, n. 7-20/Leg</b> <b>d.p.p. 2.3.2004, n. 2-12/Leg</b>
<b>l.p. 28.12.1984, n. 17</b>	disposizioni modificative e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

<b>l.p. 1.9.1986, n. 27</b>	disposizioni isolate sui compensi ai componenti di commissioni, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 8.6.1987, n. 10</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.1.1988, n. 2</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 1.8.1988, n. 24</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 31.1.1990, n. 4-17/Leg.</b>
<b>l.p. 23.2.1990, n. 6</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 13.1.1992, n. 3</b>	disposizione isolata sul personale forestale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 24.1.1992, n. 5</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 12.2.1996, n. 3</b>	disposizioni sulla <b>proroga degli organi amministrativi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 2010
<b>l.p. 3.4.1997, n. 7</b>	<i>legge sul personale della provincia</i> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 26.3.1998, n. 6-78/Leg</b> <b>d.p.g.p. 25.8.1998, n. 21-93/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 19 della legge sul personale della provincia contenute nell'art. 12 della l.p. n. 22 del 2010) <b>d.p.g.p. 26.11.1998, n. 34-106/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 22 della legge sul personale della provincia contenute nell'art. 16 della l.p. n. 7 del 2015) <b>d.p.g.p. 26.11.1998, n. 35-107/Leg</b> <b>d.p.g.p. 30.11.1998, n. 39-111/Leg</b> <b>d.p.g.p. 6.6.2000, n. 10-28/Leg</b> <b>d.p.p. 4.6.2003, n. 9-130/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 20.11.2003, n. 44-7/Leg</b> <b>d.p.p. 23.2.2005, n. 2-32/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione del d.p.g.p. 30.11.1998, n. 40-112/Leg) <b>d.p.p. 12.6.2006, n. 11-64/Leg</b> <b>d.p.p. 12.10.2007, n. 22-102/Leg</b> <b>d.p.p. 4.7.2008, n. 24-131/Leg</b> <b>d.p.p. 21.7.2008, n. 27-134/Leg</b> <b>d.p.p. 11.8.2008, n. 30-137/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 10.3.2009, n. 5-7/Leg</b> <b>d.p.p. 15.7.2009, n. 14-16/Leg</b> <b>d.p.p. 18.3.2010, n. 9-41/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <b>d.p.p. 30.7.2010, n. 20-52/Leg</b> <b>d.p.p. 11.6.2012, n. 12-87/Leg</b> <b>d.p.p. 4.7.2013, n. 11-113/Leg</b> <b>d.p.p. 29.7.2016, n. 13-47/Leg</b> <b>d.p.p. 22.9.2016, n. 15-49/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 43 bis
<b>l.p. 17.6.2004, n. 6</b>	legge omnibus <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 10

<b>l.p. 14.11.2006, n. 10</b>	disposizioni transitorie sulle assunzioni in provincia
<b>l.p. 29.10.2010, n. 22</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 3.4.2015, n. 7</b>	disposizioni modificative e transitorie
<u>altri regolamenti</u>	<b>d.p.g.p. 28.12.1978, n. 37-148/Legisl.</b> <b>d.p.g.p. 31.10.1990, n. 16-29/Leg.</b> (attua l'art. 4 dell'abrogata l.p. 30.3.1989, n. 1)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 23.8.1963, n. 8 l.p. 29.4.1983, n. 12 (ma alcuni suoi articoli sono tuttora in vigore)
<i>Osservazioni</i>	- la legge sul personale della provincia ha deregolamentato, in parte, la materia, che ora è largamente disciplinata da contratti collettivi di lavoro (vedi da ultimo il c.c.p.l. 20.10.2003, modificato, in particolar modo, dal c.c.p.l. 22.9.2008) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in ispecie, gli articoli 1-5, 8-10 e 28-35 - nonostante la presenza di poche leggi di spessore la materia non è disciplinata in modo organico
<i>Risorse internet</i>	- competenze delle strutture in <a href="http://www.strutture.provincia.tn.it/">http://www.strutture.provincia.tn.it/</a> - personale e organizzazione della provincia in <a href="http://www.provincia.tn.it/punto_informativo/infodipendenti/">http://www.provincia.tn.it/punto_informativo/infodipendenti/</a> e in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-personale/">http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-personale/</a> - personale e organizzazione del consiglio provinciale in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/personale/Pages/incarichi-amministrativi-di-vertice.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/personale/Pages/incarichi-amministrativi-di-vertice.aspx</a> - contratti collettivi in <a href="http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm">http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm</a>

1.6.3. (ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

<b>l.p. 27.8.1982, n. 20</b>	disposizioni sulle <b>sanzioni</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 24.11.2015, n. 18-32/Leg</b>
<b>l.p. 19.7.1990, n. 23</b>	<b>legge sui contratti e sui beni provinciali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 22.5.1991, n. 10-40/Leg.</b> <b>d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 4 e 52 bis
<b>l.p. 30.11.1992, n. 23</b>	<b>legge provinciale sull'attività amministrativa</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 5.6.2000, n. 9-27/Leg</b> <b>d.p.p. 23.9.2002, n. 24-114/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 13.8.2003, n. 21-142/Leg</b> <b>d.p.p. 3.12.2003, n. 46-9/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 5.7.2007, n. 17-97/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 19 bis e 19 ter
<b>l.p. 30.5.2014, n. 4</b>	legge provinciale sulla <b>trasparenza</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla legge provinciale sull'attività amministrativa e alla l.p. n. 10 del 1979

<b>l.p. 28.7.2014, n. 7</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 9.3.2016, n. 2</b>	legge provinciale su <b>appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla legge sui contratti e sui beni provinciali e alla legge provinciale sui lavori pubblici, con le quali s'intreccia in maniera confusa <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 12, 15, 17 commi 1 e 5, 33 e 73 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 21.10.2016, n. 16-50/Leg</b> <b>d.p.p. 28.2.2017, n. 7-60/Leg</b>
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali</u>	<b>d.p.p. 8.10.2013, n. 27-129/Leg</b> (dell'art. 20 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.11.1988, n. 45
<i>Risorse internet</i>	- delibere giuntali e determinazioni dirigenziali in <a href="http://www.delibere.provincia.tn.it/">http://www.delibere.provincia.tn.it/</a> - polizia amministrativa in <a href="http://www.polizia.provincia.tn.it/">http://www.polizia.provincia.tn.it/</a> - procedimento amministrativo in <a href="http://www.semplicificazione.provincia.tn.it/semplificazione_partecipazione/procedimento_amministrativo/">http://www.semplicificazione.provincia.tn.it/semplificazione partecipazione/procedimento amministrativo/</a> e in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/procedimenti/pagina24.html">http://www.provincia.tn.it/amministrazione trasparente pat/procedimenti/pagina24.html</a> - privacy e sicurezza in <a href="http://www.privacy.provincia.tn.it/">http://www.privacy.provincia.tn.it/</a> - amministrazione trasparente della provincia in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/">http://www.provincia.tn.it/amministrazione trasparente pat/</a> - amministrazione trasparente del consiglio provinciale in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/Pages/Amministrazione-trasparente.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/Pages/Amministrazione-trasparente.aspx</a> - contrattualistica in <a href="http://www.appalti.provincia.tn.it/">http://www.appalti.provincia.tn.it/</a>

1.6.4. (PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E INFORMATICA)

<b>l.p. 19.11.1979, n. 10</b>	disposizioni isolate sugli <b>interventi finanziari provinciali</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 6.5.1980, n. 10</b>	legge sull' <b>informatica</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 16 del 2012
<b>l.p. 23.8.1982, n. 17</b>	disposizioni isolate connesse alla l.p. n. 10 del 1979, da riprendere in mano assieme ad essa
<b>l.p. 8.7.1996, n. 4</b>	<b>legge sulla programmazione provinciale</b>
<b>l.p. 23.11.1998, n. 17</b>	<b>legge provinciale sulla montagna</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 1.10.2002, n. 26-116/Leg</b>
<b>l.p. 27.7.2012, n. 16</b>	legge provinciale sull' <b>amministrazione digitale</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 1980
<b>l.p. 23.10.2014, n. 9</b>	legge sulla <b>statistica</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 27.9.2017, n. 16-69/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.8.1980, n. 25 (programmazione) l.p. 13.4.1981, n. 6 (statistica) l.p. 27.6.1983, n. 22 (zone svantaggiate)
------------------------------	--

<i>Osservazioni</i>	l'art. 1 della l.p. 11.9.1998, n. 10 (sostituendo l'art. 11 della legge sulla programmazione provinciale) ha delegificato i programmi di sviluppo provinciali
<i>Risorse internet</i>	- programmi di sviluppo in <a href="http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/">http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/</a> - patti territoriali in <a href="http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/">http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/</a> - sviluppo aree montane in <a href="http://www.areemontane.provincia.tn.it/">http://www.areemontane.provincia.tn.it/</a> - innovazione in <a href="http://www.innovazione.provincia.tn.it/">http://www.innovazione.provincia.tn.it/</a> - banda larga e telecomunicazioni in <a href="http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/">http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/</a> - statistica in <a href="http://www.statistica.provincia.tn.it/">http://www.statistica.provincia.tn.it/</a>

## 1.7. ENTI LOCALI

<b>l.p. 15.6.2005, n. 7</b>	<b><i>legge provinciale sul consiglio delle autonomie locali</i></b>
<b>l.p. 16.6.2006, n. 3</b>	legge sulle <b>comunità</b> e sugli <b>uffici provinciali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> degli articoli 17 decies - 17 sedecies (1.7.) - <b>d.p.p. 9.9.2016, n. 14-48/Leg</b> dell'art. 25 (1.7.) - <b>d.p.p. 21.6.2007, n. 14-94/Leg</b> dell'art. 29 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 26.1.2009, n. 3-5/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 29 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 4 della l.p. n. 4 del 2009) dell'art. 38 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 9.8.2011, n. 12-70/Leg</b> (contiene solo disposizioni modificative, transitorie e abrogate) dell'art. 38 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg</b> dell'art. 39 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 11.12.2006, n. 23-76/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni agli articoli 32 e 39 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 26 della l.p. n. 1 del 2014) dell'art. 38 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 26.4.2016, n. 4-38/Leg</b> (contiene solo disposizioni modificative e transitorie) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 8 , 9 , 12 , 12 bis , 17 quindicies 1 , 18 , 26 e 27 , 32
<b>l.p. 27.11.2009, n. 15</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 13.11.2014, n. 12</b>	disposizioni modificative, isolate e transitorie

### 1.7.1. (COMPRESORI)

<b>l.p. 7.12.1973, n. 62</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 6.9.1974, n. 8</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 19.1.1976, n. 3</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 31.1.1977, n. 7</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 20.7.1981, n. 10</b>	secondo comma dell'art. 22 implicitamente abrogato dall'art. 14 della l.p. 15.6.2005, n. 7. L'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 79 e 80
<b>l.p. 10.2.2010, n. 1</b>	legge sullo <b>statuto del Comun general de Fascia</b>

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 7)
<i>Osservazioni</i>	- la l.p. n. 62 del 1973 e la l.p. n. 10 del 1981 restano in vigore finché non sarà pienamente operativa la l.p. n. 3 del 2006, che sostituisce i comprensori con le comunità - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-21
<i>Risorse internet</i>	comunità in <a href="http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/">http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/</a>

### 1.7.2. (COMUNI)

<b>l.r. 6.4.1956, n. 5</b>	legge regionale sugli organi comunali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
<b>l.r. 30.11.1994, n. 3</b>	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18; l.p. n. 14 del 2002, art. 1). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
<b>l.p. 27.6.2005, n. 8</b>	<b>legge provinciale sulla polizia locale</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 30.4.2008, n. 16-123/Leg</b> <b>d.p.p. 27.6.2016, n. 10-44/Leg</b> (contiene solo disposizioni modificative e transitorie)
<b>l.p. 16.11.2007, n. 21</b>	legge sui rapporti con il Veneto in materia di enti locali

### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 50 (articoli 5-11: elezioni) d.p.r. 19.11.1987, n. 526 (art. 15: funzioni)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 2.11.1993, n. 28 (polizia locale)
<i>Osservazioni</i>	- la materia è di competenza regionale per gli aspetti ordinamentali; spetta alla provincia l'attribuzione di funzioni nelle materie di sua competenza, nonché la finanza locale (vedi 1.8.2.) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-13 bis
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/">http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/</a> - consorzio dei comuni trentini in <a href="http://www.comunitrentini.it/">http://www.comunitrentini.it/</a> - consiglio delle autonomie locali in <a href="http://www.cal.tn.it/">http://www.cal.tn.it/</a> - normativa regionale in <a href="http://www.regione.taa.it/EntiLocali/normativa.aspx">http://www.regione.taa.it/EntiLocali/normativa.aspx</a>

## 1.8. FINANZA

### 1.8.1. (CONTABILITA')

<b>l.p. 4.1.1975, n. 4</b>	legge sulla <b>tesoreria</b> provinciale; da far confluire nella legge provinciale di contabilità
<b>l.p. 14.9.1979, n. 7</b>	<b>legge provinciale di contabilità</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 10.7.2000, n. 15-33/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione dell'art. 65 della legge da parte dell'art. 39 della l.p. n. 18 del 2015) <b>d.p.g.p. 10.7.2000, n. 16-34/Leg</b> <b>d.p.p. 29.9.2005, n. 18-48/Leg</b> <b>d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg</b> <b>d.p.p. 29.12.2016, n. 19-53/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

	<b>d.p.p. 1.8.2017, n. 12-65/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 9 ter e dell'art. 78 bis 1
<b>l.p. 10.4.1980, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 28.8.1980, n. 28</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.9.1981, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 25.1.1982, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 15.3.1983, n. 6</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 16.8.1983, n. 26</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 25.2.1985, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 10.3.1986, n. 7</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 20.1.1987, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 31.8.1987, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 19.1.1988, n. 4</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.9.1988, n. 29</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 18.9.1989, n. 7</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 12.3.1990, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 28.1.1991, n. 2</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 31.8.1991, n. 18</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 30.1.1992, n. 6</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 16.10.1992, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.2.1993, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 3.9.1993, n. 23</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 34 (2.8.1.) - <b>d.p.p. 12.3.2001, n. 4-55/Leg</b> dell'art. 34 (2.8.1.) - <b>d.p.p. 8.10.2008, n. 43-150/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 12.9.1994, n. 4</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 3.2.1995, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 7.8.1995, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 2.2.1996, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 9.9.1996, n. 8</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 37 (3.2.2.) - <b>d.p.g.p. 15.4.1997, n. 5-49/Leg</b> dell'art. 47 (3.2.2.) - <b>d.p.g.p. 25.7.1997, n. 12-56/Leg</b>
<b>l.p. 3.2.1997, n. 2</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 7.7.1997, n. 10</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 8.9.1997, n. 13</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 30.1.1998, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 23.2.1998, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 43 (3.2.1.) - <b>d.p.g.p. 27.11.2000, n. 30-48/Leg</b> dell'art. 49 (3.3.1.) - <b>d.p.g.p. 24.8.1998, n. 20-92/Leg</b>
<b>l.p. 27.7.1998, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 11.9.1998, n. 10</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 4 (1.8.3.) - <b>d.p.g.p. 21.12.1998, n. 42-114/Leg</b> dell'art. 5 (1.8.3.) - <b>d.p.g.p. 15.6.2000, n. 11-29/Leg</b> degli articoli 59 e 60 (4.8.3.) - <b>d.p.g.p. 26.11.1998, n. 38-110/Leg</b> dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.g.p. 29.6.2000, n. 13-31/Leg</b> dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 25.9.2001, n. 30-81/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione isolata, da riprendere in mano riportandola nel d.p.g.p. n. 13 del 2000)

	dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 13.5.2002, n. 8-98/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 20.12.2012, n. 25-100/Leg</b> dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 25.1.2017, n. 1-54/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata) dell'art. 75 (3.2.3.) - <b>d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg</b>
<b>l.p. 23.8.1999, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 27.8.1999, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 31.1.2000, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 20.3.2000, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 5.2.2001, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 22.3.2001, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 6 (1.8.3.) - <b>d.p.p. 11.6.2001, n. 19-70/Leg</b>
<b>l.p. 16.8.2001, n. 6</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 31.12.2001, n. 11</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 19.2.2002, n. 1</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 55 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 13.5.2002, n. 9-99/Leg</b> dell'art. 55 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 30.12.2005, n. 22-52/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 25.7.2002, n. 9</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 30.12.2002, n. 15</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.8.2003, n. 5</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 22 (3.2.1.) - <b>d.p.p. 16.9.2003, n. 26-147/Leg</b>
<b>l.p. 12.5.2004, n. 4</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 10.2.2005, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 29.12.2005, n. 20</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 28 (1.8.3.) - <b>d.p.p. 21.11.2007, n. 26-106/Leg</b> dell'art. 59 (3.3.2.) - <b>d.p.p. 21.5.2008, n. 19-126/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 33 (1.8.3.)
<b>l.p. 29.12.2006, n. 11</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 21.12.2007, n. 23</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 12.9.2008, n. 16</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 28.3.2009, n. 2</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 44 (2.8.-1.6.3.) - <b>d.p.p. 24.12.2009, n. 30-32/Leg</b>
<b>l.p. 3.4.2009, n. 4</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 28.12.2009, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 27.12.2010, n. 27</b>	legge finanziaria <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 38 (4.7.)
<b>l.p. 27.12.2011, n. 18</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 27.12.2012, n. 25</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 9.8.2013, n. 16</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 22.4.2014, n. 1</b>	legge finanziaria <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 14 (1.2.3.)

<b>l.p. 30.12.2014, n. 14</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 3.6.2015, n. 9</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 9.12.2015, n. 18</b>	disposizioni modificative, transitorie e confuse disposizioni sulla <b>contabilità degli enti locali</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 9.12.2015, n. 19</b>	variazione di bilancio e disposizione a termine incerto in materia societaria
<b>l.p. 30.12.2015, n. 20</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 30.12.2015, n. 21</b>	legge di stabilità <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 24 (3.2.3) - <b>d.p.p. 23.2.2017, n. 6-59/Leg</b>
<b>l.p. 5.8.2016, n. 14</b>	assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra di assestamento
<b>l.p. 29.12.2016, n. 19</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 29.12.2016, n. 20</b>	legge di stabilità <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 28 (3.1.) - <b>d.p.p. 12.9.2017, n. 15-68/Leg</b>
<b>l.p. 2.8.2017, n. 9</b>	assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra di assestamento
<b>l.p. 4.12.2017, n. 15</b>	variazione di bilancio e disposizioni modificative
<b>l.p. 29.12.2017, n. 17</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 29.12.2017, n. 18</b>	legge di stabilità
<b>l.p. 29.12.2017, n. 19</b>	ultima legge di bilancio

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (art. 16)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/">http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/</a> - <a href="http://www.gestione.provincia.tn.it/home/index.htm">http://www.gestione.provincia.tn.it/home/index.htm</a>

1.8.2. (FINANZA LOCALE)

<b>l.p. 24.5.1978, n. 20</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 3.9.1987, n. 22</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 3.7.1990, n. 20</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 15.11.1993, n. 36</b>	<b>legge provinciale sulla finanza locale</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 473
<i>Osservazioni</i>	- dal 1978 al 1990 la materia era disciplinata da leggi a termine (talora incerto), a cadenza generalmente annuale; alcune loro disposizioni sono tuttora in vigore, formalmente - i futuri regolamenti di esecuzione della l.p. n. 3 del 2006 dovrebbero abrogare la legge provinciale sulla finanza locale (almeno in gran parte) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006, che disciplina anche questa materia, vedi, in particolare, gli articoli 22-27
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/">http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.comunitrentini.it/">http://www.comunitrentini.it/</a>

### 1.8.3. (TRIBUTI)

<b>l.p. 7.1.1997, n. 1</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 28.6.2005, n. 9</b>	disposizioni isolate sui tributi catastali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 5.12.2014, n. 13</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 11.11.2015, n. 17</b>	disposizioni isolate in materia di agevolazioni fiscali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

#### *ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (sulle entrate)
<i>Normativa del passato</i>	in seguito alla riforma statutaria realizzata dalla l. 30.11.1989, n. 386 diversi tributi già disciplinati dalla regione sono passati alla provincia
<i>Osservazioni</i>	la materia è disciplinata in maniera frammentaria. Di regola disposizioni relative ai singoli tributi sono collocate nelle leggi finanziarie provinciali
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006">http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006</a> <a href="https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b">https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b</a>

### 1.8.4. (BENI PUBBLICI)

<b>l.p. 9.12.1978, n. 54</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
------------------------------	---

#### *ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 20.1.1973, n. 115
<i>Osservazioni</i>	- la normativa generale sull'amministrazione dei beni è nella legge sui contratti e sui beni provinciali - le partecipazioni azionarie, dal 1987 in poi, sono autorizzate, di norma, dalle leggi finanziarie
<i>Risorse internet</i>	società partecipate in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-enti_controllati/pagina51.html">http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-enti_controllati/pagina51.html</a>

## 1.9. LIBRO FONDIARIO E CATASTO

#### *ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.librofondiario.provincia.tn.it/">http://www.librofondiario.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.catasto.provincia.tn.it/">http://www.catasto.provincia.tn.it/</a>
-------------------------	--

## 2. ECONOMIA E LAVORO

### 2.1. AGRICOLTURA E FORESTE

#### 2.1.1. (AGRICOLTURA E AGRITURISMO)

<b>l.p. 31.1.1977, n. 11</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni) e transitorie
<b>l.p. 14.2.1991, n. 5</b>	disposizioni modificative, transitorie e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.9.2000, n. 11</b>	disposizioni modificative e disposizioni sull' <b>archivio provinciale delle imprese agricole</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 17.4.2001, n. 9-60/Leg</b>
<b>l.p. 19.12.2001, n. 10</b>	<b>legge provinciale sull'agriturismo</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 3.9.2002, n. 22-112/Leg</b> <b>d.p.p. 13.3.2003, n. 5-126/Leg</b> <b>d.p.p. 21.2.2017, n. 5-58/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e connesse disposizioni transitorie) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 14 octies e 22 bis
<b>l.p. 28.3.2003, n. 4</b>	<b>legge provinciale sull'agricoltura</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 19.6.2003, n. 11-132/Leg</b> <b>d.p.p. 14.7.2004, n. 8-18/Leg</b> <b>d.p.p. 12.4.2006, n. 8-61/Leg</b> <b>d.p.p. 2.7.2007, n. 16-96/Leg</b> ( <u>in attesa d'abrogazione</u> in seguito alle modificazioni all'art. 32 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 30 della l.p. n. 22 del 2010) <b>d.p.p. 24.9.2008, n. 41-148/Leg</b>
<b>l.p. 11.3.2005, n. 3</b>	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 17.9.2008, n. 38-145/Leg</b>
<b>l.p. 3.4.2007, n. 9</b>	legge sulla <b>bonifica e sui fondi agricoli</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 3.5.2010, n. 14-46/Leg</b> <b>d.p.p. 13.5.2010, n. 15-47/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 10
<b>l.p. 19.10.2007, n. 18</b>	disposizioni sugli organismi geneticamente modificati; da riprendere come integrazioni della legge provinciale sull'agricoltura
<b>l.p. 4.8.2008, n. 15</b>	legge provvedimento sul <b>distretto agricolo del Garda trentino</b> ; materia da disciplinare in termini più generali, nell'ambito di una legge organica, assieme all'art. 49 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e all'art. 103 della l.p. n. 1 del 2002
<b>l.p. 3.11.2009, n. 13</b>	disposizioni sui <b>prodotti agricoli di prossimità</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 2.5.2012, n. 8</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 27.4.1981, n. 8 (terre incolte) l.p. 31.8.1981, n. 17

	l.p. 10.3.1986, n. 9 (agriturismo) l.p. 5.11.1990, n. 28 (istituto agrario di San Michele) l.p. 10.6.1991, n. 13 (agricoltura biologica) l.p. 7.4.1992, n. 14 (agricoltura di montagna)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinoagricoltura.it/">http://www.trentinoagricoltura.it/</a> - <a href="http://www.appag.provincia.tn.it/">http://www.appag.provincia.tn.it/</a> - programma di sviluppo rurale in <a href="http://www.psr.provincia.tn.it/">http://www.psr.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.fmach.it/">http://www.fmach.it/</a>

### 2.1.2. (ZOOTECNIA)

<b>l.p. 28.12.1984, n. 16</b>	legge sulla <b>riproduzione animale</b>
<b>l.p. 11.3.2008, n. 2</b>	legge sull' <b>apicoltura</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 8.8.2012, n. 14-89/Leg</b>
<b>l.p. 10.3.2015, n. 5</b>	legge sull' <b>istituto zooprofilattico delle Venezie</b>

#### *ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.12.1979, n. 15 (istituto zooprofilattico) l.p. 18.4.1988, n. 16 (apicoltura) l.p. 19.2.2002, n. 2 (istituto zooprofilattico)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia">http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia</a> - <a href="http://www.appag.provincia.tn.it/">http://www.appag.provincia.tn.it/</a>

### 2.1.3. (FORESTE)

<b>l.p. 23.5.2007, n. 11</b>	<b>legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;</b> disciplina anche le aree protette (parchi e riserve), la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 21.8.2008, n. 34-141/Leg</b> <b>d.p.p. 26.8.2008, n. 35-142/Leg</b> <b>d.p.p. 3.11.2008, n. 50-157/Leg (4.8.2.)</b> <b>d.p.p. 3.11.2008, n. 51-158/Leg</b> <b>d.p.p. 10.12.2009, n. 23-25/Leg (4.8.4.)</b> <b>d.p.p. 21.1.2010, n. 3-35/Leg (4.8.2.)</b> <b>d.p.p. 27.4.2010, n. 13-45/Leg</b> <b>d.p.p. 14.4.2011, n. 8-66/Leg</b> <b>d.p.p. 6.9.2012, n. 21-123/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <b>d.p.p. 9.5.2015, n. 5-39/Leg</b> <b>d.p.p. 24.11.2017, n. 22-75/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli articoli 6 commi 1 e 4, 16 comma 1 lettera c bis, 44 undecies, 60 comma 4 e 64, 98 comma 1 lettera a) ultima proposizione e comma 3
<b>l.p. 25.7.2008, n. 12</b>	disposizioni sulla <b>biomassa legnosa;</b> da riprendere in un provvedimento più organico, nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura o della legge provinciale sull'energia
<b>l.p. 7.12.2012, n. 24</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 27.3.2013, n. 4</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### *ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/">http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/</a> <a href="http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/">http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/</a> <a href="https://forestefauna.provincia.tn.it/">https://forestefauna.provincia.tn.it/</a>
-------------------------	---

#### 2.1.4. (USI CIVICI E MASI CHIUSI)

<b>l.p. 28.10.1960, n. 12</b>	legge sulle <b>Regole di Spinale e Manez</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 10.12.1960, n. 12</b>
<b>l.p. 1.4.1978, n. 15</b>	disposizioni su una <b>comunità familiare montana</b>
<b>l.p. 23.11.2004, n. 9</b>	legge omnibus
<b>l.p. 14.6.2005, n. 6</b>	<b>legge provinciale sugli usi civici</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 6.4.2006, n. 6-59/Leg</b>
<b>l.p. 21.7.2006, n. 4</b>	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 17.7.1952, n. 1064
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 16.9.1952, n. 1 l.p. 13.3.2002, n. 5
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/">http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html</a>

#### 2.2. MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI

<b>l.p. 18.2.1988, n. 6</b>	legge sulle <b>miniere</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 5.6.2003, n. 10-131/Leg</b>
<b>l.p. 15.1.1993, n. 2</b>	disposizioni provvedimentali sulle <b>terme di Levico</b>
<b>l.p. 16.12.1993, n. 42</b>	tutti gli articoli in vigore contengono disposizioni transitorie o comunque superate
<b>l.p. 24.10.2006, n. 7</b>	<b>legge provinciale sulle cave</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 26.9.2013, n. 24-126/Leg</b>
<b>l.p. 4.4.2011, n. 6</b>	legge sulle <b>acque termali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 1.2.2001, n. 3-54/Leg</b> (transitoriamente in vigore in base all'art. 14 della l.p. n. 6 del 2011) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 12
<b>l.p. 20.7. 2012, n. 14</b>	contiene solo disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 9 e 12-14)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 12.12.1978, n. 59 (cave) l.p. 4.3.1980, n. 6 (cave) l.p. 20.6.1983, n. 21 (acque termali)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.minerario.provincia.tn.it/">http://www.minerario.provincia.tn.it/</a>

### 2.3. ENERGIA

<b>l.p. 17.3.1983, n. 8</b>	disposizioni sulla <b>metanizzazione</b>
<b>l.p. 13.7.1995, n. 7</b>	legge sugli <b>elettrodotti</b>
<b>l.p. 6.3.1998, n. 4</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 3.10.2007, n. 16</b>	disposizioni sul risparmio energetico e l' <b>inquinamento luminoso</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 20.1.2010, n. 2-34/Leg</b>
<b>l.p. 4.10.2012, n. 20</b>	<b>legge provinciale sull'energia</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 22

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 26.3.1977, n. 235
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.5.1980, n. 14 ( <i>legge provinciale sul risparmio energetico</i> )
<i>Osservazioni</i>	- le competenze provinciali in materia di derivazioni idroelettriche sono ampliate dall'art. 1 della l. 27.12.2017, n. 205, che ha sostituito l'art. 13 dello statuto speciale
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.energia.provincia.tn.it/">http://www.energia.provincia.tn.it/</a>

### 2.4. INDUSTRIA

<b>l.p. 9.4.1973, n. 13</b>	partecipazione alla <b>Tecnofin</b> e disposizioni connesse
<b>l.p. 23.10.1974, n. 34</b>	disposizioni sui <b>fondi di garanzia</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 7 bis
<b>l.p. 23.8.1993, n. 18</b>	modificazioni e disposizioni isolate sui <b>fondi di garanzia</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 13.12.1999, n. 6</b>	<b>legge provinciale sugli incentivi alle imprese</b>
<b>l.p. 1.8.2011, n. 12</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 31.5.2012, n. 10</b>	disposizioni isolate sui <b>controlli alle imprese</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, e disposizioni transitorie in diverse altre materie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 5 e 12-14) d.lgs. 11.6.2002, n. 139
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 31.1.1976, n. 12 l.p. 3.4.1981, n. 4 l.p. 12.7.1993, n. 17
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.industria.provincia.tn.it/">http://www.industria.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

## 2.5. ARTIGIANATO

<b>l.p. 27.12.1982, n. 32</b>	legge sui <b>tassidermisti</b>
<b>l.p. 1.8.2002, n. 11</b>	<b>legge provinciale sull'artigianato</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 5.11.2008, n. 52-159/Leg</b> <b>d.p.p. 19.3.2012, n. 6-81/Leg</b>
<b>l.p. 22.9.2017, n. 12</b>	disposizioni sulla <b>panificazione</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 11

### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 7 e 12-14)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 12.12.1977, n. 34 l.p. 11.12.1978, n. 58 l.p. 3.8.1987, n. 13
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese artigiane confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.artigianato.provincia.tn.it/">http://www.artigianato.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

## 2.6. COMMERCIO

<b>l.p. 2.6.1980, n. 15</b>	disposizioni isolate sulla formazione professionale nel commercio; da riprendere nella legge provinciale sul commercio 2010
<b>l.p. 21.4.1997, n. 8</b>	legge sulla <b>tutela dei consumatori</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 6.4.2006, n. 7-60/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 7 della l.p. n. 8 del 1997 contenute nell'art. 40 della l.p. n. 25 del 2012)
<b>l.p. 17.6.2010, n. 13</b>	disposizioni sull' <b>economia solidale</b> : incidono non testualmente su leggi di altri settori (specialmente agricoltura, imprese turistiche, urbanistica, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); riprendendole in mano bisognerebbe chiarire i rapporti con queste leggi
<b>l.p. 30.7.2010, n. 17</b>	<b>legge provinciale sul commercio 2010</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 13.12.1984, n. 18-13/Legisl.</b> (dell'abrogata l.p. 22.12.1983, n. 46, tuttora transitoriamente applicabile secondo gli articoli 74 e 75 della legge provinciale sul commercio 2010; diverse sue norme, comunque, erano già implicitamente abrogate) <b>d.p.p. 18.12.2000, n. 32-50/Leg</b> (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010) <b>d.p.p. 12.8.2003, n. 20-141/Leg</b> (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010; comunque contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 11.9.2012, n. 18-93/Leg</b> <b>d.p.p. 23.4.2013, n. 6-108/Leg</b> <b>d.p.p. 30.9.2015, n. 15-29/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria)

	<u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e)
<b>l.p. 16.6.2017, n. 4</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 6 e 11-14) d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 40)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.9.1974, n. 24 l.p. 22.12.1983, n. 46 l.p. 8.5.2000, n. 4 ( <i>legge provinciale sul commercio</i> )
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese commerciali confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.commercio.provincia.tn.it/">http://www.commercio.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

2.7. TURISMO

2.7.1. (IMPRESE TURISTICHE)

<b>l.p. 17.3.1988, n. 9</b>	legge sulle <b>agenzie di viaggio</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.1.2006, n. 2-55/Leg</b>
<b>l.p. 22.8.1988, n. 27</b>	disposizioni isolate in materia di agevolazioni ai comuni, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 6 del 2009
<b>l.p. 14.7.2000, n. 9</b>	legge sui <b>ristoranti</b> e disposizioni sugli alberghi, da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sulla ricettività turistica <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 14.6.2001, n. 21-72/Leg</b>
<b>l.p. 15.5.2002, n. 7</b>	<b>legge provinciale sulla ricettività turistica</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.9.2003, n. 28-149/Leg</b> <b>d.p.p. 20.10.2008, n. 46-153/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di scadenza non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 37 bis e 45 bis
<b>l.p. 15.11.2007, n. 20</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 3.8.2010, n. 19</b>	disposizioni su <b>alcolici e minori</b> ; riprendendole in mano si dovrebbe ricondurle alla l.p. n. 9 del 2000 e alla legge provinciale sul commercio 2010
<b>l.p. 4.10.2012, n. 19</b>	<b>legge provinciale sui campeggi 2012</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 12.8.2002, n. 21-111/Leg</b> (dell'abrogata l.p. 13.12.1990, n. 33, solo <u>implicitamente abrogato</u> dall'art. 23 della l.p. n. 19 del 2012) <b>d.p.p. 27.5.2008, n. 21-128/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 5.7.2013, n. 12-114/Leg</b> <b>d.p.p. 20.10.2015, n. 16-30/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278
---------------------------------	--------------------------

<i>statuto</i>	
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 4.8.1977, n. 15 (campeggi) l.p. 22.12.1980, n. 41 (contributi) l.p. 16.11.1981, n. 23 (alberghi, affittacamere) l.p. 22.8.1988, n. 27 (contributi) l.p. 13.12.1990, n. 33 ( <i>legge provinciale sui campeggi</i> )
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese turistiche confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/">http://www.turismo.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

### 2.7.2. (PROFESSIONI TURISTICHE)

<b>l.p. 14.2.1992, n. 12</b>	legge sulle <b>guide turistiche</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 26.1.2011, n. 1-59/Leg</b>
<b>l.p. 17.12.2009, n. 18</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278 (articoli 1 e 3)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.12.1976, n. 31 (maestri di sci) l.p. 28.12.1984, n. 15 (maestri di sci)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/">http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/</a>

### 2.7.3. (PROMOZIONE TURISTICA)

<b>l.p. 11.6.2002, n. 8</b>	<b>legge provinciale sulla promozione turistica</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 6.8.2003, n. 18-139/Leg</b> <b>d.p.p. 16.4.2015, n. 3-17/Leg</b> <b>d.p.p. 12.12.2016, n. 18-52/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
<b>l.p. 29.7.2005, n. 13</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 17.6.2010, n. 14</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 23.10.2014, n. 11</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 4.8.1986, n. 21
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/">http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/</a>

### 2.7.4. (ALPINISMO)

<b>l.p. 15.3.1993, n. 8</b>	<b>legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 20.10.2008, n. 47-154/Leg</b>
<b>l.p. 23.8.1993, n. 20</b>	legge sulle <b>guide alpine</b> e sui <b>maestri di sci</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 27.2.2007, n. 3-83/Leg</b> <b>d.p.p. 30.12.2010, n. 26-58/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una

	disposizione transitoria) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 29, comma 1 bis
--	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 22.7.1980, n. 22 (guide alpine)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/">http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/</a> - <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/">http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/</a>

2.8. LAVORO

<b>l.p. 16.6.1983, n. 19</b>	<b><i>legge provinciale sul lavoro</i></b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 11.6.2013, n. 7-109/Leg</b>
<b>l.p. 10.10.2006, n. 6</b>	legge sull' <b>apprendistato</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 1.9.2008, n. 37-144/Leg</b>
<b>l.p. 9.2.2007, n. 3</b>	disposizioni modificative e transitorie <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 20.11.2007, n. 25-105/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione dell'art. 2 della legge da parte dell'art. 44 della l.p. n. 1 del 2014)
<b>l.p. 1.8.2011, n. 11</b>	disposizioni programmatiche sull'occupazione femminile, da riprendere nella legge provinciale sulle pari opportunità
<b>l.p. 18.6.2012, n. 13</b>	<b><i>legge provinciale sulle pari opportunità</i></b>
<b>l.p. 14.3.2013, n. 2</b>	disposizioni sul mobbing, da riprendere nella legge provinciale sul lavoro
<b>l.p. 22.4.2013, n. 7</b>	disposizioni sulle professioni bionaturali

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 280 d.p.r. 28.3.1975, n. 471 d.lgs. 5.3.2013, n. 28
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 24.7.1975, n. 25 (pari opportunità) l.p. 5.8.1980, n. 24 (pari opportunità) l.p. 5.9.1988, n. 31 (pari opportunità) l.p. 10.12.1993, n. 41 (pari opportunità)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.agenzialavoro.tn.it/">http://www.agenzialavoro.tn.it/</a> - <a href="http://www.dirittisocialitrentino.it/">http://www.dirittisocialitrentino.it/</a> - pari opportunità in <a href="http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/">http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/</a> e in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/pari_opportunita/Pages/presentazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/pari_opportunita/Pages/presentazione.aspx</a> - sicurezza sul lavoro in <a href="http://www.sicurezzaalavoro.provincia.tn.it/">http://www.sicurezzaalavoro.provincia.tn.it/</a>

2.8.1. (PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE)

<b>l.p. 14.12.2009, n. 16</b>	disposizioni transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 6.10.2011, n. 13</b>	disposizioni sugli incidenti sul lavoro, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni regionali</u>	<b>d.p.g.p. 9.6.1999, n. 7-6/Leg</b> (delle l.r. 24.5.1992, n. 4, 25.7.1992, n. 7 e 28.2.1993, n. 3) <b>d.p.p. 18.4.2001, n. 12-63/Leg</b> (della l.r. 24.5.1992, n. 4)

	<b>d.p.p. 19.11.2001, n. 36-87/Leg</b> (della l.r. 24.5.1992, n. 4; contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 9.11.2005, n. 21-51/Leg</b> (della l.r. 18.2.2005, n. 1) <b>d.p.p. 8.2.2016, n. 1-35/Leg</b> (della l.r. 18.2.2005, n. 1; contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza)
--	--

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 6.1.1978, n. 58
<i>Osservazioni</i>	la materia è di competenza regionale. La regione ha delegato le sue funzioni amministrative alle province, per cui ci sono norme organizzative provinciali (vedi in particolare il d.p.g.p. n. 7-6/Leg del 1999)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.apapi.provincia.tn.it/">http://www.apapi.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/Previdenza/normativa.aspx">http://www.regione.taa.it/Previdenza/normativa.aspx</a>

2.8.2. (IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE)

<b>l.p. 2.5.1990, n. 13</b>	<b>legge provinciale sull'immigrazione</b>
<b>l.p. 3.11.2000, n. 12</b>	<b>legge provinciale sugli emigrati trentini</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 28.4.1986, n. 13 (emigrati)
<i>Risorse internet</i>	- emigrati in <a href="http://www.mondotrentino.net/">http://www.mondotrentino.net/</a> - immigrati in <a href="http://www.cinformi.it/">http://www.cinformi.it/</a> - <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati</a>

2.9. COOPERAZIONE

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 472
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 15.12.1980, n. 40 l.p. 18.11.1988, n. 36
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle cooperative confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Per diversi aspetti la materia rientra fra le competenze della regione
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentino.coop/">http://www.trentino.coop/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

**3. SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

3.1. ASSISTENZA SOCIALE

<b>l.p. 29.8.1977, n. 20</b>	legge sui <b>consultori</b>
<b>l.p. 31.10.1983, n. 35</b>	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge (eccettuata una disposizione a carattere transitorio) a far data da una condizione non ancora avveratasi

<b>l.p. 12.7.1991, n. 14</b>	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge (eccettuato l'art. 47, modificativo di un'altra legge, e una disposizione a carattere transitorio) a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 22.10.2003, n. 31-152/Leg</b> <b>d.p.p. 21.12.2006, n. 24-77/Leg</b> <b>d.p.p. 12.2.2008, n. 4-111/Leg</b>
<b>l.p. 28.5.1998, n. 6</b>	legge sugli <b>anziani</b>
<b>l.p. 14.2.2007, n. 5</b>	<b>legge provinciale sui giovani</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 29.12.2014, n. 12-14/Leg</b>
<b>l.p. 27.7.2007, n. 13</b>	<b>legge provinciale sulle politiche sociali</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 19, 20, 49 e 53
<b>l.p. 25.7.2008, n. 11</b>	disposizioni sugli anziani; da riprendere in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1998
<b>l.p. 28.5.2009, n. 6</b>	disposizioni sui <b>soggiorni socio-educativi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 10 e 11
<b>l.p. 28.5.2009, n. 7</b>	disposizioni sul <b>consiglio provinciale dei giovani</b> , da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sui giovani
<b>l.p. 9.3.2010, n. 6</b>	disposizioni sulla <b>violenza di genere</b>
<b>l.p. 2.3.2011, n. 1</b>	<b>legge provinciale sul benessere familiare</b>
<b>l.p. 16.3.2011, n. 4</b>	disposizioni sugli <b>amministratori di sostegno</b> , da riprendere nella legge provinciale sulle politiche sociali
<b>l.p. 12.12.2011, n. 15</b>	disposizioni sulla <b>criminalità</b> , da riprendere nella legge provinciale sulla polizia locale
<b>l.p. 16.5.2012, n. 9</b>	disposizioni transitorie sul sostegno delle famiglie e delle imprese
<b>l.p. 22.9.2017, n. 10</b>	disposizioni sugli <b>sprechi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 16.11.2017, n. 14</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 469
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 19.8.1973, n. 28 (anziani)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosociale.it/">http://www.trentinosociale.it/</a> - <a href="http://www.trentinofamiglia.it/">http://www.trentinofamiglia.it/</a> - politiche giovani in <a href="http://www.politichegiovani.provincia.tn.it/">http://www.politichegiovani.provincia.tn.it/</a> - fondo sociale europeo in <a href="http://www.fse.provincia.tn.it/">http://www.fse.provincia.tn.it/</a>

3.1.1. (ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 469 (articoli 1-3)
<i>Osservazioni</i>	la materia è di competenza legislativa regionale; la regione, però, ha delegato le funzioni amministrative alla provincia, che di conseguenza ha approvato norme regolamentari a carattere organizzativo
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/Previdenza/IPAB/normativaIPAB.aspx">http://www.regione.taa.it/Previdenza/IPAB/normativaIPAB.aspx</a>

3.1.2. (VOLONTARIATO)

<b>l.p. 13.2.1992, n. 8</b>	<b>legge provinciale sul volontariato</b>
-----------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 267 (art. 2)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.11.1983, n. 38
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato</a> - servizio civile in <a href="http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/">http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/</a>

3.1.3. (HANDICAPPATI)

<b>l.p. 7.1.1991, n. 1</b>	legge sulle <b>arrier architettoniche</b>
<b>l.p. 8.11.1993, n. 33</b>	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 15.6.1998, n. 7</b>	legge sugli <b>invalidi</b> ; da riprendere nella legge provinciale sull'handicap <u>regolamenti d'esecuzione</u> : <b>d.p.g.p. 17.4.1991, n. 11-24/Leg.</b> (dell'abrogata l.p. 18.11.1988, n. 39, transitoriamente in vigore in attesa del regolamento d'esecuzione della l.p. n. 7 del 1998) <u>regolamenti attesi</u> : per l'attuazione degli articoli 11, 13 e 26
<b>l.p. 10.9.2003, n. 8</b>	<b>legge provinciale sull'handicap</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 22.1.1973, n. 4 l.p. 27.7.1981, n. 12 l.p. 12.3.1990, n. 11
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili</a>

3.2. SANITA'

3.2.1. (ORGANIZZAZIONE SANITARIA)

<b>l.p. 25.9.1978, n. 40</b>	l'art. 42 della l.p. n. 3 del 2006 abroga le disposizioni ancora in vigore di questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 28.8.1995, n. 10</b>	resta in vigore il solo art. 31, da riprendere nella legge provinciale sulla tutela della salute
<b>l.p. 23.7.2010, n. 16</b>	<b>legge provinciale sulla tutela della salute</b> <u>regolamenti d'esecuzione</u> : <b>d.p.p. 28.6.2010, n. 17-49/Leg</b> (dell'abrogata l.p. n. 10 del 1993, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 56, comma 4 della legge provinciale sulla tutela della salute e dell'art. 8 del d.p.p. n. 17-119/Leg del 2013) <b>d.p.p. 19.8.2011, n. 13-71/Leg</b> <b>d.p.p. 14.8.2013, n. 17-119/Leg</b> <u>regolamenti attesi</u> : per l'attuazione degli articoli 12 e 22

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-7 e 11-15)
<i>Normativa del passato</i>	l.r. 31.10.1969, n. 10 l.r. 30.4.1980, n. 6 l.p. 6.12.1980, n. 33 l.r. 11.1.1981, n. 1 l.p. 1.4.1993, n. 10 ( <i>legge sul servizio sanitario provinciale</i> )
<i>Osservazioni</i>	la competenza regionale in materia è superata in seguito a un'ardita interpretazione dello statuto
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/">http://www.trentinosalute.net/</a> - <a href="http://www.apss.tn.it/">http://www.apss.tn.it/</a>

3.2.2. (PERSONALE SANITARIO)

<b>l.p. 20.3.1978, n. 14</b>	legge sulla <b>formazione del personale sanitario</b> . Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, armonizzandola con le successive disposizioni in materia
<b>l.p. 6.2.1991, n. 4</b>	disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla l.p. n. 14 del 1978)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.r. 23.9.1970, n. 20
<i>Osservazioni</i>	prima ancora che da un'ardita interpretazione dello statuto, la competenza regionale in materia è superata dalla nuova disciplina della contrattazione collettiva
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Personale-e-professioni">http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Personale-e-professioni</a> - <a href="https://www.apss.tn.it/personale1">https://www.apss.tn.it/personale1</a>

3.2.3. (IGIENE)

<b>l.p. 29.8.1983, n. 29</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 12.2.2014, n. 2-4/Leg</b>
<b>l.p. 5.9.1988, n. 33</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 5.11.1991, n. 23</b>	disposizioni da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 19.2.1993, n. 5</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 22.12.2004, n. 13</b>	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 11 (3.2.1.) - <b>d.p.p. 16.5.2005, n. 11-41/Leg</b>
<b>l.p. 15.11.2007, n. 19</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 8.6.2009, n. 9-11/Leg</b>
<b>l.p. 20.6.2008, n. 7</b>	disposizioni sulla <b>cremazione</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alle altre disposizioni in materia cimiteriale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg</b>
<b>l.p. 28.3.2012, n. 4</b>	<b>legge provinciale sugli animali d'affezione</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u>

	<b>d.p.p. 20.9.2013, n. 23-125/Leg</b>
<b>l.p. 22.7.2015, n. 13</b>	legge sulla <b>ludopatia</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-8 e 11-15)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/">http://www.trentinosalute.net/</a> - <a href="https://www.apss.tn.it/">https://www.apss.tn.it/</a>

3.2.4. (ASSISTENZA SANITARIA)

<b>l.p. 16.8.1982, n. 13</b>	disposizioni sulle <b>nascite</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 27.8.1982, n. 19</b>	disposizioni isolate sulla veterinaria, in parte implicitamente abrogate dalla l.p. n. 10 del 1993; da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.8.1986, n. 23</b>	disposizioni isolate sulla veterinaria, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 24.12.1990, n. 34</b>	disposizioni sulla <b>dialisi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 29.11.1993, n. 37</b>	disposizioni sulla <b>donazione di midollo osseo</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 12.12.2007, n. 22</b>	disposizioni sull' <b>odontoatria</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 6.5.2008, n. 4</b>	disposizioni isolate sull'uso di <b>sostanze psicotrope</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 22.7.2009, n. 8</b>	disposizioni sui malati di <b>Alzheimer</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 3.6.2011, n. 8</b>	disposizioni sulla <b>celiachia</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 24.7.2012, n. 15</b>	disposizioni sulla <b>tutela dei non autosufficienti</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 6 del 1998
<b>l.p. 6.5.2016, n. 5</b>	disposizioni sull' <b>assistenza psicologica</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 11.7.2017, n. 7</b>	disposizioni sulla <b>veterinaria</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 19 del 1982 <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 5

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.5.1975, n. 20 l.p. 6.12.1993, n. 38 (piano sanitario)
<i>Osservazioni</i>	l'art. 4 della l.p. 28.7.2005 n. 12 ha delegificato i piani sanitari (divenuti piani per la salute dei cittadini); la scelta è stata confermata dalla legge provinciale sulla tutela della salute
<i>Risorse internet</i>	- <a href="https://www.trentinosalute.net/Temi/Livelli-di-assistenza">https://www.trentinosalute.net/Temi/Livelli-di-assistenza</a> - <a href="https://www.apss.tn.it/">https://www.apss.tn.it/</a>

3.3. ISTRUZIONE

3.3.1. (SCUOLA)

<b>l.p. 9.11.1990, n. 29</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera s) della legge provinciale sulla scuola abrogano le disposizioni di questa legge ancora in vigore a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 18.10.1999, n. 12-11/Leg</b> <b>d.p.g.p. 18.10.1999, n. 13-12/Leg</b>
<b>l.p. 2.11.1993, n. 29</b>	legge sull' <b>istruzione universitaria</b>
<b>l.p. 17.12.1993, n. 43</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 14.7.1997, n. 11</b>	legge sull' <b>insegnamento delle lingue straniere</b>
<b>l.p. 15.3.2005, n. 5</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 7.8.2006, n. 5</b>	<b>legge provinciale sulla scuola</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 10.7.2007, n. 18-98/Leg</b> <b>d.p.p. 5.11.2007, n. 24-104/Leg</b> <b>d.p.p. 27.3.2008, n. 8-115/Leg</b> <b>d.p.p. 3.4.2008, n. 10-117/Leg</b> <b>d.p.p. 8.5.2008, n. 17-124/Leg</b> <b>d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg</b> <b>d.p.p. 1.10.2008, n. 42-149/Leg</b> <b>d.p.p. 15.5.2009, n. 8-10/Leg</b> <b>d.p.p. 10.7.2009, n. 10-12/Leg</b> <b>d.p.p. 8.9.2009, n. 18-20/Leg</b> <b>d.p.p. 5.10.2009, n. 19-21/Leg</b> <b>d.p.p. 12.10.2009, n. 20-22/Leg</b> <b>d.p.p. 17.6.2010, n. 16-48/Leg</b> <b>d.p.p. 7.10.2010, n. 22-54/Leg</b> <b>d.p.p. 5.8.2011, n. 11-69/Leg</b> (parzialmente abrogato, in maniera implicita, in seguito alle modificazioni all'art. 66 della legge provinciale sulla scuola contenute nell'art. 30 della l.p. n. 10 del 2016) <b>d.p.p. 17.12.2014, n. 11-13/Leg</b> <b>d.p.p. 18.12.2015, n. 20-34/Leg</b> <b>d.p.p. 17.11.2016, n. 17-51/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 38 , 64, 83, 89 e 90 , 92 comma 2 lettera e bis) e 94 bis e 95 bis
<b>l.p. 30.7.2008, n. 14</b>	disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima scadenza
<b>l.p. 30.7.2010, n. 18</b>	disposizioni transitorie con scadenza non precisata
<b>l.p. 26.10.2011, n. 14</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate riconducibili alla legge provinciale sulle politiche sociali, alla legge provinciale sulla tutela della salute e alla legge provinciale sul benessere familiare
<b>l.p. 4.10.2012, n. 21</b>	disposizioni transitorie con scadenza non precisata e disposizioni modificative
<b>l.p. 20.6.2016, n. 10</b>	disposizioni modificative, transitorie e isolate <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 50, comma 15

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 15.7.1988, n. 405 d.lgs. 18.7.2011, n. 142 (università)
<i>Osservazioni</i>	alcune disposizioni di rilievo sono collocate in leggi finanziarie
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.vivoscuola.it/">http://www.vivoscuola.it/</a> - alta formazione e ricerca in <a href="https://ricercapubblica.provincia.tn.it/">https://ricercapubblica.provincia.tn.it/</a>

3.3.2. (ASSISTENZA ED EDILIZIA SCOLASTICA)

<b>l.p. 21.12.1984, n. 13</b>	legge sull' <b>edilizia universitaria</b>
<b>l.p. 19.4.1985, n. 6</b>	disposizioni provvedimentali e altre disposizioni connesse alla l.p. n. 13 del 1984
<b>l.p. 23.6.1986, n. 15</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera g) della legge provinciale sulla scuola abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 24.5.1991, n. 9</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera u) della legge provinciale sulla scuola abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 23

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 687
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.9.1976, n. 36 (edilizia scolastica) l.p. 4.11.1986, n. 29 (edilizia scolastica) l.p. 9.11.1990, n. 29 (capo III: assistenza scolastica)
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche questa materia, vedi in particolare il titolo V e la sezione II del capo II del titolo VI

3.3.3. (FORMAZIONE PROFESSIONALE)

<b>l.p. 3.9.1987, n. 21</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera k) della legge provinciale sulla scuola (che disciplina anche questa materia) abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora verificatasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.7.2005, n. 15-45/Leg</b> <b>d.p.p. 13.8.2012, n. 16-91/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
<b>l.p. 14.2.2007, n. 4</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 10 del 2013
<b>l.p. 1.7.2013, n. 10</b>	disposizioni sull' <b>apprendimento permanente</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 15.11.2017, n. 21-74/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 689
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche questa materia, vedi in particolare gli articoli 36, 43, 54, 55 e 64-67
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale">http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale</a>

### 3.4. SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILI NIDO

<b>l.p. 21.3.1977, n. 13</b>	<b>legge provinciale sulle scuole dell'infanzia</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 15.3.1991, n. 5-35/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 15.3.1991, n. 6-36/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 15.3.1995, n. 5-19/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 11.5.1998, n. 10-82/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011) <b>d.p.g.p. 14.9.1998, n. 24/96/Leg</b> <b>d.p.g.p. 14.10.1998, n. 26-98/Leg</b> <b>d.p.p. 21.1.2008, n. 1-108/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011, e dell'art. 98 della legge provinciale sulla scuola da parte dell'art. 76 della l.p. n. 18 del 2011) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 25 bis e 25 ter
<b>l.p. 15.11.1988, n. 34</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 10.9.1993, n. 27</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia
<b>l.p. 12.3.2002, n. 4</b>	<b>legge provinciale sugli asili nido</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 3 bis e 11 quater
<b>l.p. 23.7.2004, n. 7</b>	legge omnibus
<b>l.p. 19.10.2007, n. 17</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 12.8.1976, n. 667
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.9.1973, n. 44 (asili nido) l.p. 13.3.1978, n. 13 (asili nido)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.vivoscuola.it/">http://www.vivoscuola.it/</a>

### 3.5. SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE

<b>l.p. 16.7.1990, n. 21</b>	<b>legge provinciale sullo sport.</b> Ne sono ancora in vigore solo disposizioni isolate a carattere transitorio
<b>l.p. 8.11.1993, n. 31</b>	disposizioni sui <b>fuoristrada</b>
<b>l.p. 21.4.2016, n. 4</b>	<b>legge provinciale sullo sport 2016</b>

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 475
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 31.8.1973, n. 39 l.p. 25.11.1982, n. 24
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.sport.provincia.tn.it/">http://www.sport.provincia.tn.it/</a>

3.6. BENI E ATTIVITA' CULTURALI

<b>l.p. 14.8.1975, n. 29</b>	legge sull' <b>Istituto culturale ladino</b>
<b>l.p. 14.2.1980, n. 2</b>	disposizioni isolate sulla <b>catalogazione dei beni culturali</b> ; da riprendere nella legge provinciale sui beni culturali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 21.4.1981, n. 10-50/Legisl.</b>
<b>l.p. 12.9.1983, n. 31</b>	disposizioni modificative e transitorie in materia di beni culturali
<b>l.p. 27.8.1987, n. 16</b>	disposizioni sulla <b>toponomastica</b>
<b>l.p. 31.8.1987, n. 18</b>	legge sugli <b>istituti mocheno e cimbro</b>
<b>l.p. 11.1.1990, n. 2</b>	disposizioni isolate in materia televisiva, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 10.6.1991, n. 11</b>	legge sulla <b>pace</b>
<b>l.p. 17.2.2003, n. 1</b>	<b>legge provinciale sui beni culturali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 17.11.2003, n. 41-4/Leg</b>
<b>l.p. 2.8.2005, n. 14</b>	<b>legge provinciale sulla ricerca</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg</b>
<b>l.p. 16.12.2005, n. 19</b>	legge sul <b>comitato provinciale per le comunicazioni</b>
<b>l.p. 24.10.2006, n. 8</b>	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)
<b>l.p. 8.2.2007, n. 2</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 11 del 1991
<b>l.p. 3.10.2007, n. 15</b>	<b>legge provinciale sulle attività culturali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 31.12.2008, n. 54-2/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 3-61/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 4-62/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 5-63/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 6-64/Leg</b> <b>d.p.p. 16.10.2012, n. 22-97/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali contenute nell'art. 11 della l.p. n. 13 del 2017) <b>d.p.p. 27.11.2012, n. 24-99/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali contenute nell'art. 11 della l.p. n. 13 del 2017)
<b>l.p. 13.11.2009, n. 14</b>	disposizioni sugli <b>itinerari storici</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 23.10.2014, n. 10</b>	disposizioni modificative e transitorie sul comitato provinciale per le comunicazioni
<b>l.p. 7.12.2016, n. 18</b>	disposizioni sull' <b>informazione locale</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 19 del 2005
<b>l.p. 22.9.2017, n. 11</b>	disposizioni sulla prima guerra mondiale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 2 del 2007
<b>l.p. 13.10.2017, n. 13</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 690 d.p.r. 1.11.1973, n. 691
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 27.12.1975, n. 55 l.p. 26.8.1977, n. 17 l.p. 12.9.1983, n. 31 l.p. 30.7.1987, n. 12

	l.p. 14.2.1992, n. 11 (archivi) l.p. 11.11.1993, n. 35 (comitato servizi radiotelevisivi)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Legislazione">https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Legislazione</a> - ricerca in <a href="https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/">https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/</a> - telecomunicazioni in <a href="http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/">http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/</a> - comitato provinciale per le comunicazioni in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/comitato-per-le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/comitato-per-le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx</a> - forum trentino per la pace e i diritti umani in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/forumpace/Pagine/forum-Pace.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/forumpace/Pagine/forum-Pace.aspx</a>

### 3.7. MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE

<b>l.p. 13.2.1997, n. 4</b>	legge sull' <b>insegnamento del ladino</b>
<b>l.p. 19.6.2008, n. 6</b>	<b>legge provinciale sulle minoranze linguistiche</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 23.10.2008, n. 48-155/Leg</b> (implicitamente abrogato in seguito alla sostituzione dell'art. 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche da parte dell'art. 74 della l.p. n. 18 del 2011)
<b>l.p. 29.10.2009, n. 12</b>	legge su <b>sinti e rom</b>

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.12.1993, n. 592
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 2.9.1985, n. 15 (zingari) l.p. 30.8.1999, n. 4
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola vedi, in particolare, il titolo III
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/">http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/Minoranzel.aspx">http://www.regione.taa.it/Minoranzel.aspx</a> - autorità per le minoranze linguistiche in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche/Pages/Presentazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche/Pages/Presentazione.aspx</a>

## 4. TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

### 4.1. URBANISTICA

<b>l.p. 16.8.1977, n. 16</b>	variante al PUP - contiene solo disposizioni in corso di superamento (comprensori)
<b>l.p. 4.3.1980, n. 5</b>	disposizioni isolate sulla <b>cartografia provinciale</b> ; da riprendere nella legge urbanistica provinciale
<b>l.p. 2.9.1985, n. 16</b>	I sanatoria edilizia; collegata alla l.p. n. 5 del 1995
<b>l.p. 9.11.1987, n. 26</b>	piano urbanistico provinciale in corso di superamento
<b>l.p. 5.9.1991, n. 22</b>	sono ancora in vigore solo disposizioni isolate da riprendere in mano in un provvedimento più organico regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 30.12.2005, n. 23-53/Leg</b> <b>d.p.p. 25.2.2008, n. 7-114/Leg</b>
<b>l.p. 15.1.1993, n. 1</b>	<b>legge provinciale sugli insediamenti storici</b>
<b>l.p. 18.4.1995, n. 5</b>	II sanatoria edilizia

<b>l.p. 28.4.1997, n. 9</b>	disposizioni sugli <b>impianti radio</b>
<b>l.p. 7.8.2003, n. 7</b>	variante al piano urbanistico provinciale in corso di superamento
<b>l.p. 8.3.2004, n. 3</b>	III sanatoria edilizia
<b>l.p. 11.11.2005, n. 16</b>	disposizioni modificative e transitorie, da riprendere nella legge urbanistica provinciale o da abrogare
<b>l.p. 4.3.2008, n. 1</b>	<b>legge urbanistica provinciale.</b> La legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato gran parte di questa legge, eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni che riguardano, in particolare, le seconde case, l'edilizia sostenibile, la vigilanza, le costruzioni abusive, le sanzioni urbanistiche, e che dovrebbero essere riformulate nel corpo della legge provinciale per il governo del territorio 2015 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 13.7.2009, n. 11-13/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 87 e 88
<b>l.p. 27.5.2008, n. 5</b>	<b>piano urbanistico provinciale</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'allegato B, art. 41
<b>l.p. 4.3.2010, n. 4</b>	disposizioni modificative, transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano (queste ultime) in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.8.2015, n. 15</b>	<b>legge provinciale per il governo del territorio 2015</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 19.5.2017, n. 8-61/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 7.7.1960, n. 8 l.p. 2.3.1964, n. 2 l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale) l.p. 6.11.1978, n. 44 (centri storici) l.p. 2.9.1985, n. 16 (sanatoria abusi edilizi) l.p. 15.5.1989, n. 2
<i>Osservazioni</i>	dal 1991 la materia della tutela del paesaggio è confluita in quella urbanistica (vedi ora il titolo III della legge urbanistica provinciale)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/</a> - piano urbanistico provinciale in <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/</a>

4.2. ESPROPRIAZIONE

<b>l.p. 28.6.1982, n. 10</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 19.2.1993, n. 6</b>	<b>legge provinciale sugli espropri</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 26.10.2009, n. 24-26/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (articoli 2 e 19)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 30.12.1972, n. 31

Risorse internet	<a href="http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/">http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/</a>
------------------	---

#### 4.3. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

<b>l.p. 8.7.1976, n. 18</b>	<b>legge provinciale sulle acque pubbliche</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 23.6.2008, n. 22-129/Leg</b> <b>d.p.p. 20.9.2013, n. 22-124/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 17 quinquies e 17 octies
<b>l.p. 6.7.1988, n. 21</b>	disposizioni transitorie non scadute (prorogate da leggi successive; proroghe risalenti agli anni '50)
<b>l.p. 7.3.1997, n. 5</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 5.2.2007, n. 1</b>	prima legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica
<b>l.p. 24.7.2014, n. 6</b>	seconda legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Osservazioni</i>	- diverse disposizioni rilevanti sono collocate in leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio - le competenze provinciali in materia di derivazioni idroelettriche sono ampliate dall'art. 1 della l. 27.12.2017, n. 205, che ha sostituito l'art. 13 dello statuto speciale
<i>Osservazioni</i>	diverse disposizioni rilevanti sono collocate in leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.bacinimontani.provincia.tn.it/">http://www.bacinimontani.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://pguap.provincia.tn.it/">http://pguap.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.suap.provincia.tn.it/">http://www.suap.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.adep.provincia.tn.it/">http://www.adep.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.energia.provincia.tn.it/">http://www.energia.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.floods.it/public/homepage.php">http://www.floods.it/public/homepage.php</a>

#### 4.4. OPERE PUBBLICHE

<b>l.p. 24.12.1962, n. 14</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.r. 5.11.1968, n. 40</b>	legge regionale recepita nell'ordinamento provinciale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 5.1.1970, n. 1</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 30.12.1971, n. 18</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 14.8.1972, n. 14</b>	disposizioni isolate e mai modificate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 10.9.1973, n. 42</b>	disposizioni (mai modificate) sulla <b>classificazione delle strade</b>
<b>l.p. 3.1.1983, n. 2</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 1.8.1996, n. 11-40/Leg</b>
<b>l.p. 21.4.1986, n. 11</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 25.11.1988, n. 44</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 10.9.1993, n. 26</b>	<b>legge provinciale sui lavori pubblici</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u>

	<p><b>d.p.p. 11.5.2012, n. 9-84/Leg</b>          (allegato M <u>implicitamente abrogato</u> dalla del.g.p. 10.5.2013, n. 830, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della l.p. n. 18 del 2012)</p> <p><b>d.p.p. 20.10.2015, n. 17-31/Leg</b> (disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima scadenza)</p> <p><u>regolamenti attesi:</u>          per l'attuazione degli articoli 6 bis e 23 bis</p>
<b>l.p. 16.5.2000, n. 6</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 24.7.2008, n. 10</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere parzialmente transitorio
<b>l.p. 11.6.2010, n. 12</b>	<b>legge provinciale sulle piste ciclabili</b>
<b>l.p. 7.4.2011, n. 7</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere transitorio
<b>l.p. 3.8.2012, n. 18</b>	disposizioni modificative e transitorie
<u>altri regolamenti</u>	<b>d.p.g.p. 20.3.1996, n. 5-34/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.11.1988, n. 49 (piste ciclabili)
<i>Risorse internet</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/">http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/</a></li> <li>- appalti e contratti in <a href="http://www.appalti.provincia.tn.it/">http://www.appalti.provincia.tn.it/</a></li> <li>- osservatorio provinciale contratti pubblici in <a href="http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/">http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/</a></li> <li>- piste ciclabili in <a href="http://www.ciclabili.provincia.tn.it/">http://www.ciclabili.provincia.tn.it/</a></li> </ul>

4.5. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI

<b>l.r. 20.8.1954, n. 24</b>	<p>legge regionale sul <b>servizio antincendi</b>, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale</p> <p><u>regolamenti d'esecuzione:</u>  <b>d.p.g.r. 24.5.1956, n. 32</b> (da ultimo modificato dalla del.g.p. 24.7.1998, n. 8475)  <b>d.p.g.p. 21.3.1988, n. 4-59/Leg.</b> (modificazioni e disposizioni connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un provvedimento più organico)  <b>d.p.g.p. 7.2.1992, n. 1-54/Leg.</b>  <b>d.p.g.p. 16.3.1992, n. 2-55/Leg.</b> (modificazioni e disposizioni connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un provvedimento più organico)  <b>d.p.p. 9.8.2012, n. 15-90/Leg</b></p>
<b>l.r. 2.9.1978, n. 17</b>	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale
<b>l.p. 1.4.1986, n. 10</b>	disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
<b>l.p. 20.11.1987, n. 28</b>	disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
<b>l.p. 22.8.1988, n. 26</b>	legge sul <b>servizio antincendi</b>
<b>l.p. 10.1.1992, n. 2</b>	<p><b>legge provinciale sulla protezione civile.</b> La l.p. n. 9 del 2011 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni isolate e transitorie, da riprendere in mano in un provvedimento più organico</p> <p><u>regolamenti attesi:</u>          per l'attuazione dell'art. 7 bis</p>
<b>l.p. 1.7.2011, n. 9</b>	<p>legge sulla <b>protezione civile</b>, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alle altre leggi in materia di protezione civile e servizio antincendi</p> <p><u>regolamenti attesi:</u></p>

	per l'attuazione degli articoli 16, 17, 19, 25, 68 e 84
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali</u>	<b>d.p.p. 20.7.2015, n. 8-22/Leg</b> (dell'art. 138, comma 11 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.8.1977, n. 19 (calamità)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.protezionecivile.tn.it/">http://www.protezionecivile.tn.it/</a>

4.6. EDILIZIA ABITATIVA

<b>l.p. 18.6.1990, n. 16</b>	disposizioni sull' <b>edilizia per gli anziani</b> , da riprendere in mano assieme alla l.p. n. 21 del 1992
<b>l.p. 13.11.1992, n. 21</b>	legge sull' <b>edilizia agevolata</b>
<b>l.p. 12.9.1994, n. 6</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 7.11.2005, n. 15</b>	legge sull' <b>edilizia residenziale pubblica</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 21 del 1992 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 11.7.2008, n. 25-132/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie a scadenza non precisata, legate a un regolamento abrogato) <b>d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg</b> <b>d.p.p. 3.12.2015, n. 19-33/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
<b>l.p. 15.5.2013, n. 9</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di edilizia abitativa e in altre materie, da riprendere in mano in provvedimenti più organici

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 5.1.1970, n. 2 l.p. 20.8.1971, n. 9 l.p. 30.12.1972, n. 31 l.p. 3.9.1977, n. 24 l.p. 6.6.1983, n. 16
<i>Osservazioni</i>	- rilevante e complessa la normativa d'attuazione della l.p. n. 21 del 1992 (vedi in particolare la del.g.p. 29.3.1993, n. 3998) - la l.p. 15 del 2005 ha superato ampie parti della l.p. n. 21 del 1992, accentuando la frammentazione del sistema normativo - negli ultimi anni la provincia tende a intervenire nella materia dell'edilizia agevolata con piani straordinari, in deroga alla l.p. n. 21 del 1992 (vedi l'art. 54 della l.p. n. 1 del 2014) e con ulteriori effetti negativi sulla corretta manutenzione del sistema normativo
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa/">http://www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa/</a> - <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro</a> - istituto trentino per l'edilizia abitativa in <a href="http://www.itea.tn.it/">http://www.itea.tn.it/</a>

#### 4.7. TRASPORTI

<b>l.p. 7.6.1983, n. 17</b>	disposizioni provvedimentali sull'interporto, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 15.1.1990, n. 4</b>	legge sulla <b>navigazione pubblica nel lago di Garda</b>
<b>l.p. 9.7.1993, n. 16</b>	<b>legge provinciale sui trasporti</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 27.2.2015, n. 2-16/Leg</b>
<b>l.p. 15.11.2001, n. 9</b>	legge sulla <b>navigazione lacuale</b>
<b>l.p. 30.6.2017, n. 6</b>	legge sulla <b>mobilità sostenibile</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 23

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 19.11.1987, n. 527
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 17.10.1978, n. 43 l.p. 31.10.1983, n. 36 (navigazione)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.trasporti.provincia.tn.it/">http://www.trasporti.provincia.tn.it/</a>

##### 4.7.1. (IMPIANTI DI RISALITA)

<b>l.r. 16.4.1968, n. 3</b>	legge regionale sul <b>Laboratorio tecnologico impianti a fune</b> , recepita nell'ordinamento provinciale. Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sugli impianti a fune <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 14.4.1977, n. 9-96/Legisl.</b> (gli ultimi decreti che l'hanno modificato non esprimono in maniera propria la modifica, né il loro carattere regolamentare: prassi da correggere)
<b>l.p. 21.4.1987, n. 7</b>	<b>legge provinciale sugli impianti a fune</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl.</b> <b>d.p.p. 21.6.2007, n. 15-95/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 48 ter
<b>l.p. 15.11.1988, n. 35</b>	legge sui <b>contributi agli impianti a fune</b>
<b>l.p. 31.10.2012, n. 22</b>	disposizioni modificative e transitorie

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	impianti a fune e piste da sci in <a href="http://www.sif.provincia.tn.it/">http://www.sif.provincia.tn.it/</a> e in <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/linee_funiviarie/">http://www.turismo.provincia.tn.it/linee_funiviarie/</a> e in <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/piste_da_sci/">http://www.turismo.provincia.tn.it/piste_da_sci/</a>
-------------------------	---

#### 4.8. TUTELA DELL'AMBIENTE

<b>l.p. 27.11.1990, n. 32</b>	legge sul <b>ripristino ambientale</b>
<b>l.p. 17.9.2013, n. 19</b>	<b>legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 13.3.2001, n. 5-56/Leg</b> (disposizioni modificative e transitorie connesse al regolamento di esecuzione dell'abrogata l.p. 29.8.1988, n. 28, solo <u>implicitamente abrogato</u> dal d.p.p. 20.7.2015, n. 9)

	<b>d.p.p. 20.7.2015, n. 9-23/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 21
<b>l.p. 17.6.2015, n. 11</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.8.1988, n. 28 ( <i>legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale</i> )
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.naturambiente.provincia.tn.it/">http://www.naturambiente.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/">http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.climatrentino.it/">http://www.climatrentino.it/</a>

4.8.1. (TUTELA DEL PAESAGGIO)

<b>l.p. 31.10.1983, n. 37</b>	legge sul <b>patrimonio mineralogico</b> e speleologico
-------------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.9.1971, n. 12
<i>Osservazioni</i>	dal 1991 la materia, un tempo disciplinata autonomamente, è confluita nella legge urbanistica provinciale
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/</a> - <a href="http://www.paesaggiotrentino.it/">http://www.paesaggiotrentino.it/</a> - patrimonio mineralogico in <a href="http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/">http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/</a>

4.8.2. (ZONE PROTETTE)

<b>l.p. 23.6.1986, n. 14</b>	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 30.8.1993, n. 22</b>	legge sul <b>parco dello Stelvio</b>
<b>l.p. 15.12.2004, n. 10</b>	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 11 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 9.6.2005, n. 14-44/Leg</b> dell'art. 11 (4.8.) - <b>d.p.p. 14.9.2006, n. 15-68/Leg</b> dell'art. 11 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 14.7.2009, n. 13-15/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata) dell'art. 11 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 9.6.2015, n. 6-20/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 3)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.5.1988, n. 18 (parchi)
<i>Osservazioni</i>	- i parchi sono stati individuati per la prima volta dalla l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale) - attualmente la materia è disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo V
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.areeprotette.provincia.tn.it/">http://www.areeprotette.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/">http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/</a>

4.8.3. (INQUINAMENTO)

<b>d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.</b>	<b>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;</b> inserito fra le leggi perché legificata dalla l.p. n. 22 del 1988. I suoi allegati sono delegificati e modificati da una serie di regolamenti e di deliberazioni, talora in maniera poco chiara; dovrebbero essere ripresi in mano <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 22.2.1982, n. 6-68/Legisl.</b> (dell'abrogata l.p. 18.11.1978, n. 47, tuttora in vigore secondo l'art. 87 della l.p. n. 22 del 1988) <b>d.p.g.p. 30.7.1991, n. 12-42/Leg.</b> (dell'abrogato art. 87 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, transitoriamente in vigore secondo l'art. 8 del d.p.g.p. n. 38-110/Leg. del 1998) <b>d.p.g.p. 12.7.1993, n. 12-91/Legisl.</b> <b>d.p.p. 13.1.2003, n. 1-122/Leg</b> <b>d.p.p. 30.7.2008, n. 29-136/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 54 , 100 comma 2 bis , 102 quater
<b>l.p. 25.7.1988, n. 22</b>	disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
<b>l.p. 15.1.1990, n. 3</b>	disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
<b>l.p. 18.3.1991, n. 6</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di inquinamento acustico, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 4.8.1992, n. 12-65/Leg.</b>
<b>l.p. 27.8.1993, n. 21</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 11.9.1995, n. 11</b>	legge sull' <b>agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente</b>
<b>l.p. 12.8.1996, n. 5</b>	legge sul <b>volo</b>
<b>l.p. 14.4.1998, n. 5</b>	disposizioni sui <b>rifiuti</b> ; da riprendere in mano riconducendola al testo unico provinciale sugli inquinamenti
<b>l.p. 19.11.2010, n. 24</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 5)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 18.11.1978, n. 47 l.p. 20.12.1982, n. 29 l.p. 27.2.1986, n. 4 l.p. 18.3.1991, n. 6 (inquinamento acustico) l.p. 27.8.1993, n. 21 (materie prime secondarie)
<i>Osservazioni</i>	il testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (emanato come decreto presidenziale) è stato legificato dalla l.p. 25.7.1988, n. 22, che ha contestualmente abrogato le leggi ivi raccolte
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.appa.provincia.tn.it/">http://www.appa.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.adep.provincia.tn.it/">http://www.adep.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.bonifiche.provincia.tn.it/">http://www.bonifiche.provincia.tn.it/</a>

4.8.4. (TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA, CACCIA E PESCA)

<b>l.r. 7.9.1964, n. 30</b>	legge regionale sulle riserve di caccia (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sulla caccia
<b>l.p. 12.12.1978, n. 60</b>	<b>legge provinciale sulla pesca</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u>

	<b>d.p.g.p. 3.12.1979, n. 22-18/Leg.</b>
<b>l.p. 9.12.1991, n. 24</b>	<b>legge provinciale sulla caccia</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 17.11.1992, n. 16-69/Leg.</b> <b>d.p.p. 23.10.2003, n. 32-153/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 24.4.2012, n. 6</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 17.5.2016, n. 8</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.7.1973, n. 17 (flora) l.p. 26.7.1973, n. 18 (funghi) l.p. 28.7.1986, n. 20 (funghi) l.p. 6.8.1991, n. 16 (funghi)
<i>Osservazioni</i>	attualmente la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore è disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo IV, capo II
<i>Risorse internet</i>	- <a href="https://forestefauna.provincia.tn.it/">https://forestefauna.provincia.tn.it/</a>



## REGOLAMENTI PROVINCIALI

### - Elenco cronologico -

2017

- d.p.p. 25 gennaio 2017, n. 1-54/Leg** - Regolamento concernente modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)"  
(b.u. 31 gennaio 2017, n. 5)
- d.p.p. 31 gennaio 2017, n. 2-55/Leg** - Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)""  
(b.u. 7 febbraio 2017, n. 6)
- d.p.p. 2 febbraio 2017, n. 3-56/Leg** - Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)  
(b.u. 7 febbraio 2017, n. 6)
- d.p.p. 10 febbraio 2017, n. 4-57/Leg** - Modifiche al d.p.p n. 3-56/Leg di data 3 febbraio 2017 "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"  
(b.u. 14 febbraio 2017, n. 7)
- d.p.p. 21 febbraio 2017, n. 5-58/Leg** - Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica")  
(b.u. 28 febbraio 2017, n. 9)
- d.p.p. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale  
(b.u. 28 febbraio 2017, n. 9)
- d.p.p. 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario  
(b.u. 7 marzo 2017, n. 10)

- d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg** - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz  
(b.u. 23 maggio 2017, n. 21, suppl. n. 3)
- d.p.p. 16 giugno 2017, n. 9-62/Leg** - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg "Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7"  
(b.u. 20 giugno 2017, n. 25)
- d.p.p. 27 giugno 2017, n. 10-63/Leg** - Regolamento recante "Modifica al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg, modificato con decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2013, n. 10-112/Leg, avente ad oggetto "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia)"  
(b.u. 4 luglio 2017, n. 27)
- d.p.p. 1 agosto 2017, n. 11-64/Leg** - Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg. "Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)"  
(b.u. 8 agosto 2017, n. 32)
- d.p.p. 1 agosto 2017, n. 12-65/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 78 bis 1, comma 2, e 78 bis 2, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa  
(b.u. 16 agosto 2017, n. 33, suppl. n. 1)
- d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg** - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica"  
(b.u. 8 agosto 2017, n. 32, suppl. n. 4)
- d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg** - Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg. "Regolamento di esecuzione del capo IV "Distributori di carburante" della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale""  
(b.u. 8 agosto 2017, n. 32, suppl. n. 5)
- d.p.p. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg** - Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale  
(b.u. 19 settembre 2017, n. 38)
- d.p.p. 27 settembre 2017, n. 16-69/Leg** - Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 "(Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), concernente la razionalizzazione degli osservatori provinciali"  
(b.u. 3 ottobre 2017, n. 40)

- d.p.p. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2015, n. 18-32/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili), e ai decreti del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) e 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15), in materia di requisiti di prestazione energetica" (b.u. 3 ottobre 2017, n. 40)
- d.p.p. 24 ottobre 2017, n. 18-71/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) (b.u. 24 ottobre 2017, n. 43)
- d.p.p. 24 ottobre 2017, n. 19-72/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica") (b.u. 24 ottobre 2017, n. 43)
- d.p.p. 27 ottobre 2017, n. 20-73/Leg** - Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg (b.u. 31 ottobre 2017, n. 44)
- d.p.p. 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg** - Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze (b.u. 21 novembre 2017, n. 47)
- d.p.p. 24 novembre 2017, n. 22-75/Leg** - Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. "Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)" (b.u. 28 novembre 2017, n. 48)

## REGOLAMENTI PROVINCIALI

### - Elenco per materia -

#### 1.6.2. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- d.p.p. 2 febbraio 2017, n. 3-56/Leg** - Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)  
(b.u. 7 febbraio 2017, n. 6)
- d.p.p. 10 febbraio 2017, n. 4-57/Leg** - Modifiche al d.p.p n. 3-56/Leg di data 3 febbraio 2017 "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"  
(b.u. 14 febbraio 2017, n. 7)
- d.p.p. 16 giugno 2017, n. 9-62/Leg** - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg "Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7"  
(b.u. 20 giugno 2017, n. 25)
- d.p.p. 27 giugno 2017, n. 10-63/Leg** - Regolamento recante "Modifica al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg, modificato con decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2013, n. 10-112/Leg, avente ad oggetto "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia)"  
(b.u. 20 giugno 2017, n. 25)
- d.p.p. 1 agosto 2017, n. 12-65/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 78 bis 1, comma 2, e 78 bis 2, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa  
(b.u. 16 agosto 2017, n. 33, suppl. n. 1)
- d.p.p. 27 settembre 2017, n. 16-69/Leg** - Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 "(Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), concernente la razionalizzazione degli osservatori provinciali"  
(b.u. 3 ottobre 2017, n. 40)

#### 1.6.3. - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- d.p.p. 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario  
(b.u. 7 marzo 2017, n. 10)

#### **1.6.4. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

- d.p.p.** **27 settembre 2017, n. 16-69/Leg** - Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 "(Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), concernente la razionalizzazione degli osservatori provinciali"  
(b.u. 3 ottobre 2017, n. 40)

#### **1.8.1. - CONTABILITA'**

- d.p.p.** **1 agosto 2017, n. 12-65/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 78 bis 1, comma 2, e 78 bis 2, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa  
(b.u. 16 agosto 2017, n. 33, suppl. n. 1)

#### **2.1.1. - AGRICOLTURA E AGRITURISMO**

- d.p.p.** **21 febbraio 2017, n. 5-58/Leg** - Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica"  
(b.u. 28 febbraio 2017, n. 9)

#### **2.1.3. - FORESTE**

- d.p.p.** **24 novembre 2017, n. 22-75/Leg** - Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. "Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)"  
(b.u. 28 novembre 2017, n. 48)

#### **2.6. - COMMERCIO**

- d.p.p.** **4 agosto 2017, n. 14-67/Leg** - Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg. "Regolamento di esecuzione del capo IV "Distributori di carburante" della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale"  
(b.u. 8 agosto 2017, n. 32, suppl. n. 5)

### **2.7.1. - IMPRESE TURISTICHE**

- d.p.p.** **24 ottobre 2017, n. 19-72/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")  
(b.u. 24 ottobre 2017, n. 43)

### **2.8.1. - PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE**

- d.p.p.** **1 agosto 2017, n. 12-65/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 78 bis 1, comma 2, e 78 bis 2, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa  
(b.u. 16 agosto 2017, n. 33, suppl. n. 1)

### **3.1. - ASSISTENZA SOCIALE**

- d.p.p.** **12 settembre 2017, n. 15-68/Leg** - Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale  
(b.u. 19 settembre 2017, n. 38)

### **3.2.3. - IGIENE**

- d.p.p.** **23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale  
(b.u. 28 febbraio 2017, n. 9)

### **3.3.1. - SCUOLA**

- d.p.p.** **24 ottobre 2017, n. 18-71/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)  
(b.u. 24 ottobre 2017, n. 43)
- d.p.p.** **27 ottobre 2017, n. 20-73/Leg** - Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg  
(b.u. 31 ottobre 2017, n. 44)

### **3.3.3. - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- d.p.p.** **15 novembre 2017, n. 21-74/Leg** - Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze  
(b.u. 21 novembre 2017, n. 47)

### **3.6. - BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

- d.p.p. 1 agosto 2017, n. 11-64/Leg** - Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg. "Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)"  
(b.u. 8 agosto 2017, n. 32)

#### **4.1. - URBANISTICA**

- d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg** - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz  
(b.u. 23 maggio 2017, n. 21, suppl. n. 3)
- d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg** - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica"  
(b.u. 8 agosto 2017, n. 32, suppl. n. 4)
- d.p.p. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2015, n. 18-32/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili), e ai decreti del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) e 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15), in materia di requisiti di prestazione energetica"  
(b.u. 3 ottobre 2017, n. 40)

#### **4.4. - OPERE PUBBLICHE**

- d.p.p. 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg** - Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario  
(b.u. 7 marzo 2017, n. 10)

#### **4.5. - PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI**

- d.p.p. 27 giugno 2017, n. 10-63/Leg** - Regolamento recante "Modifica al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg, modificato con decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2013, n. 10-112/Leg, avente ad oggetto "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo

67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia)"  
(b.u. 20 giugno 2017, n. 25)

#### **4.8.3. - INQUINAMENTO**

- d.p.p. 25 gennaio 2017, n. 1-54/Leg** - Regolamento concernente modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)"  
(b.u. 31 gennaio 2017, n. 5)
- d.p.p. 31 gennaio 2017, n. 2-55/Leg** - Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)""  
(b.u. 7 febbraio 2017, n. 6)
- d.p.p. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale  
(b.u. 28 febbraio 2017, n. 9)